

JUAN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO

LEÓN DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

33
65
7

HQ893

.A6

R6

c.1

62065

349(45)



1080043871



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



349 (45)



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

®

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

MAURIZIO ROCCARINO

IL DIVORZIO

E

LA LEGISLAZIONE ITALIANA

Stato odierno della questione



TORINO

FRATELLI BOCCA, EDITORI

Librai di S. M. il Re d'Italia

ROMA
Corso, 216-217

MILANO
Corso Vitt. Eman., 21

FIRENZE
(F. LUMACHI Succ.
Via Cerretani, 8)

Deposit. gener. per la Sicilia: O. FIORENZA, Palermo


1901



Capilla Alfonsina
Biblioteca Universitaria

62065


23681



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

49893
RAG
R6



FONDO BIBLIOTECA
DEL INSTITUTO DE NUEVO LEÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

*A mi apreciable consocio
Sr. A. de la Par Guerra, como recuerdo
de las lecciones de italiano.*

il suo amico

16 de Nov. 1904.

Santiago Roffo

Alla mia cara Sposa, cui, più che l'indissolubilità
costrittiva delle leggi, m'avvince vero, indistru-
tibile affetto.

UANL





..... Chi arriva ultimo in una questione molto complessa e tuttavia pendente ha bensì la noia di vedere tutto all'intorno mietuto il campo dagli altri e riservata a lui la ingrata fatica della spigolatura, ma per converso egli procede animoso nella nobile industria di speculare nel passato, ossia di scoprire i motivi per cui la questione ferve più che mai; e facilmente si inspira alla speranza di poter aggiungere del proprio, penetratissimo della verità che fin tanto la lite non è risolta rimane sempre qualche cosa da fare

DOMENICO GIURIATI.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Sine ira et studio

I.

Natura dell'uomo — Genesi della società e dello Stato.

L'uomo è essenzialmente attratto e soggiogato da due opposti istinti e tendenze: da una parte l'egoismo, che è il modo più rapido di conquistare il piacere, lo rende lupo dell'altro uomo e gli fa disconoscere il diritto del suo simile, dall'altra un bisogno prepotente di socievolezza lo fa aggregare a combattere contro gli ostacoli che la natura frappone sul suo cammino.

Dal cozzo di queste contrarie attrattive nasce il diritto, il quale, ponendo in giusto equilibrio queste forze opposte, modera gli appetiti dei singoli e fa sì che un individuo rispetti le giuste aspirazioni dell'altro.

Più forte però, più potente è sempre l'egoismo, e le leggi stesse che paiono improntate al più puro ideale di altruismo non sono, accuratamente esaminate, in ultima analisi se non un'indiretta dimostrazione di quello.

Infatti, se noi esaminiamo tanto la morale, quanto il giure, quanto l'amore nelle loro molteplici manifestazioni, vediamo pur sempre come il nocciolo attorno a cui si avvolgono queste emanazioni sia solamente il bene cui aspira il singolo, per quanto questo singolo debba tale bene quasi

sempre compartire cogli altri che glie lo contendono. Esaminiamo la religione, la più pura espressione del sentimento e quella che pare più moderatrice delle passioni. Ebbene, la religione non trattiene l'uomo per il puro ideale del bene assoluto, dell'amore di Dio in sè, come ente creatore e padrone, ma promette al pio, al giusto il compenso; un compenso ad interesse infinitamente grande, proporzionalmente a quanto per essa da lei è richiesto. E ciò tanto nella religione più spirituale di Cristo, il quale per poche decine di anni di sacrifici e di privazioni promette un'eternità di gaudiosi osanna, quanto nella religione della metempsicosi, quanto in quella di Maometto, il quale dà al fedele che uccide un cristiano il premio più materiale, più sensuale delle *URI* dai neri occhi lucenti. Ed è questo compenso, questo interesse che alletta alla giusta osservanza di una vita sobria, ed è questo interesse che fa rinunciare all'uno per ottenere il mille, poichè, a meno di non osservare, non si può disconoscere che anche il più fervente dei credenti opera un bene per ottenerne un altro assai maggiore.

Esaminiamo un altro sentimento, non meno potente, non meno nobile, ciò che chiamano la molla dell'universo, l'amore. Ed intendiamo l'amore il più puro, ma anche il più umano, quello che veramente si sente. Non diversamente noi vediamo come esso sia una tendenza al bene proprio, poichè chi ama si ripromette, se non sempre il piacere del soddisfacimento dei sensi, la intima soddisfazione di sentirsi amato, la gioia del cuore; gode nella blanda carezza di una bellezza che lo fa palpitare, sentire, godere nell'anima.

E la stessa cosa noi vediamo nell'amore della scienza, la quale dà la gioia del sapere, di sentirsi elevati nella infinita schiera di coloro che ci circondano, il conforto delle veglie e delle fatiche durate, dà la gloria che inebbria; così pure la morale più assoluta, la quale convince chi la segue di

non essere dannoso altrui e fa provare ineffabili godimenti, poichè, anche frammezzo i patimenti del martirio, brilla dinanzi agli occhi la fiamma dell'ideale che produce piaceri all'anima più forti e più sentiti di quelli che possono venire da nequizia barbarica inflitti al corpo.

Ma vi sono, oltre a questi, sentimenti che a tutta prima sembrano solamente, prettamente altruistici, eppure, se ben si va in fondo, non resistono ad una acuta critica, e vengono a confermare il nostro principio. L'amore della madre pei figli, ad esempio, di subito pare che non sia inquinato dalla passione comune, eppure così non è. La madre nella contemplazione del figlio cede al sentimento di vanità che le fa apprezzare più di tutto l'opera propria, la sua creatura; e non per altro, imperocchè essa non ama di eguale affetto il figlio non suo, e se a questo suo nato può alcune volte sacrificare la vita, è solo perchè l'amore della prole è in lei più potente dell'amore ch'essa porta alla propria conservazione e perchè d'altronde ci si sente molto soventi più attaccati e più desiderosi di salvare ciò che si sta per perdere che non ciò che si possiede, ed appunto perchè si possiede senza difficoltà, non si apprezza.

E non altrimenti è dell'amore pel prossimo, poichè, oltre alla fede che nella maggior parte dei casi si ha che quanto si sacrifica pel prossimo venga da una potenza sovrana compensato, si sente la soddisfazione di sapersi utili, giovevoli e ne avvantaggia la propria dignità personale, la quale molte fa operare delle cose le quali non possono di subito e direttamente avere il compenso.

In egual modo è l'eroismo, che, senza andare a cercare colla scuola lombrosiana una deficienza di sensibilità, è pur sempre il portato di una grande vanità, più forte della vita, per quanto questa vanità molte volte non appaia o non si voglia ammettere, essendo l'atto eroico la salvezza e la conservazione dei più. In conclusione adunque è sempre l'utile,

non nel senso grossolano che si dà a questa parola, ma nel suo più ampio significato, il quale non considera l'utile come un'espressione di bene materiale, ma di bene essenzial-individuale, anche altissimo, anche morale, anche spiritualissimo.

Ciò potrà parere strano ed anche antipatico a noi che siamo abituati a vedere l'uomo corretto dalla civiltà, organizzato nella più socievole amista coi suoi simili, e dalla forza sociale impossibilitato a danneggiare senza suo proprio danno stesso il diritto altrui; ma chi giudica oggettivamente e senza soverchio amore della specie cui appartiene, vede quanta ragione stia in ciò che noi affermiamo, benchè tanti altri abbiano decantato l'uomo creatura fatta ad immagine divina, re dell'universo, soggiogatore delle forze esterne non meno che dei proprii istinti.

Noi invece crediamo che tale soggiogamento non sia se non effetto della complessiva forza sociale, originata dalla volontà e ragionamento dell'individuo, ma più che tutto prodotta dal costringimento stesso che all'egoismo del singolo fece l'egoismo collettivo ed eguale dei più.

Non vogliamo con questo spingere sino al contratto sociale di Rousseau nè all'*homo homini lupus* dell'Hobbes, ma intendiamo dimostrare solamente come lo stato attuale non sia che l'effetto fatidico di quella forza sovrumana ed impellente che domina il mondo ed a cui la scienza diede il nome di *evoluzione*.

Nei tempi preistorici, in cui più dura era la lotta per l'esistenza, ed in cui naturalmente per la mancanza di una società ordinata, non esisteva, all'infuori della grossolana difesa e della violenza che veniva dagli altri opposta, nulla che ostacolasse la tendenza ed il conseguimento dei piaceri, dovettero necessariamente essere più sviluppati gli istinti feroci di aggressione senza che a questi potessero far argine quelle qualità più miti e benigne di

socievolezza che non vogliamo asserire mancassero del tutto nell'uomo anche il più rozzo e primitivo.

E come all'infanzia dell'uomo, in cui il bambino non ha il sentimento del dovere, ma per esso è male solamente quello che gli arreca male, e non fa quanto gli dice di non fare la madre che è per lui la forza di coazione, sino a che divenuto più maturo conosce per ragionamento quanto e perchè è malfatto e proibito, così all'infanzia dell'umanità, rappresentata in quella dura lotta che abbiamo descritta, sussegue l'adolescenza, alle cupidigie si accoppia il ragionamento. Il quale fa conoscere ad ogni individuo come il continuare in una simile lotta omicida sia dannoso ad ognuno dei singoli, e che l'interesse stia nel *non facio ut non facias*, e così, mano a mano, deposte le armi, visto ognuno essere più conveniente che usare la forza l'usare e svolgere gli istinti di socievolezza siti nel cuore, si arriva al rispetto dell'uno verso l'altro, ed all'ordinamento sociale, svolgendo così il concetto del grande arpinato « *servi legum facti sumus, ut magis liberi esse possimus* ».

All'interesse del singolo si oppone l'interesse dei più, i quali condannano l'azione di colui che con azione contraria all'interesse d'ognuno minaccia di ripristinare quel primo stato di lotta dannosa, e questa potenza raffrenatrice si afforza sempre più, perchè il ragionamento di ognuno la rappresenta come utile, e così questo utile, affidato al potere sociale, viene a consolidare ciò che si chiama Stato, il quale nei suoi benefici effetti non può e deve avere che una misura per tutti, la più ampia possibile, ma insieme la più imparziale; lo Stato che non ha scopo il bene assoluto, attributo divino ed irraggiungibile dall'uomo, ma il conseguimento del bene relativo. Il che espresse ammirabilmente l'acuto ingegno di Romagnosi, dando del diritto positivo questa sapiente definizione:

« sotto il nome di diritto positivo si intende il complesso delle regole moderatrici degli atti nostri fissate dalla umana autorità onde ottenere il meglio ed evitare il peggio » (1).

Lo Stato adunque, la prima e più naturale delle associazioni (imperocchè la società stessa famigliare non può concepirsi come assoluta e per se stante, essendo fuori dallo Stato la lotta demolitrice dei singoli, anche quando questi singoli invece di essere uomini siano famiglie), rappresenta uno scopo bene distinto da quello di ognuno de' suoi componenti, un fine che è affatto da questi indipendente, ma che si deve armonizzare ed adattare ai fini particolari di ciascuno finchè è possibile (2).

Permane nell'individuo consociato l'istinto naturale che lo attrae a fare quanto gli arreca piacere ed evitare ciò che gli è causa di dolore, ed alla società esso non si ribella poichè evidentemente non ignora quale garanzia quella gli offra pel conseguimento de' suoi fini, per quanto d'altra parte essa ponga all'attività di lui limitazioni che gli impediscono di procurarsi quei piaceri che ridonderebbero a sofferenza altrui.

Ma l'uomo « rimane tuttavia libero di evitare quelle azioni che possono produrre sofferenze e dolori, poichè se a ciò la società lo costringesse, essa commetterebbe verso di lui la iniquità che gli vieta di commettere verso gli altri » (3).

(1) ROMAGNOSI, *Assunto I della scienza del diritto naturale*, §. 355.

(2) *Il Digesto italiano*, vol. XXII, part. 2^o, pag. 2.

(3) MARESCALCHI, *Il Divorzio e la istituzione sua in Italia*, pag. 6.

II.

Genesi del matrimonio — Il divorzio.

Fra i bisogni dell'uomo, ai quali non può sottrarsi a pena di venir meno alla propria conservazione, vi è il *bisogno sessuale*, che la legge, espressione della volontà generale dei consociati, diretta al benessere comune, ha dovere di disciplinare affine di evitarne l'abuso, poichè l'individuo preda dell'istituto cercherebbe da esso di trarre la maggior somma possibile di piaceri evitandone anche la più tollerabile delle sofferenze. Ma la volontà sociale, la legge, la quale non ha il diritto di sopprimere, ma bensì di contenere, regolare, limitare questi stimoli, impone che l'individuo a lei soggetto, per il benessere di tutti i consociati, che hanno rinunciato a parte della loro libertà per conservarne la massima parte, ne usi secondo i suoi dettami, e di qui nasce, colle altre imposizioni del diritto positivo, l'istituto giuridico del matrimonio, « Unione dell'uomo con la donna allo scopo della mutua integrazione, nonchè della procreazione e della educazione dei figli » (1).

Nè a questo che noi affermiamo può opporsi il fatto che il matrimonio non fosse in antico organizzato seriamente, e verso la donna mancasse quel rispetto che la giustizia del tempo poi volle le venisse tributato. Poichè ciò è effetto di una incompleta civiltà non tutelatrice sicura ancora dei diritti dei deboli e propensa a tenere schiavi quelli che non cercavano o non avevano forza di scuotere il giogo.

Nei popoli più lontani dalla civiltà, in cui non si rico-

(1) CHIRONI, *Istituzione di diritto civile italiano*, vol. II, pag. 378.

nosceva se non il diritto della forza bruta, che più direttamente e costrittivamente s'impone, non si rispettava altresì se non la violenza che obbliga; la donna quindi, che non sapeva validamente reagire, fu tenuta in concetto assai basso, e costituiva l'animale schiavo, come la giumenta del marito. Concetto questo che si ritrova nel Manù indiano come nel Corano, il quale considera la donna come il campo del marito nel quale esso può andare come e quando crede.

Ma se risaliamo più addietro nei tempi troviamo di peggio. Westermarck ci riferisce che trovansi negli annali cinesi come in principio il tenor di vita dell'uomo fu in tutto eguale a quello degli altri animali, e poichè gli uomini erravano qua e là pei boschi avendo le donne in comune, è naturale che i figliuoli conoscessero la madre soltanto e non il padre.

« Nè, come dice Lombroso, l'uomo passò dalla Venere Promisqua alla Monogama, che attraverso usi che sono per noi considerati come delitti, come la poliandria, l'incesto, e, peggio, lo stupro ed il ratto » (1).

Al Westermarck, che fece su questo argomento le più diligenti e copiose ricerche, risulta che il ratto dominò fra i popoli della stirpe ariana.

Nell'India una delle otto forme legali di matrimonio era il rito Rakshasa, cioè l'abduzione violenta dalla casa paterna della ragazza che piange e grida, dopo l'eccidio dei parenti e la ruina della casa loro. « Les premiers Romains, dice l'Ortolan, d'après leurs traditions héroïques, ont été obligés de recourir à la surprise et à la force pour enlever leurs premières femmes » (2).

(1) LOMBROSO, *Lezioni di Medicina legale raccolte da Virgilio Rossi*, 1886, pag. 9.

(2) ORTOLAN, *Histoire de la législation romaine*, pag. 31.

Delle nazioni scandinave Olaus Magnus dice che erano sempre in guerra « propter raptas virgines aut arripiendas » (1).

Ed è già, per quella sempiterna legge dell'evoluzione che noi tentiamo riandare, un progresso quando il ratto, che dapprima si perpetra fra gli individui della stessa tribù, si incomincia a commettere al di fuori di questa, e più ancora quando all'unione violenta per ratto, che chiunque con una nuova violenza od un altro ratto poteva dissolvere, succede la compera della donna. « Una volta calcolata come merce, continua Lombroso (ed è già un gran passo), la donna, se ne moltiplica l'acquisto a chi più lo può ».

Negli Apachi si è più rispettati quanto maggiore è il numero delle donne, ed esse stesse perciò han piacere di avere molte compagne. « Salomone, il santo Salomone, aveva 700 mogli e 300 concubine, altrettante Vladimiro, re degli Slavi, e gli Incas 3000 » (2).

Ma anche alla compera sussegue il progresso, compiuto dall'ingentilirsi dei costumi e da un sentimento ragionevole che fa considerare la donna come compagna e non come serva dell'uomo. Gli Indiani sono i primi per questa lunga strada, come ce ne fa fede lo stesso Codice di Manù, il quale comincia a parlare della felicità della convivenza amorevole del marito colla moglie; in seguito gli Ebrei, col grande Mosè, gareggiano coll'India nel riguardo verso le mogli, e tutti i popoli, qual più qual meno, nel volgere dei secoli civilizzano le loro unioni, finchè poi il cristianesimo, spiritualizzando il concetto dell'unione sessuale legittima, lo circonda dell'aureola del sacramento, anzi

(1) OLAVUS MAGNUS, *Historia de Gentibus Septentrionalibus*, lib. X, cap. II, pag. 328.

(2) LOMBROSO, op. cit., pag. 10.

eccede tanto in questa spiritualizzazione da non più curarsi dei bisogni reali e materiali dell'uomo, e, senza discussione se sia o no giovevole, proclama (però solamente in tempi assai vicini a noi) l'indissolubilità del vincolo cui presiedette Dio stesso: *quod Deus coniunxit homo non separet.*

Ma, ritornando indietro, e badando solamente, com'è dovuto al nostro studio, al potere sociale, il quale unico è competente e deve regolare il diritto matrimoniale, noi vediamo che esso tende col matrimonio ad assicurare all'individuo soddisfazioni materiali e morali garantendole da ogni molestia esteriore. Nello stesso tempo in tale istituto, oltrechè l'individuo, è nel più alto grado interessata la società, precipuamente nella generazione dei figli, causa dell'esistenza sua.

Ora, nella più grande generalità dei casi questi due interessi facenti capo al matrimonio, dell'individuo e della società, si collimano, sono in perfetto accordo, e quindi l'individuo rimane nel matrimonio non tanto perchè costrettovi dalla forza sociale, quanto perchè attrattovi dal proprio tornaconto; ma può anche darsi che l'individuo non trovi nel matrimonio quella somma di piaceri e di legittime soddisfazioni formanti la mutua integrazione, lo scopo del matrimonio, e quindi venga a trovarsi in urto colla società, la quale, accampano il suo sovrano interesse, lo obbliga a permanere in quella unione per lui fonte di sofferenze e dolori.

Nessun dubbio che l'interesse della comunità è sovrano, e quindi nessuna discussione quando, essendo dimostrato che tale interesse è vero e reale, si tratti di votare il sacrificio del singolo: *salus populi suprema necessitas.*

Pertanto, allorchè la società avesse interesse a mantenere questa unione coniugale mal riuscita, vi avrebbe diritto, e ribelle sarebbe chi vi si opponesse. Ma appunto

questo interesse noi sosteniamo non avere la società, donde consegue il non diritto di essa, e donde consegue ancora che allorquando sia riconosciuto che l'interesse del singolo non essente in opposizione a quello dei più, è di sciogliere il matrimonio, di ripristinarsi nella anteriore libertà, questo scioglimento, questa libertà si debbono concedere. Di qui l'istituto del divorzio.

III.

Sotto quale aspetto debbasi esaminare la questione del divorzio.

Onde la domanda resta nettamente formulata in questi termini: Ha lo Stato interesse, e conseguentemente il diritto, anche contro l'interesse individuale, di mantenere indissolubili tutte le unioni coniugali?

Certo è che la questione è ardua, e noi non ci dissimuliamo la gravità del problema, epperò, convinti di mirare, come i nostri leali avversari, unicamente al bene e ad accrescere la saldezza dei vincoli e degli affetti familiari, non ci scaglieremo contro coloro che fossero di diversa opinione, ma piuttosto esamineremo le affermazioni di essi studiandoci e sperando di riuscire in una completa confutazione. Nè, per quanto abbiamo di già dato un rapidissimo sguardo alla evoluzione storica della funzione dello Stato e del costituirsi del diritto matrimoniale, è nostra intenzione di assumere soverchiamente a sostegno della nostra tesi gli argomenti così detti storici, convinti come siamo della quasi inutilità di essi, e deploriamo vivamente l'abuso che altri trattando uguale questione ne hanno fatto, esponendosi così ad una critica severa e ad una meritata censura.

Imperocchè « le leggi civili debbono, come ben scrisse il

eccede tanto in questa spiritualizzazione da non più curarsi dei bisogni reali e materiali dell'uomo, e, senza discussione se sia o no giovevole, proclama (però solamente in tempi assai vicini a noi) l'indissolubilità del vincolo cui presiedette Dio stesso: *quod Deus coniunxit homo non separet.*

Ma, ritornando indietro, e badando solamente, com'è dovuto al nostro studio, al potere sociale, il quale unico è competente e deve regolare il diritto matrimoniale, noi vediamo che esso tende col matrimonio ad assicurare all'individuo soddisfazioni materiali e morali garantendole da ogni molestia esteriore. Nello stesso tempo in tale istituto, oltrechè l'individuo, è nel più alto grado interessata la società, precipuamente nella generazione dei figli, causa dell'esistenza sua.

Ora, nella più grande generalità dei casi questi due interessi facenti capo al matrimonio, dell'individuo e della società, si collimano, sono in perfetto accordo, e quindi l'individuo rimane nel matrimonio non tanto perchè costrettovi dalla forza sociale, quanto perchè attrattovi dal proprio tornaconto; ma può anche darsi che l'individuo non trovi nel matrimonio quella somma di piaceri e di legittime soddisfazioni formanti la mutua integrazione, lo scopo del matrimonio, e quindi venga a trovarsi in urto colla società, la quale, accampano il suo sovrano interesse, lo obbliga a permanere in quella unione per lui fonte di sofferenze e dolori.

Nessun dubbio che l'interesse della comunità è sovrano, e quindi nessuna discussione quando, essendo dimostrato che tale interesse è vero e reale, si tratti di votare il sacrificio del singolo: *salus populi suprema necessitas.*

Pertanto, allorchè la società avesse interesse a mantenere questa unione coniugale mal riuscita, vi avrebbe diritto, e ribelle sarebbe chi vi si opponesse. Ma appunto

questo interesse noi sosteniamo non avere la società, donde consegue il non diritto di essa, e donde consegue ancora che allorquando sia riconosciuto che l'interesse del singolo non essente in opposizione a quello dei più, è di sciogliere il matrimonio, di ripristinarsi nella anteriore libertà, questo scioglimento, questa libertà si debbono concedere. Di qui l'istituto del divorzio.

III.

Sotto quale aspetto debbasi esaminare la questione del divorzio.

Onde la domanda resta nettamente formulata in questi termini: Ha lo Stato interesse, e conseguentemente il diritto, anche contro l'interesse individuale, di mantenere indissolubili tutte le unioni coniugali?

Certo è che la questione è ardua, e noi non ci dissimuliamo la gravità del problema, epperò, convinti di mirare, come i nostri leali avversari, unicamente al bene e ad accrescere la saldezza dei vincoli e degli affetti familiari, non ci scaglieremo contro coloro che fossero di diversa opinione, ma piuttosto esamineremo le affermazioni di essi studiandoci e sperando di riuscire in una completa confutazione. Nè, per quanto abbiamo di già dato un rapidissimo sguardo alla evoluzione storica della funzione dello Stato e del costituirsi del diritto matrimoniale, è nostra intenzione di assumere soverchiamente a sostegno della nostra tesi gli argomenti così detti storici, convinti come siamo della quasi inutilità di essi, e deploriamo vivamente l'abuso che altri trattando uguale questione ne hanno fatto, esponendosi così ad una critica severa e ad una meritata censura.

Imperocchè « le leggi civili debbono, come ben scrisse il

Fiore, essere quelle che meglio possano convenire a ciascun popolo, avuto riguardo ai bisogni speciali di lui, alle condizioni morali, alle necessità politiche, al grado di civiltà ed a quel complesso di condizioni contingenti e reali, nelle quali si svolge la vita della società in una data epoca » (1).

È assai difficile, per non dire quasi impossibile, che due popoli si trovino in diversi tempi ed in diversi luoghi in condizioni tali di identità che ad ambedue si possa indifferentemente applicare una stessa istituzione, epperò può essere dannosa in un luogo una legge che ottenne invece ottimi effetti in un altro. Se dal raffronto degli ordini sociali e dei costumi di due consociazioni civili non si scorge fra essi una quasi assoluta analogia; « se la somiglianza non v'è, il risultato (del metodo storico) sarà al tutto negativo, perchè mal si adattano alla condizione sociale di un popolo, istituzioni che rispondono, o che hanno anticamente risposto a bisogni diversi » (2).

Ma, per la stessa ragione, non possiamo affatto porgere orecchio a coloro che dal diritto canonico e dai precetti della Chiesa, vorrebbero trarre argomenti per sostenere la necessità dell'indissolubilità del vincolo coniugale nella nostra legislazione. Imperocchè, oltrechè forse anche a fil di logica giuridica potrebbesi sostenere, come autorevoli scrittori hanno digià fatto, che le tradizioni della Chiesa cattolica non sono affatto contrarie al divorzio (3), ristabilito il potere civile in mano all'autorità competente ed applicata la formula Cavouriana *Libera Chiesa in libero Stato* (4).

(1) FIORE, *Sulla controversia del Divorzio in Italia*, pag. 9.

(2) CHIRONI, « se e sotto quali condizioni sia da ammettersi l'Istituto del Divorzio », Firenze, *Relazione al Terzo Congresso Giuridico Nazionale*.

(3) Vedi MARESCALCHI, op. cit.

(4) Il professore BRUSA osservando che la formula *Libera Chiesa in libero Stato* non esprime ancora che una specie di sistema di separazione, e che non lascia di aprire il campo ad inconvenienti non lievi nelle con-

assioma del nostro diritto pubblico, non sono in modo veruno più da accettarsi nel governo liberale e ligio al proprio compito come norme legislative le leggi che possono essere le più morali e le più alte nella sfera religiosa, ma che non debbono assolutamente assumersi a criterio direttivo in materia prettamente civile, come quelle le quali piuttosto che informarsi ai bisogni realmente sentiti in una data epoca ed ai sentimenti predominanti in un popolo, s'informano astrattamente a principi derivanti dal dogma ed inevitabili (1).

zioni di potenza in cui si trova da noi la Chiesa cattolica, vorrebbe che si sostituisse colla formula espressa da Ceresole nell'Assemblea Nazionale Svizzera: *Coscienza libera in libero Stato*, e dice: « la Chiesa non dev'essere soggetta allo Stato. D'altra parte, ora la Chiesa non dev'essere libera nello Stato, nè separata da esso. Non rimane quindi che mettere da banda addirittura l'idea di una Chiesa quale potere nello Stato, poichè il potere della Chiesa, per essere sovrano, è quel ch'essa intende, e di fronte allo Stato invece, poteri di questa natura non ve ne debbono essere, come quelli che usurperebbero la sovranità dello Stato stesso. Ciò che importa di far libero, d'altronde, non è già la Chiesa in generale, nè sono le sue forme particolari o chiese singole, sibbene la coscienza personale. Ogni franchigia che non abbia per iscopo la libertà di coscienza, è una violazione della libertà, un privilegio, del quale non esitano a profittare tutti coloro, individui, classi, caste o poteri, che si fanno innanzi come tutori, solleciti, o del diritto della religione, o del diritto dello Stato ». (BRUSA, *Introduzione alle Lezioni di Diritto costituzionale* del Casanova, 3ª ediz., pag. xxxviii).

(1) Basta a conferma di questo, onde dimostrare a quali principi si ispiri la Chiesa nel legiferare in tale materia, che io riporti i canoni del Concilio di Trento relativi al matrimonio e che io traduco testualmente:

Canone I. — Se alcuno dirà che il Matrimonio non sia veramente e propriamente uno dei sette Sacramenti della Legge Evangelica istituito da Cristo Signore, ma inventato nella Chiesa dagli uomini, nè che conferisca la grazia; sia scomunicato.

Canone II. — Se alcuno dirà essere lecito ai cristiani avere nello stesso tempo molte mogli, nè questo essere da alcuna legge divina vietato; sia scomunicato.

Canone III. — Se alcuno dirà che impediscano il matrimonio da contrarsi o che annullino quello già contratto solamente quei gradi di consan-



Nè vogliamo con ciò credere di meritare l'accusa di tendere solamente a laicizzare lo Stato, rigettando per sistema

guineità ed affinità indicati nel Levitico, nè che la Chiesa possa dispensare in alcuni di essi, o stabilire che altri molti impediscano e annullino; sia scomunicato.

Canone IV. — Se alcuno dirà che non fosse in potestà della Chiesa stabilire impedimenti annullanti il matrimonio o aver fallito nello stabilirli; sia scomunicato.

Canone V. — Se alcuno dirà che il vincolo matrimoniale possa sciogliersi a causa di eresia, o abitazione molesta, o assenza affettata del coniuge; sia scomunicato.

Canone VI. — Se alcuno dirà che non si annulli il matrimonio rato non consumato per la solenne professione religiosa di uno dei coniugi; sia scomunicato.

Canone VII. — Se alcuno dirà che erra la Chiesa, quando insegnò o insegna, secondo la Evangelica ed Apostolica Dottrina, che il vincolo matrimoniale non si sciogla per l'adulterio di uno dei coniugi, e che tanto l'uno quanto l'altro, anche l'innocente che non diede causa all'adulterio, non possa, l'altro coniuge vivente, contrarre un altro matrimonio; e che diviene adultero colui che, abbandonata l'adultera, si marita con altra e colei che, abbandonato l'adultero, si marita con altro; sia scomunicato.

Canone VIII. — Se alcuno dirà che la Chiesa erra quando decreta che possa farsi tra i coniugi separazione o di letto o di coabitazione per molte cause, per certo, o in certo tempo; sia scomunicato.

Canone IX. — Se alcuno dirà che i Chierici costituiti negli Ordini sacri, o i Regolari, che hanno fatto solenne professione di castità, possano contrarre matrimonio, ed essere valido quello contratto, non ostante la Ecclesiastica Legge ed il voto; o il contrario non essere altro che condannare il matrimonio; e che possano contrarre il matrimonio tutti coloro che sentano non avere la vocazione della castità, quantunque di questa abbiano fatto voto; sia scomunicato, imperocchè Dio non nega ciò a coloro che rettamente lo domandano, nè concede che noi veniamo tentati in modo superiore alle nostre forze.

Canone X. — Se alcuno dirà che lo stato di matrimonio sia da anteporsi a quello di verginità o celibato, e non essere miglior cosa e più beata rimanere in verginità o celibato, che unirsi in matrimonio; sia scomunicato.

Canone XI. — Se alcuno dirà che sia una superstizione tirannica la proibizione della solennità delle nozze in determinati tempi dell'anno, emanata dalla superstizione etnica; o disapproverà le benedizioni e le altre cerimonie che la Chiesa usa in esse; sia scomunicato.

Canone XII. — Se alcuno dirà che le controversie matrimoniali non appartengono al Giudici ecclesiastici; sia scomunicato.

e per abitudine antireligiosa tutto quanto ci viene dalla Chiesa, anche ciò che sarebbe ben fatto, solo perchè la Chiesa pure lo ordina. Nè è lecito credere che un ben pensante seguirebbe tale sistema, di voler abbattere e cambiare tutto quanto entra, oltrechè nell'ambito delle leggi civili, altresì in quello dei precetti religiosi. La Chiesa vieta tanto quanto la legge civile il furto, la falsa testimonianza, eppure non havvi alcuno il quale possa sognare che tali divieti abbiano ad essere dalla legge civile aboliti e debbasi stabilire che le disposizioni emananti dal potere sociale non vietino l'appropriarsi dell'altrui, o non condannino l'ingannare con false deposizioni la maestà sacra della giustizia.

Certo che sarebbe un pessimo ragionamento quello che portasse a fare una legge solo per ripicco contro il potere ecclesiastico e che perciò dicesse che il semplice fatto che una Chiesa dà il suo appoggio ad una istituzione del diritto civile è motivo perchè il potere sociale sancisca il contrario. « Perchè, come egregiamente afferma il professore Chironi, è cattivo modo di gettare i fondamenti della riforma del divorzio questo di proclamarlo un mezzo di rendere laico lo Stato; la legge non vuol essere affermazione teorica di un principio oramai indiscutibile, ma l'espressione di un bisogno effettivamente sentito » (1).

Lo Stato adunque deve rivolgere unicamente e solamente per la riforma che noi invochiamo lo studio alle istituzioni giuridiche ed alle condizioni sociali, nè curarsi di quanto possa essere bandito in nome di interessi che non lo riguardano; « nulla di peggiore tra le cause delle perturbazioni sociali delle leggi fatte unicamente per bandire principii, che, se esagerati, diventano affermazioni dottrinarie » (2).

Come d'altronde la Chiesa, rattenendosi nell'orbita della

(1) CHIRONI, *Relazione al III Congresso Giuridico Nazionale*, pag. 6.

(2) *Id.*, *id.*

propria missione spirituale, deve lasciare libere le mani nelle cose civili al potere civile, nè l'opera di questo incagliare con insane pressioni sull'animo di coloro che prestandole orecchio non sanno o non possono per malintesi scrupoli distinguere se o non essa ecceda dai limiti imposti dall'alto compito affidatole.

Ed ha torto la Chiesa quando si ritiene menomata nella sua libertà solo perchè lo Stato ha rivendicato i suoi diritti e pretende di legiferare nella materia che gli compete. La Chiesa è libera nell'adempimento della sua missione spirituale e fraintende la propria libertà, come tradisce i suoi interessi, quando vuole arrogarsi diritti che non le possono, e per l'indole sua e per l'indole dello Stato, spettare.

« Date alla Chiesa la libertà, osserva argutamente Brusa, e vedrete che nel modo in cui essa la comprende, la sua libertà è l'oppressione dei suoi proprii membri, e delle altre chiese, e dei cittadini e dello Stato. E quando le impedirete di giudicare della libertà propria, essa dirà che non è più libera affatto, che quella libertà che le fu data non è la libertà da essa voluta, e dirà che l'avete fatta sohiava » (1).

D'altronde non è molto lontano il tempo, ed è nel bel secolo decimonono che un pontefice (Pio IX) mandava la scomunica al professore Nepomuceno Nuytz dell'Università di Torino perchè aveva proclamato dall'alto della cattedra che il matrimonio deve considerarsi altresì sotto il riguardo civile, epperiò va regolato dalla società (2).

Le ragioni stesse che noi abbiamo espresse a riguardo dell'autorità civile, unica competente in fatto di legislazione matrimoniale costringitiva, troviamo altresì nel nostro giure scritto. Difatti nella relazione della Commissione Senatoria

(1) BRUSA, Introduzione alle *Lessioni di Diritto costituzionale* del Casanova, 2^a ediz., pag. xxxviii.

(2) GIURILATI, *Le leggi dell'amore*, 1881, pag. 376.

sul progetto del primo libro del Codice civile si legge: « La religione, pura emanazione dello spirito umano, vincolo sacro dell'uomo col suo Divino Autore, rifugge naturalmente da ogni coazione: tutti gli atti che essa prescrive ai suoi credenti non possono essere che spontanei, liberi ». Ebbene, il legislatore civile che ponga la essenza del suo matrimonio in un rito religioso, e fuori di esso non riconosca valido vincolo coniugale, non esercita egli sulle coscienze dei cittadini un'assurda pressione, non li costringe ad un atto di religione, ancorchè ripugni alle loro credenze? Molto saviamente diceva a questo proposito l'illustre Portalis che, « nel regolare il matrimonio, la legge civile non deve vedere che cittadini, come la religione non vede che credenti. Donde la conseguenza, che il matrimonio civile deve sussistere affatto indipendente e disgiunto dal matrimonio religioso. Le forme del primo possono essere imposte e comandate; quelle del secondo debbono essere lasciate libere alla coscienza dei contraenti. Si accosteranno agli altari quegli sposi che si sentano l'animo disposto a ricevere le sante benedizioni del loro sacerdote. Ma tutti i cittadini, senza distinzione di culto o di credenza, si debbono sottomettere, per essere marito e moglie in faccia alla società, alle norme e solennità che la legge civile prescrive. A questi principii altamente morali risponde pienamente il titolo del matrimonio. Esso regola tutta la materia matrimoniale, così le condizioni e le qualità richieste per contrarre il matrimonio, così le forme dell'atto e i suoi effetti nelle relazioni civili indipendentemente da qualunque culto dei contraenti; lasciando ad essi piena balia di rivestirlo di quelle cerimonie sacre che alle loro credenze corrispondono. Così la legge rivendica a Cesare ciò che è di Cesare e lascia alla Chiesa ciò che alla Chiesa appartiene » (1).

(1) *Raccolta di lavori preparatorii*, vol. I, pag. 139.

I sostenitori dell'indissolubilità del matrimonio dicono a questo proposito che si deve rispettare il sentimento religioso del popolo italiano e che quindi: essendo gli Italiani cattolici, non possono accettare ciò che è contrario ai dettami del cattolicesimo. In ciò, noi lo diciamo subito, una delle premesse è sbagliata e l'altra frutto di un colossale malinteso.

In primo luogo non è da credersi, per le ragioni più sopra addotte, che il legislatore nel dare una disposizione debba soverchiamente badare al sentimento religioso quando si trovi di fronte a necessità sociali imprescindibili; d'altra parte è affatto impossibile che in un governo costituzionale come il nostro possa costruirsi una legge senza tener conto di tale sentimento, poichè dovendo essere votata e deliberata dalla Camera contenente i mandatari del popolo italiano i quali riflettono perciò complessivamente le idee di questo, nell'accettazione di una legge vi è la presunzione quanto meno che tale legge sia l'espressione della volontà e del sentimento dei mandanti.

Quindi se fosse votata ed approvata dalla Camera legislativa la riforma del divorzio, non è più possibile, a meno di credere che i deputati non rappresentino in sintesi la volontà col voto dichiarata del popolo, temere che esista nella nazione in massima questa ripugnanza ad una istituzione inconciliabile colla fede religiosa della nazione stessa.

« Non conosce un popolo, non è degno di governarlo, chi non lo considera tale quale è, qualunque siano le cause che lo fanno essere e sentire ciò che egli è e sente in realtà; chi nelle dottrine sociologiche e nella legislazione mette le idee ed i sentimenti proprii, per quanto generali possano sembrare giusti, e fondati, in luogo di quelli di milioni di uomini che non ebbero la ventura di essere suoi scolari », osserva il più strenuo campione dell'indissolubilità del

matrimonio (1), ma a noi pare che col sistema attuale della creazione delle leggi l'osservazione del Gabba sia per lo meno superflua.

Sarebbe esatta, sarebbe giusta l'osservazione qualora attendesse alla compilazione dei precetti legislativi una mente sola, un governante indipendente; ma, nell'attuale regime costituzionale, in cui la legge è detta l'espressione della volontà generale dei consociati, non è serio, non è dignitoso credere che le disposizioni legislative, dopo essere passate al setaccio dei rappresentanti del popolo, possano esprimere idee e norme contrarie alla coscienza ed alla psicologia del popolo stesso. « I deputati infatti, scrive il Casanova, recano all'assemblea come a centro comune tutti i pensieri, tutti i sentimenti, tutti i desiderii, che vanno circolando per la massa del popolo..... Ciò che ad essi si domanda, non è già il proprio loro sentimento; si domanda che esprimano ciò che la ragione nazionale decide sulla controversia » (2).

E, dimostrato come la legge pel modo in cui è fatta non può, non fosse altro che per una legale presunzione, offendere il sentimento religioso dei consociati, vediamo quale sia questo sentimento ed in quale misura i consociati stessi accettino le massime della religione che il censimento ci dice essere quella della grande maggioranza dei cittadini italiani.

È certo anzitutto una ingenuità, come osserva il Marescalchi (3), più che il crederlo il voler far credere che tutti quelli i quali nella scheda del censimento si sono dichiarati cattolici apostolici romani, abbiano inteso di fare una vera e propria professione di fede. Si censirono

(1) GABBA, *Il Divorzio nella legislazione italiana*, 3^a ediz., pag. 34.

(2) CASANOVA, *Del Diritto costituzionale*, 1875, vol. II, pag. 324.

(3) MARESCALCHI, op. cit.

cattolici, perchè effettivamente, dovendo dichiararsi appartenenti ad una religione, non avrebbero saputo quale altra indicare; perchè nella grande maggioranza questi cittadini in fasce erano stati portati al fonte battesimale, che volenti o nolenti li aveva convertiti in cattolici; perchè divenuti adulti, tiepidi nella credenza ed incuranti di osservare i rigorosi precetti della loro religione, non si trovarono però mai di opinione così decisamente contraria al cattolicesimo da fare un'abiura, e certamente non si preoccupano se una legge leda più o meno apertamente il dogma. È vero, come afferma il Gabba (1), che questi non credenti sono costretti ad ogni tratto da molteplici e svariati legami a riguardi, a patteggiare e transigere, nelle forme o nella sostanza colla credenza dei veri cattolici osservanti, ma ciò non è nella patria nostra altro che frutto del senso morale essenzialmente pratico dell'italiano che, pensando come per nulla possa più pesare su di lui l'impero della Chiesa, che una volta era così potente, non badando molto alle forme esterne, si piega a certi atti formalitarii richiesti dal suo contatto con quelli che egli ritiene superstiziosi, pur di non turbare i proprii interessi ed il proprio ben vivere sociale: « Egli può, come ben descrive il Marscalchi (2), *santificare* le feste, e può ancora tenerle come giorni feriali: può chiedere per le sue nozze la benedizione del prete e può farne a meno: può far discendere sui suoi figli la grazia che apportano il Battesimo e la Cresima, e può a piacere limitarsi alla denuncia presso lo stato civile; può confortarsi nel culto dei suoi morti con l'aiuto della Chiesa, e può attenersi al solo cerimoniale civile. La sua fede, in una parola, è rispettata come la sua ragione: quale necessità ha egli dunque il citta-

(1) Op. cit., pag. 34.

(2) Op. cit., pag. 190.

dino in Italia, il quale sia nato cattolico, di iscriversi in altra confessione? ».

E sono i sentimenti religiosi di questi associati che si temono di ferire, è la profanazione di questi sentimenti religiosi nazionali « realtà positive e psicologiche della più grande importanza », che Carlo Francesco Gabba (1) fulmina colla sua penna incisiva, dicendo che « per qualunque via il divorzio penetri in una società cattolica, a poco a poco se ne diffonderà l'esempio nelle parti più sane, traendo seco dapprima il sacrificio della coscienza religiosa poi quello della coscienza morale, e infine il totale sovvertimento degli animi e dei costumi ».

Previsioni al certo non troppo rosee per la nostra povera patria, la quale però noi vediamo scritto, e nemmeno il professore Gabba può al tutto dissimularselo, tardi o tosto finirà per togliersi di dosso questa pece clericale che ancora la ammorba ed ammetterà il divorzio, ma creda pure il Gabba che il divorzio, per il fatto solo di essere contrario al dogma cattolico, non potrà produrre tanto sfacelo. Producesse forse sfacelo il matrimonio civile che si introdusse contro tutte le proteste della Chiesa che si ostinò sempre a vedere in questa giusta rivendicazione dello Stato non altro che la sanzione di un concubinato solo perchè le si toglieva in questo modo il monopolio di un così importante istituto? Anche allora si gridò allo sfacelo della patria, ed il conte Trabucco di Castagneto, arrabbiato oppositore del matrimonio civile, ebbe a dire in pieno Senato, durante una sfuriata contro coloro che sostenevano l'utile innovazione: « non rimane più che da stabilire il premio alle *fanciulle madri!* ».

(1) Op. cit., pag. 35.

IV.

Il concetto del matrimonio secondo il diritto moderno.

Ritenuto adunque come sia intenzione nostra di esaminare la importante questione del divorzio unicamente dal lato dei bisogni sociali ed a seconda del carattere giuridico dell'istituto-matrimonio senza preoccuparci momentaneamente della critica che altri possa farci fondandosi su argomenti religiosi, e dimostrato d'altra parte come sia inutile il preoccuparci soverchiamente dell'elemento del senso religioso che, se sarà potente ancora, potrà trionfare sempre nell'attuale regime costituzionale, vediamo quali siano le ragioni che in materia giuridica ed in materia sociale stanno a sostenere la riforma che noi invochiamo.

E, restringendoci poi ad esaminare il diritto italiano, nel quale noi vorremmo che tale istituto fosse introdotto, esaminiamo prima di ogni altra cosa quell'altro istituto al quale si attiene come strettamente collegato ed al quale deve essere, secondo noi, logicamente conseguente il divorzio; esaminiamo cioè il *matrimonio*.

Il matrimonio, — « unione dell'uomo con la donna allo scopo della mutua integrazione, nonchè della procreazione e della educazione dei figli » (1), — è da una parte, come essenzialmente basato sul reciproco consenso degli sposi, un contratto per eccellenza; dall'altra, come fondamento della famiglia, forza integrante dello Stato, è un'alta istituzione sociale.

Fu detto che quando si riuscisse a stabilire che il matrimonio è un contratto, la questione del divorzio sarebbe

(1) CHIRONI, *Istituzioni di Diritto civile*, vol. II, pag. 378.

trionfalmente risolta. Noi riteniamo che il matrimonio sia un contratto, e cionondimeno non reputiamo che la ragione della riforma, per cui siamo discesi in campo, debba per questo solo trionfare. Imperocchè, come abbiamo veduto, accanto al contratto nel matrimonio vi è un supremo interesse dello Stato, che può o non può accettare il divorzio discendente naturalmente dal concetto di contrattualità inerente alla società coniugale, epperò, esaminando questo interesse sociale occorre poter stabilire come anche esso sia tacitato, non sia leso dalla riforma cui noi tendiamo, imperocchè anche nei rapporti fra cittadino e Stato potrebbero applicarsi il *nemo locupletari debet cum alterius jactura*, e non saremo noi a volere il divorzio quando ci accorgessimo che questo lede i legittimi interessi dello Stato.

Occorre adunque stabilire, ciò che noi fin d'ora recisamente affermiamo, che all'interesse della società non è nocivo che in determinati casi il matrimonio, il quale in forza della propria contrattualità è passibile di risoluzione, possa sciogliersi.

In altre parole: stabilito come non ripugni, anzi sia inerente al concetto di contratto la risoluzione del medesimo, imperocchè, come afferma l'antica sapienza, *nihil tam naturale quam eo modo quo quidquid colligatum est, eo etiam modo dissolvi*, cercheremo di dimostrare come non sia nocivo allo Stato che il matrimonio civile in determinate circostanze possa risolversi.

Ciò detto, vediamo anzitutto come il matrimonio sia un contratto, ben inteso essendo pur sempre nello stesso tempo un'alta istituzione sociale.

(1) *Il matrimonio è un contratto civile, nel quale — Art. 1. Leg. del matrimonio civile. Julio 23 de 1859 — México.*

V.

Matrimonio e contratto.

Il contratto è definito dal nostro diritto positivo « l'accordo di due o più persone per costituire, regolare o sciogliere fra loro un vincolo giuridico ».

Quattro perciò sono gli elementi che debbono concorrere alla perfezione del contratto, e cioè: *a)* consenso; *b)* capacità a manifestarlo; e però ad obbligarsi; *c)* oggetto; *d)* causa (1).

Vediamo nel matrimonio se e come si trovino questi quattro elementi costitutivi.

Il consenso, riunione di due o più volontà sopra un determinato oggetto, è richiesto per la formazione del matrimonio; in questo i consensi di due persone si incontrano allo scopo di creare un vincolo giuridico, nè alcuno, fautore od avversario dell'indissolubilità del contratto, mai lo ha negato: *nuptias, diceva la scienza romana, non concubitus, sed consensus facit.* E certe giurisprudenze, come quella della Corte degli Stati Uniti Americani, possono permettere che per la validità delle nozze si tralascino tutte le solennità, tutte le forme, persino la celebrazione dello spozalizio davanti l'uffiziale pubblico, purchè consti del mutuo consenso (2).

Senza il consenso, l'accordo, non può dunque esistere il matrimonio, e finchè manca una delle volontà che si debbono riunire, l'altra può di regola ritirarsi non essendo fino a quel punto in niun modo vincolata. Ma, ciò che importa notare, si è che nel matrimonio il consenso non

(1) CHIRONI, *Istituzioni*, vol. II, § 283.

(2) O. SECHI, *Separazione o divorzio?* pag. 100.

è solamente richiesto *ad actum*, ma è richiesto altresì *ad substantiam*. « Nulla di più erroneo, scrive Alfonso Marescalchi, o per lo meno di così infondato quanto sostenere che il consenso è causa efficiente del matrimonio solo in quanto si forma ma non in quanto sussiste; che è soltanto introducente ma non conservante del matrimonio.

« Se v'ha contratto infatti in cui necessariamente il consenso deve permanere ed imporsi costantemente per la sua conservazione, questo è, più che ogni altro, il matrimonio. In tutti gli altri contratti il consenso determina le norme che li debbono regolare, e non ha quindi più occasione di manifestarsi se non per una riforma dei contratti stessi quando occorra o per la loro rescissione. Nel matrimonio all'incontro, sia che lo si riguardi dal suo lato materiale o lo si consideri dal lato morale, i contraenti, i coniugi cioè, procedono sempre o per mutuo consenso negli atti loro più intimi, o per il consenso del marito negli atti legali e pubblici; il quale consenso maritale non è più in effetti per la moglie che la cangiata patria potestà, cui si è bensì volontariamente assoggettata, consentendo al matrimonio, ma cui può sempre fare opposizione, quando creda di averne legittimo motivo, revocando così in effetto, per questa parte, il consenso dato nell'atto che contraeva il matrimonio ».

Ciò prova evidentemente che il consenso non è soltanto *introducente*, ma è ancora di più e necessariamente *conservante* (1)...

Ed è questo consenso, per così esprimerci, la miglior cosa dell'istituto matrimoniale. Non per altro che per il consenso il matrimonio è così diventato unione libera di persona e di cuori: non per altro che per esso scomparve la violenza brutta del ratto e la donna non fu più consi-

(1) MARESCALCHI, *op. cit.*, pag. 13.

derata cosa che il padre vendeva od altrimenti destinava secondo il proprio talento ad un uomo, il quale veniva per conseguenza logica ad essere arbitro assoluto nel tenere seco o ripudiare la moglie. Ed è appunto questo elemento il quale ha dato vita al matrimonio quale noi l'intendiamo: una unione libera di libera volontà, un negozio giuridico bilaterale.

Ed è appunto questo consenso che distingue la semplice promessa che non vincola, dal contratto.

La promessa non è altro, secondo la propria etimologia, che la proposizione, la proposta; è necessario per costituire il mutuo consenso che dà anima al contratto che a questa proposta segua l'accettazione; occorre che questa promessa sia una vera offerta di obbligazione (1).

Ciò che ci dà adito a parlare del secondo fra gli elementi che abbiamo enumerati quali costitutivi del contratto, della capacità cioè dei contraenti, imperocchè da persona che abbia tale capacità di obbligarsi solamente, e non da altri tale promessa può essere fatta validamente. Nessun dubbio che tale elemento, la capacità cioè dei contraenti, occorra altresì nell'istituto del matrimonio.

Imperocchè, come dice il Delvitto, « la capacità di contrattare non è se non un elemento della capacità giuridica in genere, la quale s'identifica addirittura col concetto della persona umana di fronte al diritto » (2).

Perciò, — qualunque persona, dice l'articolo 1105 del Codice civile, — può contrattare ove non sia dichiarata incapace dalla legge.

Le modalità e le restrizioni di questa capacità giuridica sono di ordine pubblico, il quale si ispira al suggerimento dell'interesse generale dei consociati. Vedremo ap-

(1) DELVITTO, *Commentario del Codice civile*, vol. IV, pag. 13.

(2) *Id.*, *id.*, vol. IV, pag. 35.

punto più innanzi se tale interesse possa consigliare allo Stato l'inibizione del divorzio in qualunque caso.

E veniamo così al terzo elemento necessario alla costituzione del contratto: la necessità dell'*oggetto*, della *materia contrattuale*.

Qui appunto ci attendono i nostri avversari e ci dicono che questa *materia contrattuale* è proprio quella che manca nel matrimonio, il quale perciò non è un contratto.

Vediamo la definizione del matrimonio: « il matrimonio è unione dell'uomo e della donna allo scopo della mutua integrazione, nonchè della procreazione e della educazione dei figli ». Non vediamo noi in tutto questo un contratto bilaterale per prestazione di servizi? Ora, questi mutui servizi bastano a costituire di per loro stessi la materia contrattuale (1), l'oggetto. Innegabilmente nel matrimonio la formola *facio ut facias* ha la pienissima sua attuazione e il diritto positivo è ripieno di obbligazioni dei coniugi fra di loro le quali vengono implicitamente accettate nell'atto stesso del matrimonio.

Così, per ambi i coniugi saranno la reciproca fedeltà, il vicendevole concorso, la convivenza, l'assistenza, l'educazione e mantenimento della prole; per il marito in special modo la protezione alla moglie, il riceverla e mantenerla nel suo domicilio; per la moglie il dovere di contribuire al mantenimento del marito se questo non ha mezzi sufficienti. Tutte queste sono obbligazioni che le parti si assumono all'atto dello spozalizio.

Ora, dice il Ricci (2), quando sia dubbio se una data convenzione costituisca, oppur no, un contratto, è d'uopo esaminare se alcuna delle parti abbia inteso, per effetto della medesima, assumere, oppur no, un'obbligazione.

(1) MARESCALCHI, *op. cit.*, pag. 21.

(2) RICCI, *Diritto civile*, vol. VI, pag. 9.

Lo sposo all'atto del matrimonio limita la propria libertà personale, assumendo un obbligo e dando così all'altro sposo il diritto di esigerne l'adempimento.

Quindi nella specie vi ha contratto, essendochè la convenzione ha generato tra le parti un rapporto giuridico.

« L'oggetto dell'obbligazione, scrive ancora lo stesso autore (1), è quello che il Codice designa quale oggetto del contratto » e, siccome l'obbligazione od il vincolo non consistono in altro se non in una diminuzione della nostra naturale libertà, così, siccome pure la nostra libertà è diminuita per la prestazione di una cosa o di un fatto, oppure per l'ommissione di un fatto che altrimenti potremmo compiere, ne vien di conseguenza che in queste prestazioni ed omissioni si deve scorgere quello che la legge chiama oggetto del contratto.

Abbiamo visto quali siano le prestazioni, ed al certo non del tutto spirituali solamente e d'affezione, cui sono tenuti i coniugi dal momento in cui si sono l'un l'altro consacrata la vita. Nè minori al certo sono le omissioni di certi fatti che altrimenti potrebbero compiere, cui i coniugi vanno incontro, nè credo possa essere utile o non superfluo il numerarle.

Ciò detto, passeremo infine all'ultimo degli elementi costitutivi del contratto, alla *causa obligandi*.

È naturale che nessuno pon mano all'attuazione di un vincolo giuridico, diminuisce la propria libertà personale, senza uno scopo, senza un fondamento, senza causa; e ciò tanto è vero che nel nostro diritto positivo il contratto è valido quantunque questa causa non ne sia espressa, anzi essa si presume sino a che non si provi il contrario (Cod. civ. art. 1120, 1121). Ma quale sarà questa causa nel nostro istituto, nel contratto chiamato matrimonio?

(1) *Id.*, *id.*, pag. 44.

Per effetto del contratto lo sposo ha voluto obbligarsi; l'obbligazione produce in colui che si obbliga una restrizione della sua libertà, un sacrificio; ora, gli uomini non s'impongono un sacrificio senza un perchè, senza un qualche cosa che valga a compensarli; dunque la causa dell'obbligazione è costituita appunto dal movente che ha indotto chi si è obbligato ad imporre una restrizione alla sua naturale libertà.

Come faremo per conoscere siffatto movente? Se il contratto è bilaterale, importando esso una reciproca obbligazione fra i contraenti, la restrizione della libertà impostasi da uno di essi è il movente della restrizione impostasi dall'altro, e in altri termini l'obbligazione dell'uno è causa dell'obbligazione dell'altro (1). Nel matrimonio i contraenti, i coniugi addivengono alla loro unione tratti dallo stesso movente, *allo scopo*, come dice la definizione, *della mutua integrazione e della educazione della prole*. Questa è veramente nel contratto matrimoniale *la causa obligandi*.

VI.

Esame di alcune obiezioni degli avversari.

Dimostrato così come il matrimonio contenga tutti gli elementi costitutivi del contratto, ci parrebbe di esser giunti a ciò che già il Mancini (2) affermava, che cioè per quanto siasi innalzato il matrimonio al grado di sacramento, cionondimeno non si può non riconoscere che il *substratum di esso* non è se non un contratto puro e semplice il quale si basa sul mutuo consenso dei coniugi.

(1) *Id.*, *id.*, pag. 53.

(2) Vedi MONFERINI, *Il Divorzio*, pag. 11.

Ma, prima di procedere nel nostro cammino, esaminiamo quali siano le obiezioni che a riguardo di quanto abbiamo fin qui affermato ci oppongono i nostri avversari.

Alcuni non vogliono riconoscere il carattere contrattuale nel matrimonio perchè questo, essi dicono, non è passibile di condizioni.

Ciò sarebbe vero quando si affermasse che il matrimonio non può comportare condizioni *ad arbitrium* dei singoli, perchè ciò non è concesso dallo Stato, e ne vedremo più avanti il perchè, ma non si può negare che al matrimonio si addivenga sotto l'imperio di certe condizioni. Anzi, noi diremo, queste condizioni vi sono sempre nel contratto-matrimonio: esse sono tutte quelle che stanno scritte nel nostro diritto positivo, e furono scritte preventivamente nelle nostre leggi e sono eguali per tutti, nè è possibile sostituirle con altre o cambiarle. Ed il consenso è appunto richiesto non per l'atto del matrimonio in se stesso, ma per le condizioni che vi sono poste dalle leggi, pei doveri che sono inerenti e conseguenti ad esso.

E col consenso i coniugi accettano queste condizioni imposte dal potere sociale ed è come se essi stessi le avessero stipulate, poichè il matrimonio implica un tacito sottomettersi ad esse che perciò debbono poi essere osservate.

Altri invece dicono che il matrimonio, ammesso pure che sia un contratto, sarebbe sempre un contratto di speciale natura cui non si possono applicare le regole che disciplinano gli altri contratti. Anzitutto, essi dicono, il matrimonio si contrae con animo di non scioglierlo, in uno spirito di perpetuità, epperò non può, essendo fondato su queste basi, essere se non indissolubile.

L'indissolubilità, noi diremo, è la più alta idealità del matrimonio, poichè a questo si addivene con animo di continuarlo per tutta la vita, come la speranza della felicità proveniente dal matrimonio stesso è quella che anima

a compierlo, ma, diremo pure, l'indissolubilità è una obbligazione condizionale che le due parti, i coniugi, contraggono l'una verso l'altra.

Lo scopo del matrimonio è la mutua integrazione dei coniugi, onde, l'avverarsi del contrario è condizione risolutiva, la quale è sempre sottintesa nei contratti bilaterali pel caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione. Il matrimonio, il quale invece di arrecare soddisfazioni e gioie apporta dolori e guai insopportabili, non produce certamente la mutua integrazione dei coniugi, ma bensì il contrario, la condizione risolutiva.

Ora, di questi due coniugi, quello che rappresenta la parte danneggiata, verso del quale cioè non fu eseguita l'obbligazione, si trova in diritto di costringere l'altro coniuge all'adempimento del contratto, all'esecuzione della sua obbligazione, o di domandare lo scioglimento del contratto, della società coniugale (Cod. civ. art. 1165). E questo, a fil di fogica giuridica; in pratica si potrà poi esaminare quali siano i casi nei quali debbasi dal potere civile ritenere che il matrimonio non ha potuto o non può raggiungere il suo scopo e conseguentemente quali siano le cause che debbano e possano originare e giustificare il divorzio.

Dovranno rispettarsi in tutto ciò, beninteso, tutte le ragioni, e tutti gli interessi della società; non si dovrà domandare la riforma se non per quei pochi casi in cui, senza danno a sè ed alla sua compagine lo Stato può concedere che riprendano tutta intiera la propria libertà e divengano l'una all'altra estranee due persone cui il sacrificio di parte della propria libertà nel legame matrimoniale non arreca loro che svantaggi materiali e morali accompagnati molte volte da scandali rovinosi e da ingiuste vergogne per parenti, per figli innocenti.

Una terza obiezione, antica e grave in apparenza, ma

che non resiste assolutamente all'esame di una critica seria e giuridica, è quella del Portalis (1) e dei suoi seguaci.

Essi, non potendo negare il carattere di contrattualità informante l'istituto del matrimonio, cambiano addirittura l'essenza del contratto, e del matrimonio fanno un contratto in cui troviamo tre parti che stipulano: il marito, la moglie ed i figli rappresentati dall'autorità.

Sarebbe in nome di questo mandante non esistente ancora e non sempre possibile che lo Stato ha diritto di intervenire proibendo che si dissolva l'unione di un uomo e di una donna che si legano in società coniugale.

Diciamo subito che quando pure si riuscisse giuridicamente a dimostrare che nel contratto matrimoniale si deve vedere questo terzo contraente, noi non ci daremmo ancora per vinti, potendo dimostrare che l'interesse di questo contraente, pel quale l'autorità si fa rappresentante, non esige la indissolubilità del vincolo coniugale.

Ma, analizzando in diritto, vediamo non meno quale absurdità giuridica sia quella sostenuta dal Portalis.

Questo terzo contraente, questi figli possibili possono non sopravvenire.

Allora l'impegno, che, se contratto in tre non può essere rotto da due in pregiudizio del terzo, non essendovi questo terzo non ha più ragion d'essere e non essendosi conseguentemente nessuno interesse da ledere, possono, gli altri due, arbitri soli delle proprie convenienze, sciogliere il vincolo.

Quindi il divorzio viene giuridicamente ad essere ammesso pei coniugi senza prole. Come può il Portalis, seguendo la sua teoria, venire a negare questo? Ma, d'altra parte, se sussiste il contratto così come dallo scrittore francese viene formulato, perchè si permette poi, pur

(1) *Rapport à la Chambre de Paris, 1832.*

potendo sussistere in contrario l'interesse dei figli minori, il passare a seconde nozze dei vedovi? Perchè permettere a coloro, il cui vincolo fu rotto dalla morte, di passare a nuovo matrimonio e non fare uguale permissione a coloro il cui vincolo fu rotto irreparabilmente dall'adulterio, dall'abbandono, da una condanna all'ergastolo?

Perchè premunire i figli contro i matrimoni disciolti e non premunirli contro quelli male riusciti?; perchè condannare nell'interesse ancora incerto dei figli i genitori al dolore, alla disperazione?

E che dire di questo terzo che stipula in un contratto senza esprimere il proprio consenso? Imperocchè non ci si verrà certamente a dire che tengono luogo di consenso le garanzie e le forme che lo Stato prescrive per la celebrazione del matrimonio.

Consenso è quello che può anzitutto influire sulla scelta della parte con cui avviare trattative per un dato contratto, ciò che lo Stato non può fare.

Può forse l'autorità pubblica impedire ad un uomo di unirsi ad una donna di moralità equivoca perchè questa moglie difficilmente attenderà nel modo dovuto all'allevamento ed educazione dei figli, perchè lascerà a questi, ledendo il loro interesse, un nome non onorato? E come adempie lo Stato alla sua missione di tutore del preteso interesse dei figli nascituri, quando vediamo che tutto il diritto positivo è ripieno di norme, di garanzie per l'indipendenza del consenso dei genitori, e solo dopo, tardivamente, viene a proibire a questi di divorziare, mentre loro permette di separarsi, di essere libertini, di sciupare il patrimonio che dovrebbe invece servire al soddisfacimento dei giusti bisogni dei figli stessi?

E se tale consenso l'autorità non può supplire, dovremo noi ritenere che si sia contrattato contro una parte che non consentiva? « Si attribuisca puranco al matri-

monio il carattere di un contratto speciale, osserva il Mareschalchi (1), gli si dia pure la maggior solennità possibile, se ne elevino quanto più si possa gli intenti, ma finchè la sua base sarà il *consenso* dei coniugi, non si può mantenere una mostruosità giuridica e sociale quale si è quella di un *contratto* formato da due volontà determinanti, le quali sono costrette a restare eternamente vincolate non alla volontà di un terzo, che potrebbe offrire qualche modo di soluzione, ma al *preteso* interesse di questo terzo ».

E lo sbaglio della teoria del Portalis nasce dalla confusione che esso fece dei due concetti, del matrimonio e della paternità; « che sono appunto, per rispetto alla società, due fasi di una stessa condizione giuridica dell'individuo, ma che danno origine a due relazioni ben distinte; quella dei coniugi fra loro, e quella dei coniugi coi figli, tanto che entrambe possono sussistere indipendenti, come nel fatto producono due potestà differenti: la potestà maritale e la potestà paterna » (2).

La paternità impone ai genitori determinati doveri, ma non per questo muta i rapporti che esistono fra i coniugi. Rimangono sempre, anche quando il matrimonio è disciolto, questi vincoli di padre e figlio per ciascuno dei coniugi coi figli, e rimane solo a vedere, ciò che faremo più appresso, se ai figli in casi determinati sia più giovevole che i genitori rimangano a dispetto di tutto uniti anche con solo vincolo fittizio o se loro non convenga piuttosto, per la tranquillità, la morale e l'interesse, che i loro genitori possano divenire fra di loro estranei e passare susseguentemente a nuovo matrimonio.

(1) Op. cit., pag. 32.

(2) Ib., *id.*, pag. 32.

VII.

Il matrimonio nel nostro diritto positivo.

Da quanto abbiamo enunciato ci pare possa ritenersi dimostrato che il matrimonio, per quanto sia altresì una istituzione di supremo interesse sociale, è pur sempre un contratto nel senso giuridico della parola.

Dobbiamo ora vedere se il nostro diritto positivo lo consideri realmente tale; passando poi ad esaminare se, come noi tentiamo di affermare, il divorzio sia realmente una conseguenza logica, un corollario immediato del matrimonio civile, così come noi l'abbiamo considerato.

Il nostro Codice non definisce il matrimonio, epperò noi non possiamo dire che esso lo chiami esplicitamente un contratto. Ma se noi esaminiamo la motivazione, per così esprimerci in termine curialesco, il *substratum* che sta a fondamento della istituzione civile legalmente circoscritta, noi troveremo che precisamente dal nostro diritto il matrimonio è considerato nelle sue due entità: contratto ed istituzione sociale.

« Si è detto (così si esprimeva il ministro guardasigilli presentando al Senato del Regno il progetto del primo libro del Codice civile), che il matrimonio sia un contratto; e se con questa proposizione si è voluto dire che nel matrimonio vi siano alcune condizioni, le quali si verificano pure in altri contratti, si è detto il vero: ma si cade in errore quando con quella proposizione si voglia intendere che il matrimonio non sia altra cosa che un contratto. Nella coscienza di tutti gli uomini sono stati e saranno essenzialmente distinti questi due fatti, la vendita di un podere e il matrimonio. Il matrimonio è un'alta

monio il carattere di un contratto speciale, osserva il Mareschalchi (1), gli si dia pure la maggior solennità possibile, se ne elevino quanto più si possa gli intenti, ma finchè la sua base sarà il *consenso* dei coniugi, non si può mantenere una mostruosità giuridica e sociale quale si è quella di un *contratto* formato da due volontà determinanti, le quali sono costrette a restare eternamente vincolate non alla volontà di un terzo, che potrebbe offrire qualche modo di soluzione, ma al *preteso* interesse di questo terzo ».

E lo sbaglio della teoria del Portalis nasce dalla confusione che esso fece dei due concetti, del matrimonio e della paternità; « che sono appunto, per rispetto alla società, due fasi di una stessa condizione giuridica dell'individuo, ma che danno origine a due relazioni ben distinte; quella dei coniugi fra loro, e quella dei coniugi coi figli, tanto che entrambe possono sussistere indipendenti, come nel fatto producono due potestà differenti: la potestà maritale e la potestà paterna » (2).

La paternità impone ai genitori determinati doveri, ma non per questo muta i rapporti che esistono fra i coniugi. Rimangono sempre, anche quando il matrimonio è disciolto, questi vincoli di padre e figlio per ciascuno dei coniugi coi figli, e rimane solo a vedere, ciò che faremo più appresso, se ai figli in casi determinati sia più giovevole che i genitori rimangano a dispetto di tutto uniti anche con solo vincolo fittizio o se loro non convenga piuttosto, per la tranquillità, la morale e l'interesse, che i loro genitori possano divenire fra di loro estranei e passare susseguentemente a nuovo matrimonio.

(1) Op. cit., pag. 32.

(2) Ib., *id.*, pag. 32.

VII.

Il matrimonio nel nostro diritto positivo.

Da quanto abbiamo enunciato ci pare possa ritenersi dimostrato che il matrimonio, per quanto sia altresì una istituzione di supremo interesse sociale, è pur sempre un contratto nel senso giuridico della parola.

Dobbiamo ora vedere se il nostro diritto positivo lo consideri realmente tale; passando poi ad esaminare se, come noi tentiamo di affermare, il divorzio sia realmente una conseguenza logica, un corollario immediato del matrimonio civile, così come noi l'abbiamo considerato.

Il nostro Codice non definisce il matrimonio, epperò noi non possiamo dire che esso lo chiami esplicitamente un contratto. Ma se noi esaminiamo la motivazione, per così esprimerci in termine curialesco, il *substratum* che sta a fondamento della istituzione civile legalmente circoscritta, noi troveremo che precisamente dal nostro diritto il matrimonio è considerato nelle sue due entità: contratto ed istituzione sociale.

« Si è detto (così si esprimeva il ministro guardasigilli presentando al Senato del Regno il progetto del primo libro del Codice civile), che il matrimonio sia un contratto; e se con questa proposizione si è voluto dire che nel matrimonio vi siano alcune condizioni, le quali si verificano pure in altri contratti, si è detto il vero: ma si cade in errore quando con quella proposizione si voglia intendere che il matrimonio non sia altra cosa che un contratto. Nella coscienza di tutti gli uomini sono stati e saranno essenzialmente distinti questi due fatti, la vendita di un podere e il matrimonio. Il matrimonio è un'alta

istituzione sociale che cade sotto le prescrizioni dello Stato » (1).

Il guardasigilli adunque non nega che il matrimonio sia un contratto, per quanto affermi che non è contratto solamente, ma altresì istituzione sociale. A noi non preme dimostrare che sia o non un contratto come gli altri, come ad esempio il contratto di compra-vendita o quello di società; ci basta per dedurre le nostre conseguenze giuridiche che il matrimonio sia realmente un contratto, cioè un accordo di due persone per costituire, regolare o sciogliere fra loro un vincolo giuridico.

Stabilito questo, noi potremo sempre dire che per se stesso, facendo astrazione da ogni interesse sociale, il matrimonio ha una costituzione giuridica tale che può essere passivo di scioglimento. Resta poi a vedere se all'interesse della società, al quale certamente deve aversi riguardo prima ancora che alla natura stessa dell'istituto giuridico, sia veramente nocevole questo scioglimento in alcune determinate circostanze.

Il Ricci dice: « Essendo il matrimonio un atto contrattuale, il principio di ragione costituente *gius commune*, esige ch'esso possa disciogliersi allo stesso modo con cui s'è contratto.

Ma il legislatore non vede solo nel matrimonio un contratto, vi scorge eziandio un'istituzione sociale, e, sacrificando il diritto privato alla ragione della pubblica utilità o del pubblico interesse, dichiara indissolubile il matrimonio tranne la morte di uno dei coniugi (2).

Ma al Ricci noi osserveremo appunto, che, per quanto giustissime le premesse, la conclusione cui perviene non è, come subito apparirebbe, la conseguenza necessaria delle

(1) *Raccolta di lavori parlamentari*, vol. I, pag. 8 e 9.

(2) Ricci, *op. cit.*, 1877, vol. I, § 218.

medesime. Il semplice fatto di essere il matrimonio oltrechè un contratto altresì un'istituzione sociale, non vuol significare che sia necessario altresì appunto per questo che il contratto non possa sciogliersi. In molti, in moltissimi casi l'interesse pubblico può non ostare all'interesse privato dei cittadini, e finchè non si dimostri questa diversità d'interesse, non si può affermare che l'interesse privato debba fermarsi solo perchè ad esso si accoppia una istituzione sociale. Perchè sia di pubblica utilità, di pubblico interesse che il matrimonio sia indissolubile, il Ricci non dice; e per il momento, non fosse altro che in omaggio al proverbio *gratis negatur, gratis adfermat*, noi possiamo dire che l'indissolubilità in tutti i casi il pubblico interesse non richiede; in seguito lo dimostreremo.

Intanto, stabilito che il matrimonio è *contratto* e che il nostro diritto positivo gli riconosce tale qualità, vediamo come il divorzio sia un portato naturale, una conseguenza necessaria del matrimonio.

Non occorre avvertire come, parlando di matrimonio, intendiamo sempre parlare di matrimonio civile, unico che noi, studiosi della questione dal lato giuridico e sociale, possiamo considerare come vero ed avente importanza nell'ordinamento sociale.

Il rito civile basta perchè il matrimonio produca i suoi effetti di fronte alle leggi civili, ed al legislatore punto interessa se l'atto civile sia stato, oppure no, preceduto e susseguito dall'atto religioso. « Può il matrimonio, dice il progetto presentato al Senato, avere una sanzione più alta, la religiosa; ma questa è fuori della competenza dello Stato ».

Ora, ritornando al concetto che vogliamo esaminare e da cui ci siamo un istante separati per l'opportuno avvertimento che volemmo fare, ripeteremo subito che il divorzio è una conseguenza legale del matrimonio: *nihil tam natu-*

rale quam eo modo quo quidquid colligatum est eo etiam modo dissolvi. Ed un atleta del diritto, l'illustre Savigny, che fra parentesi è un fautore del matrimonio religioso, non può fare a meno di riconoscerlo: « le mariage civil, egli scriveva in una lettera al conte Sclopis, dans son développement naturel mène nécessairement à l'admission du divorce, le plus illimité, car au point de vue juridique il n'y a rien à redire que le contrat matrimonial soit dissous pour la simple volonté des deux époux ».

Può darsi benissimo, come alcuno dice, che tale ed altre consimili affermazioni non siano state dette in favore del divorzio, ma solamente protestando contro l'istituzione del matrimonio civile che si riteneva dai conservatori come un male, ma sta sempre il fatto indiscutibile che le loro espressioni dimostrano essere il divorzio logica conseguenza del matrimonio civile. Aver ammesso questo e non voler ammettere il suo derivato è una incongruenza patente ed agire antiggiuridico. Ora, che è ammesso il matrimonio civile, se conseguenza ne è il divorzio, è vano illudersi.

Il legislatore, che nella via delle riforme si ferma a mezzo cammino, compie opera inutile e dannosa.

Approvato e data sanzione ad un determinato istituto, è d'uopo ed è necessità giuridica andare sino al fondo, rattenendosi solamente laddove un'altra necessità maggiore, un interesse più forte, come l'ordine sociale, esigerà che si opponga un argine.

Discuteremo in seguito quale sia questo argine che deve rattenere il diritto libero nella sua marcia gloriosa alla conquista del proprio terreno. Possono essere realtà dell'oggi le illusioni dell'ieri, e l'umanità nelle sue istituzioni cammina trionfalmente alla conquista delle proprie libertà.

Non per altro si combattè così strenuamente l'istituzione del matrimonio civile alla Camera ed al Senato se non perchè si prevedeva che il matrimonio civile avrebbe

avuto logicamente per suo seguace il divorzio, questo fantasma che impaurisce le anime clericali.

« Il divorzio, disse il senatore Ghiglini nella tornata del 18 marzo 1865, è un portato legale del matrimonio secolarizzato. Se la società coniugale deve esistere in virtù di un semplice contratto, perchè non potrà sciogliersi anche col mutuo consenso delle parti ?

« Donde trarrà la legge la forza che basti per imprimere a questo contratto un carattere d'indissolubilità che non è proprio della sua essenza ?

« Senza essere illogici, non si può sconsecrare il matrimonio e non permettere il divorzio ».

Ed un altro senatore, il Mameli, il giorno prima che il suo collega Ghiglini e nella stessa discussione, aveva già energicamente affermato: « Se voi non ammettete l'indissolubilità del matrimonio che come istituzione puramente umana, disposizione di legge civile, senza appoggiarvi al diritto divino, che è sempre immutabile, altro non potete che aprire la via al divorzio, come più conforme alla ragione contrattuale, alla regola di diritto; *unum quodque dissolvitur eodem modo quo colligatum est* ».

Ed in seguito ancora, uno dei più arrabbiati conservatori ed oppositori del matrimonio civile, il senatore Trabucco conte di Castagnetto, in quell'alto Consesso il 21 marzo 1865 dichiarò esplicitamente: « il matrimonio civile, come contratto, deve avere per conseguenza la possibilità del divorzio. L'indissolubilità d'un matrimonio civile è la massima delle tirannie, e consacra la immoralità ».

Ma vi ha di più: nella « Dichiarazione dell'Episcopato dell'Umbria sul Progetto del matrimonio civile » (1) autore della quale è colui che attualmente siede sulla cattedra di San Pietro e che nel 1861 era vescovo di Perugia, noi leg-

(1) BENCINI, Firenze, 1861.

giamo : « La sola legge civile non basta da per sè ad impedire i divorzi.

« Ridotto il matrimonio alle sole proporzioni di un contratto, si vedrà astretta dalla natura delle cose ad ammettere, presto o tardi, la possibilità di scioglimento e sanzionarne eziandio le cause.

« Reso legale il divorzio, non può la legge civile che permettere ai prosciolti coniugi di passare ad altro connubio ».

Parole queste preziose che il capo della Cristianità non ha sconfessate ancora e che dovrebbero indurre i cattolici tutti a combattere non il divorzio indipendentemente da altro istituto od in nome di principii giuridici, ma ancora e solo il matrimonio civile che ne è la genesi naturale, come afferma la stessa infallibilità del papa, il quale però, quando ragiona col cervello e non col dogma, dice pure delle grandi verità.

Ma il dogma fa traviare la questione. Dio, dicono i fedeli che vogliono legiferare nel mondo secondo le parabole del Vangelo ed i versetti della Bibbia, Dio non permette il divorzio : *homo non separet quod Deus coniunxit*, e con queste parole la legge è fatta e tutti debbono ad essa inchinarsi. Cristo, che è Dio, ha parlato e non è lecito discutere ; fra dieci secoli la norma sarà ancora tale e quale. Che importa alla Chiesa che i tempi possano cambiare ; che ne sa lei della legge di evoluzione ?

Qualcuno discute contro la Chiesa e dice che nel *Deuteronomio* sta scritto : « Se un uomo prende moglie e la tiene seco, ma ella non è amata da lui per qualche cosa turpe, scriverà un libretto di repudio e porrà in mano di lei, e la manderà via da sua casa » ; e che Cristo non avrebbe precisamente detto ai Farisei (in San Matteo) il semplice « ciò che Dio ha congiunto l'uomo non separi » cioè che in qualunque contingente non debbano i coniugi

divorziare, poichè avrebbe fatta una eccezione pei casi di adulterio. Ma il Concilio di Trento ha proclamato l'indissolubilità inesorabile e nessuno osi aprire l'empia bocca a protestare. Che importa al clero dei bisogni sociali, delle necessità individuali, che monta se una donna abbandonata e tradita, a causa del nessun appoggio derivantele dal non poter convolare a nuove nozze percorrerà tutta intiera la via del disonore ; che un uomo per mancanza del lume tutelare della casa che è la sposa darà triste esempio ai figli, e dilapiderà loro il patrimonio ? la legge canonica ciò non ascolta. Non vi è obiezione che tenga : l'indissolubilità del matrimonio fu istituita da Dio e basta. Ecco, come con fantastica e sdoleinata poesia ce la descrive il membro dell'Accademia degli Arcadi, l'abate Vidieu :

« E da ultimo, Iddio istituì il matrimonio indissolubile. Durante il sonno profondo del primo uomo Egli mise mano alla parte di lui più pura, più vitale, più sacra, al cuore ; e con una costa che gli strappò diede forma e membra a quell'essere prodigioso, ch'era per diventare strumento, e delle rovine più disastrose, e delle grandezze più sublimi del genere umano.

« Egli formò quella mirabile creatura che porterà i nomi capaci di commovere l'umanità : vergine, sorella, sposa, madre.

« Quando l'uomo, appena desto, se la vide al fianco, intonò subito il cantico immortale : Questo adesso è osso delle mie ossa, e carne della mia carne... E queste parole che allora risuonarono alla presenza di Dio, come un inno di tenerezza indicibile, sono diventate, non mi perito ad affermarlo, il terrestre vangelo degli affetti umani. — La perpetuità del matrimonio, voluta da Dio, dai suoi decreti eterni, dalla sua sapienza, dal suo amore, è la sorgente della pace e della felicità, è il sole si può dire che illumina la famiglia.

« La famiglia che ha per fondamento il matrimonio, quale Iddio lo ha istituito, diventa un tempio sacro, un santuario misterioso e caro, del quale due cuori uniti sono l'altare » (1).

Ora, dobbiamo noi contro questi argomenti concedere l'onore della discussione o non piuttosto usare la sferza che il Dumas figlio nasconde fra l'umorismo del suo stile?

Ecco come l'arguto scrittore parigino risponde a queste parole del Vidieu:

« Davvero, signor abate, che fa meraviglia e anche un po' vergogna, che ai nostri tempi s'abbia a rispondere ancora ad argomenti come quelli che ho citati; ma che farci? Ella vuol così, e tiriamo avanti.

« No, signor mio; sto con lei, che Dio non ha istituita che l'unione dell'uomo colla donna; ma ciò è stato solo perchè egli doveva sapere, anzi sapeva, data la natura dell'uomo e della donna, quale gli fu manifestata di buon'ora dal peccato, che il divorzio sarebbe venuto da sè dietro al matrimonio, quando un certo numero di uomini e di donne avrebbe popolata la terra. Gli è quel che Voltaire, — non mi piglierei la licenza di parlare di lui, se non avessi visto ch'ella non si fa scrupolo di citarlo dove le pare che abbia detto cosa giovevole ai suoi argomenti, — gli è quello, dicevo, che Voltaire esprime argutamente con queste parole: « Il divorzio porta, probabilmente, la stessa data, su per giù, del matrimonio. Tuttavia penso che il matrimonio sia venuto alcune settimane prima ».

« Eppure Voltaire è in errore. Fra la data del matri-

(1) VIDIEU, *Famille et divorce*, 1879. — È il libro in cui si contengono, come dice A. Dumas figlio, tutti gli argomenti teologici dei nostri avversari. Per verità altri argomenti non vi sono, trovandosi i Francesi allora (1879) ancora sotto il peso dei considerandi del voto del 1816, anno in cui era stato in Francia abolito il divorzio precisamente per togliere il dissidio che con esso esisteva fra le leggi civili e le religiose.

monio e quella del divorzio son corse più che alcune settimane. Non v'ha nessun indizio che il primo marito abbia domandato il divorzio dalla prima moglie. Ma se Adamo non ha invocato il divorzio, ciò è stato per una ragione assai semplice, ossia perchè non c'era allora sulla terra altra donna che la sua, e gli bisognava perciò starsi pago di quella, con tutto che avesse le sue brave ragioni per lasciarla e domandarne un'altra a Dio. Una compagna che vi fa perdere il paradiso, la virtù, la felicità e l'eternità della vita, si meritava dieci volte, non una, che il marito la ripudiasse, e la rimandasse a quel serpente, a cui era stato troppo facile e spiccio il mettere in compromesso e il corrompere l'opera mirabile, e nelle sue origini tanto ben compiuta, del Creatore » (1).

VIII.

Il matrimonio ed il divorzio considerati sotto l'aspetto sociale.

Ma, a parte lo scherzo; esaminato come il matrimonio sia un vero contratto e come da questo carattere contrattuale derivi giuridicamente ai contraenti il diritto di divorzio, analizziamo l'altro aspetto sotto cui si presenta il matrimonio, dal lato cioè che il matrimonio è altresì una istituzione sociale e cerchiamo di stabilire se per questo altro aspetto sia tale che debba restare sempre ed in qualunque caso indissolubile.

E per parlare di ciò, dobbiamo rifarci addietro e parlare della creazione della sovranità dello Stato, cioè vedere come si crei, come si origini l'autorità che nello Stato impera.

Questa origine della sovranità, come già abbiamo visto

(1) DUMAS figlio, *La questione del divorzio*.

« La famiglia che ha per fondamento il matrimonio, quale Iddio lo ha istituito, diventa un tempio sacro, un santuario misterioso e caro, del quale due cuori uniti sono l'altare » (1).

Ora, dobbiamo noi contro questi argomenti concedere l'onore della discussione o non piuttosto usare la sferza che il Dumas figlio nasconde fra l'umorismo del suo stile?

Ecco come l'arguto scrittore parigino risponde a queste parole del Vidieu:

« Davvero, signor abate, che fa meraviglia e anche un po' vergogna, che ai nostri tempi s'abbia a rispondere ancora ad argomenti come quelli che ho citati; ma che farci? Ella vuol così, e tiriamo avanti.

« No, signor mio; sto con lei, che Dio non ha istituita che l'unione dell'uomo colla donna; ma ciò è stato solo perchè egli doveva sapere, anzi sapeva, data la natura dell'uomo e della donna, quale gli fu manifestata di buon'ora dal peccato, che il divorzio sarebbe venuto da sè dietro al matrimonio, quando un certo numero di uomini e di donne avrebbe popolata la terra. Gli è quel che Voltaire, — non mi piglierei la licenza di parlare di lui, se non avessi visto ch'ella non si fa scrupolo di citarlo dove le pare che abbia detto cosa giovevole ai suoi argomenti, — gli è quello, dicevo, che Voltaire esprime argutamente con queste parole: « Il divorzio porta, probabilmente, la stessa data, su per giù, del matrimonio. Tuttavia penso che il matrimonio sia venuto alcune settimane prima ».

« Eppure Voltaire è in errore. Fra la data del matri-

(1) VIDIEU, *Famille et divorce*, 1879. — È il libro in cui si contengono, come dice A. Dumas figlio, tutti gli argomenti teologici dei nostri avversari. Per verità altri argomenti non vi sono, trovandosi i Francesi allora (1879) ancora sotto il peso dei considerandi del voto del 1816, anno in cui era stato in Francia abolito il divorzio precisamente per togliere il dissidio che con esso esisteva fra le leggi civili e le religiose.

monio e quella del divorzio son corse più che alcune settimane. Non v'ha nessun indizio che il primo marito abbia domandato il divorzio dalla prima moglie. Ma se Adamo non ha invocato il divorzio, ciò è stato per una ragione assai semplice, ossia perchè non c'era allora sulla terra altra donna che la sua, e gli bisognava perciò starsi pago di quella, con tutto che avesse le sue brave ragioni per lasciarla e domandarne un'altra a Dio. Una compagna che vi fa perdere il paradiso, la virtù, la felicità e l'eternità della vita, si meritava dieci volte, non una, che il marito la ripudiasse, e la rimandasse a quel serpente, a cui era stato troppo facile e spiccio il mettere in compromesso e il corrompere l'opera mirabile, e nelle sue origini tanto ben compiuta, del Creatore » (1).

VIII.

Il matrimonio ed il divorzio considerati sotto l'aspetto sociale.

Ma, a parte lo scherzo; esaminato come il matrimonio sia un vero contratto e come da questo carattere contrattuale derivi giuridicamente ai contraenti il diritto di divorzio, analizziamo l'altro aspetto sotto cui si presenta il matrimonio, dal lato cioè che il matrimonio è altresì una istituzione sociale e cerchiamo di stabilire se per questo altro aspetto sia tale che debba restare sempre ed in qualunque caso indissolubile.

E per parlare di ciò, dobbiamo rifarci addietro e parlare della creazione della sovranità dello Stato, cioè vedere come si crei, come si origini l'autorità che nello Stato impera.

Questa origine della sovranità, come già abbiamo visto

(1) DUMAS figlio, *La questione del divorzio*.

nelle prime pagine di questo lavoro, noi non possiamo spiegarla che col consenso del popolo, volontà complessiva degli individui raccolti, tanto più forte quanto maggiore è il grado di civiltà cui un popolo è pervenuto. Non altrimenti è la legge, espressione della sovranità e volontà generale dei consociati.

La teoria antica che la sovranità non sia altro se non la prerogativa di classi privilegiate o a causa di cospicui natali, o del censo, non merita più ai giorni nostri l'onore di essere discussa, nonchè confutata.

I singoli più che tutto reclamano la propria tranquillità e nello stesso tempo il libero esercizio di quei diritti naturali che loro danno mezzo di progredire e di giungere al proprio perfezionamento ed al godimento di quelle soddisfazioni cui la specie umana aspira per ingenuo impulso. Ma, l'uomo, portato naturalmente a cogliere sul suo cammino la massima di piaceri ed a scansare tutti i possibili dolori, potrebbe, coi mezzi di cui si serve per ottenere quelli e scansare questi, facendo il bene a sè, produrre mali ad altri e così venire a ledere in altrui un diritto non inferiore al proprio. Posti tanti individui assieme, avendo tutti tendenze al piacere, potrebbero tutti, coi mezzi non disciplinati, ledersi l'un l'altro quei diritti che non debbono essere lesi, e venire così, nella lotta feroce dell'aspirazione al piacere, a non ottenere infine altro che una quantità di dolori. A sopprimere questo stato di cose deleterio occorre negli individui la mutua volontà di non ledersi a vicenda, d'onde l'interesse di tutti a ciò fare, e per conseguenza la complessiva volontà di rinunciare a parte delle proprie aspirazioni, a parte della propria libertà per conservarne la maggiore.

« La tutela del diritto, secondo l'espressione di Brusa (1).

(1) Op. cit., pag. v.

costa ai cittadini il sacrificio di quei beni naturali stessi, che formano il contenuto di essa tutela ancora ».

Così sorge lo Stato, il quale colle sue leggi delimita ad ognuno il campo in cui può liberamente esercitare la propria attività in modo che dall'esercizio di tutte queste attività non derivi danno alcuno.

Lo scopo essenziale della sovranità, epperò dello Stato, è adunque di far rispettare ad ognuno i diritti dell'altro, togliendo ad ognuno quella parte di libertà che altrui può essere dannosa. Pertanto le funzioni dello Stato debbono essere determinate dalla necessità sociale e non altrimenti; l'uomo ripugna per propria natura da ogni sacrificio, epperò lo Stato non deve, senza necessità appartenente allo scopo che deve raggiungere, imporgli maggior numero di sacrifici di quanto sia necessario pel buon andamento sociale.

Esposto ciò, applicando queste ragioni generali al nostro tema specifico, cercheremo di provare come il volere nei matrimoni sacrificare la libertà degli individui alla indissolubilità in tutti i casi sia non solo inutile, ma dannosa coeazione che lo Stato non ha diritto di imporre, imperocchè non è utile alla società che per matrimoni mal riusciti migliaia di persone sopportino il peso di una catena divenuta intollerabile e dolorosa.

Il maggiore fra tutti i progressi che l'uomo fece nella vita sua sociale fu certamente quello di essersi sottoposto al dettame della ragione deliberata dai consociati, cioè alla legge, ma questa nei suoi benefici effetti deve non solo avere una misura per tutti e la più imparziale, ma questa misura dev'essere altresì la più larga possibile.

La legge d'ordine sociale cioè, deve, per quanto le è possibile, non discostarsi di troppo dall'interesse personale dei singoli imperocchè le leggi d'ordine sociale avendo per loro missione di circoscrivere la libertà di ognuno per

renderla compossibile colla libertà di tutti, hanno la loro ultima ragione d'essere solamente nel diritto personale.

Di modo, che separare quelle da questo sarebbe cosa assurda ed impossibile a meno che non si voglia alle leggi di ordine sociale attribuire una ragione speciale, tutta a se con criteri propri ed esclusivi. L'ordine che non è mezzo e strumento per la libertà, è originato dalla ingiustizia e non può avere che norme tiranniche ed arbitrarie.

« Il migliore sistema (di governo), dice ancora il Brusa, è appunto quello che si nel determinare le norme di condotta pegli uomini si nel curarne l'applicazione, è costituito in guisa che il governo si distingua il meno possibile dalla ragione generale e dalle volontà singole che in esse effettivamente intervengono ed operano ».

Il matrimonio, che secondo la giuridica ed intrinseca sua natura è un contratto, epperiò sarebbe passibile di scioglimento, è, per le attinenze ch'esso ha col diritto sociale, dal nostro giure positivo dichiarato indissolubile.

Quali ragioni ha lo Stato per far tacere il diritto privato e sovrapporre le proprie norme che vogliono l'indissolubilità in tutte le società coniugali?

Le ragioni si debbono cercare nell'interesse generale dei consociati, imperocchè, come vedremo, è badando a questo interesse che si debbono fare le leggi.

Come lo Stato deve all'individuo assicurare il tranquillo godimento dei diritti e dei benefici sociali col minor sacrificio possibile dei suoi diritti naturali, così, per legge di compenso l'individuo deve concorrere con tutti i suoi mezzi a fortificare e rendere prospero lo Stato.

Pertanto non potremo stabilire in linea assoluta la necessità dell'indissolubilità di tutti i matrimoni, fintantochè non sarà stabilito che lo sciogliere un matrimonio male riuscito e non producente ai coniugi che dolori

arrecano nocimento allo Stato, intesa sempre la parola Stato pel complesso dei consociati.

Il matrimonio è istituito d'interesse sociale, imperocchè non è altro che il diritto di natura che lo Stato ha circondato di limitazioni e di norme da questo determinate affinché potesse giustamente rispondere al fine assegnatogli dalla natura stessa.

Vediamo se fra le norme, che lo Stato deve determinare affinché il matrimonio possa raggiungere il proprio scopo, debbavi essere la più assoluta indissolubilità, o se invece in casi eccezionali non debbasi pel bene stesso dello Stato derogare alla regola comune e concedere il divorzio.

In altre parole, si tratta di investigare se la legge dello Stato possa accordare ai privati in casi eccezionali la libertà di divorziare senza nuocere ai supremi interessi della società, alla cui tutela non è meno necessario della libertà individuale il costringimento della legge.

« Nel proprio interesse, come dice il Salandra, lo Stato deve curare che la famiglia si conservi qual'è; una istituzione sociale, nella quale impera sovrana la sua legge sovrapposta all'arbitrio individuale, da cui non deve dipendere la stabilità del matrimonio, del *seminarium reipublicae* » (1).

La saldezza degli ordini famigliari, i quali stanno a sostegno della compattezza ed esistenza dello Stato, deve essere imposta secondo il diritto sociale, epperiò lo Stato è in facoltà non solo ma anche in dovere di sancire in massima che i privati non possano a loro beneplacito disciogliere i matrimoni.

Epperiò veniamo a riconoscere che la indissolubilità del matrimonio deve essere ognora la regola di diritto comune.

(1) SALANDRA, *Il divorzio in Italia*, pag. 30.

Perciò noi, pur stabilendo che l'elemento contrattuale del matrimonio concederebbe a questo di sciogliersi per consenso, cionondimeno riconosciamo che per l'altro aspetto del matrimonio, cioè quello sociale, la regola comune deve essere la indissolubilità.

Epperò qui lo Stato eserciterebbe appunto la sua funzione di moderare la libertà del singolo per renderla compatibile colla libertà di tutti, secondo il motto di Cicerone: *servi legum facti sumus ut magis liberi esse possimus*.

L'indissolubilità è il più alto ideale del matrimonio, imperocchè ripugna il pensare che alcuno si accinga alla società coniugale con animo di troncarla ad una data epoca formando così un *matrimonio a tempo*, come ripugna il pensare che alcuno possa firmarsi in un contratto con animo di violarlo. La legge ha altresì pel suo benefico agire un ideale, che i matrimoni siano indissolubili onde possano arrecare buoni frutti. La legge però non deve tendere se non ad un ideale praticabile, nè deve con sforzi inauditi, sacrificando ogni altro interesse, tendere ad un ideale troppo alto, poichè altrimenti, volendo che questo sia raggiunto coattivamente, commette delle ingiustizie, e, violentando la natura, finisce per produrre uno stato di cose buono in apparenza, cattivo nella sostanza. L'indissolubilità è mezzo per assicurare ai matrimoni lo scopo che debbono raggiungere, ma non è lo scopo, è lo strumento per raggiungere un dato ideale, non deve essere il fine che non è rappresentato se non dall'ideale stesso.

Al matrimonio, avente per scopo la mutua integrazione dei coniugi, la procreazione, l'allevamento e l'educazione della prole, è necessaria pel raggiungimento di tali scopi l'unità morale tra i coniugi che porta seco la loro comunanza di vita.

Ma se tale comunanza è necessaria, non è a dire che sia sufficiente sempre a che si raggiungano i fini per cui

il matrimonio si contrae, anzi qualche volta tale comunanza di vita, oltrechè non raggiungere il primo scopo del matrimonio, quello del reciproco complemento dei coniugi, può nuocere alla società, come quando per questa si allevano male, in un ambiente saturo di odii, i figli nati da unioni coniugali infelici.

Vi sono dei casi in cui, come il guardasigilli stesso ammetteva nel suo progetto del I libro del Codice civile « la convivenza tra i coniugi diventa impossibile », o per essere venuto meno l'amore che è l'alto vivificatore del consenso e del contratto coniugale, o per essere uno dei coniugi venuto meno agli obblighi derivanti dal vincolo incontrato.

Venendo quindi ad essere scossa questa unità morale che trae seco la mutua integrazione dei coniugi e gli altri nobili scopi del matrimonio, i quali pertanto non sono possibili, due rimedi si offrono al legislatore: o sciogliere quella società coniugale e dare quindi alle persone che la formavano la libertà di distruggere il vincolo liberamente contratto, ed allora si ha *il divorzio*; ovvero trovare un mezzo termine, quale è quello di autorizzare i coniugi a vivere separati, affinchè, tolte le cause di screzio che hanno resa impossibile la coabitazione, l'affetto rinasca nei loro animi e li riconduca all'armonia primitiva e così si ha la *separazione personale*.

La quale pertanto può dirsi la dispensa data dall'autorità ai coniugi dal dovere della coabitazione, nella speranza di ricondurre la famiglia o la società coniugale al suo stato normale.

Ora, non è a dirsi che, poichè al legislatore in questi casi si presentano due vie, egli debba costantemente e solamente batterne una sola; in altre parole, vediamo se, pur riconoscendo i buoni effetti della separazione personale, questa sia assolutamente incompatibile col divorzio.

La natura contrattuale del matrimonio ammette il di-

vorzio, per buone ragioni sociali lo Stato tende alla indissolubilità. Questa però non si può raggiungere sempre e lo Stato permette la separazione in casi speciali; noi invece sosteniamo che, in casi specialissimi, deve permettere il divorzio.

Quindi la separazione personale sarebbe la regola di fronte alle turbazioni dei rapporti matrimoniali, il divorzio l'eccezione, ed al divorzio, rimedio eccezionalissimo, non devesi arrivare se non dopo aver sperimentato prima il rimedio meno grave della separazione personale.

Infatti, se lo scopo della separazione personale non è se non quello di ripristinare l'ordine nella società coniugale, tutte le volte che dopo un certo tempo, che sarebbe stato atto a mature riflessioni ed al rinascere di quell'affetto che ricongiunge i coniugi, questi non si sono ricongiunti, si presenta come inutile la separazione, come rimedio non abbastanza energico.

D'altronde allo Stato è non solo inutile, ma altresì dannoso, come dimostreremo, che si conservi legalmente quel vincolo che di fatto non esiste più. Non ammettendo il divorzio, si avrà una società coniugale disciolta di fatto e che la legge per una ipocrita finzione persiste a volere indissolubile; l'amore sarà cessato in sostanza e supposto esistente solamente per una presunzione *juris et de jure*: la separazione personale, avendo perduto in tal modo il proprio scopo, resterà come istituto a sè, inutile e dannoso. Quindi nei casi in cui non giova la separazione devesi ammettere il divorzio. Per quanto sia desiderabile che questo non abbia ad adoperarsi che in casi eccezionalissimi, ciò non di meno è inutile illudersi che se ne possa sempre far senza.

L'istituto della separazione può essere ottimo, ma non sempre sufficiente.

« Ogni istituzione umana, dice il professor Ciccaglione dell'Università di Napoli, non può dirsi assolutamente per-

fetta ed immutabile, ed il legislatore, pur dovendosi, nel legiferare, ispirare ai supremi principii del diritto, non può prescindere dalle condizioni della società, per la quale deve dettare le sue leggi; e deve mirare alla tutela degli interessi sociali e pubblici. Quel legislatore il quale, in omaggio ai supremi principii del diritto, prescindesse da quelle condizioni, volendo costringere il popolo alla concezione del giusto assoluto ed alla sua applicazione, sarebbe causa di grave danno sociale, il quale non verrebbe compensato dalle sue rette intenzioni » (1).

Ora, per quanto sia supremo interesse della società la indissolubilità di tutti i matrimoni, lo Stato danneggia se stesso da altre parti quando esclude *a priori* che in casi eccezionali il matrimonio possa essere sciolto col divorzio.

IX.

L'indissolubilità coatta del matrimonio favorisce il libertinaggio.

Abbiamo detto che lo Stato non ammettendo il divorzio in determinati casi danneggia se stesso in modo diverso. Vediamo quali siano questi danni che dall'indissolubilità coattiva ed assoluta allo Stato ed all'interesse sociale derivano.

Anzitutto ostacolando la legale soddisfazione del bisogno sessuale, si fomenta il libertinaggio. Supponiamo in Italia il caso di una donna giovane il cui marito venga condannato all'ergastolo. La società potrà obbligarla a conservare come proprio il nome di un ladro, di un truffatore, di un assassino, di colui che forse fu condannato perchè le uccise il figlio; ma potrà essa ottenere da questa donna il *non romper fede al cenere di Sicheo*, che essa cioè, sop-

(1) F. CICCAGLIONE, « Separazione personale » nel *Digesto Italiano*.

vorzio, per buone ragioni sociali lo Stato tende alla indissolubilità. Questa però non si può raggiungere sempre e lo Stato permette la separazione in casi speciali; noi invece sosteniamo che, in casi specialissimi, deve permettere il divorzio.

Quindi la separazione personale sarebbe la regola di fronte alle turbazioni dei rapporti matrimoniali, il divorzio l'eccezione, ed al divorzio, rimedio eccezionalissimo, non devesi arrivare se non dopo aver sperimentato prima il rimedio meno grave della separazione personale.

Infatti, se lo scopo della separazione personale non è se non quello di ripristinare l'ordine nella società coniugale, tutte le volte che dopo un certo tempo, che sarebbe stato atto a mature riflessioni ed al rinascere di quell'affetto che ricongiunge i coniugi, questi non si sono ricongiunti, si presenta come inutile la separazione, come rimedio non abbastanza energico.

D'altronde allo Stato è non solo inutile, ma altresì dannoso, come dimostreremo, che si conservi legalmente quel vincolo che di fatto non esiste più. Non ammettendo il divorzio, si avrà una società coniugale disciolta di fatto e che la legge per una ipocrita finzione persiste a volere indissolubile; l'amore sarà cessato in sostanza e supposto esistente solamente per una presunzione *juris et de jure*: la separazione personale, avendo perduto in tal modo il proprio scopo, resterà come istituto a sè, inutile e dannoso. Quindi nei casi in cui non giova la separazione devesi ammettere il divorzio. Per quanto sia desiderabile che questo non abbia ad adoperarsi che in casi eccezionalissimi, ciò non di meno è inutile illudersi che se ne possa sempre far senza.

L'istituto della separazione può essere ottimo, ma non sempre sufficiente.

« Ogni istituzione umana, dice il professor Ciccaglione dell'Università di Napoli, non può dirsi assolutamente per-

fetta ed immutabile, ed il legislatore, pur dovendosi, nel legiferare, ispirare ai supremi principii del diritto, non può prescindere dalle condizioni della società, per la quale deve dettare le sue leggi; e deve mirare alla tutela degli interessi sociali e pubblici. Quel legislatore il quale, in omaggio ai supremi principii del diritto, prescindesse da quelle condizioni, volendo costringere il popolo alla concezione del giusto assoluto ed alla sua applicazione, sarebbe causa di grave danno sociale, il quale non verrebbe compensato dalle sue rette intenzioni » (1).

Ora, per quanto sia supremo interesse della società la indissolubilità di tutti i matrimoni, lo Stato danneggia se stesso da altre parti quando esclude *a priori* che in casi eccezionali il matrimonio possa essere sciolto col divorzio.

IX.

L'indissolubilità coatta del matrimonio favorisce il libertinaggio.

Abbiamo detto che lo Stato non ammettendo il divorzio in determinati casi danneggia se stesso in modo diverso. Vediamo quali siano questi danni che dall'indissolubilità coattiva ed assoluta allo Stato ed all'interesse sociale derivano.

Anzitutto ostacolandosi la legale soddisfazione del bisogno sessuale, si fomenta il libertinaggio. Supponiamo in Italia il caso di una donna giovane il cui marito venga condannato all'ergastolo. La società potrà obbligarla a conservare come proprio il nome di un ladro, di un truffatore, di un assassino, di colui che forse fu condannato perchè le uccise il figlio; ma potrà essa ottenere da questa donna il *non romper fede al cenere di Sicheo*, che essa cioè, sop-

(1) F. CICCAGLIONE, « Separazione personale » nel *Digesto Italiano*.

primendo in sè il diritto sacrosanto che ogni creatura umana ha all'amore, si adatti a consacrarsi ad un'inutile castità? Potrà la legge, proibendole di passare a nuove nozze, impedire che questa donna si dia in braccio a illegittimi amori pur di soddisfare quelle brame cui la natura la sospinge? Nemmanco l'interesse a conservarsi onesta avrà questa sventurata, poichè ogni suo sacrificio non le basterebbe nel mondo, il suo nome è già macchiato, poichè essa è la moglie del galeotto, ed è inutile discutere col mondo per fargli capire che è una martire, una innocente; essa sarà sempre una reietta.

Mentre ciò non accadrebbe quando a questa donna fosse permesso un nuovo matrimonio, poichè potrebbe sempre trovare un uomo che la stimi, la sposi e la faccia felice. Perchè invece questa poveretta, che davanti alla legge nulla ha fatto che debba farla privare dei suoi diritti, dovrà morire senza aver goduto la sua parte di sole?

Si potrà dire in questo caso che la separazione personale tende e fa sì che la famiglia ritorni nel suo stato normale colla riconciliazione dei coniugi?

La legge avrà legati assieme un vivo ed un morto, ed avrà fatto discendere forse una donna onesta sul marciapiede. Non è danneggiato l'interesse sociale da questo fatto?

Ma, senza passare a casi particolari, vediamo pure astrattamente se l'indissolubilità più assoluta giovi all'interesse sociale, al benessere generale.

Vogliono i fautori dell'indissolubilità che per il benessere dei più, coloro, che, dopo essersi ripromesse gioie dall'unione coniugale, si vedono oppressi dalle sofferenze e dai guai morali e materiali, sappiano fare di necessità virtù e per il problematico interesse degli altri formanti il più gran numero, rimangano in quello stato doloroso.

Potremmo dimostrare che lo Stato non ha il diritto di pretendere che individui soggiacciano a sacrifici che non

sono eguali per tutti. « Io non comprendo, scrive il Marescalchi, che lo Stato possa chiedere sacrifici individuali che non siano eguali per tutti: onde i tributi, la leva, ecc. son giusti sacrifici che ciascuno fa al bene ed all'interesse di tutti; e in fatto di matrimonio il sacrificio a tutti comune è appunto la rinunzia all'assoluto diritto di natura; è l'obbedienza alla forma sociale del matrimonio monogamo. Ma dinanzi alla indissolubilità costringitiva ed assoluta il sacrificio non è più di quelli che lo Stato possa richiedere agli individui, imperocchè non è sacrificio comune, bensì è sacrificio di una minima parte, chè la parte maggiore non solo non fa sacrificio alcuno, ma gode appunto di ciò che per gli altri si risolve in una pena. Questo preteso interesse generale adunque, dato pure che esso lo sia, ed ho dimostrato che non è, si risolve nel bene del massimo numero, in una vera tirannide dei più, contraria a giustizia » (1).

« *Che cosa significa*, chiedeva uno dei più grandi giuriconsulti e pensatori del secolo, *che cosa significa il massimo bene del massimo numero?* La giustizia è il bene in sè, il bene necessario assoluto, sia che venga amata o odiata, sia che la si cerchi o la si fugga, sia che se ne goda o se ne soffra, e quale sia il numero di coloro pei quali è come sorgente di piaceri o di dolori, essa non può cangiare di natura nè divenire il male.....; *il piacere è il principio unico che giustifica le azioni umane, nè vi ha nulla di sopra, nè nulla che possa esigere il posponimento del piacere* » (2).

Ma, posto questo, dato e non concesso che lo Stato non debba preoccuparsi dell'infelicità dei pochi, e che possa pretendere il sacrificio del minore al massimo numero, e che questo numero di sofferenti abbia la massima buona

(1) MARESCALCHI, op. cit., pag. 144.

(2) ROSSI, *Diritto penale*, citato dal MARESCALCHI, op. cit., pag. 145.

volontà di immolarsi al Dio che chiamasi *supremo interesse* della comunità, si è poi certi che queste persone che soffrono le ingiustizie della sorte abbiano poi uguale alla loro abnegazione la forza del soffrire? E se non sono esse capaci a sopportare il sacrificio dei loro sacrosanti diritti naturali; e se non possono mantenere questo grande sforzo che le colloca al disopra dell'umanità a respirare l'aria pura del martirio, e se non sono irradiate a sufficienza dalla luce blanda di questo altissimo ideale non umano?

La volontà costrittiva della legge sarà bastante per imporre, ma non avrà sempre la forza di mantenere il sacrificio, ed allora potrà alcuno dei sacrificati perirne, basterà ad alcuno la muta, dolorosa protesta del suicidio, ma i più si ribelleranno a questa legge troppo gravatoria mentre non vedono altro premio che ne li compensi.

Esaminiamo ambedue i casi. La statistica ci dimostra un aumento straziante del numero dei suicidii.

Una delle rubriche in cui è diviso il numero di questi infelici è intestata a coloro che si affrettarono la morte a causa di dispiaceri domestici.

E nel numero di questi suicidi per dispiaceri domestici quanti coniugi vi sono che sotto un velo pietoso di un altro motivo non nasconderanno lo strazio di un'anima ulcerata dalle delusioni causate loro dal tirannico giogo che sapevano pur troppo di non poter scuotere del tutto! Quanti mariti oltraggiati nell'onore dall'impudicizia sfacciata di quella donna cui avevano affidato il proprio nome e la propria felicità, sono travolti in un momento di negri pensieri dall'inesorabilità di uno stato di cose da cui non riescono a trovare una via di scampo? Quante donne non soccombono volontariamente piuttosto di concedere ancora le loro labbra avido di imeneo felice all'alito ripugnante di un marito libertino?

E non sono cose dell'altro mondo, sono cose che acca-

dono purtroppo in questa nostra misera valle di lagrime, la cui morale, la legge, spera di poter incatenare nelle pagine dei suoi codici.

Una donna abbandonata, oppure col marito condannato per anni ed anni ad una pena infamante, si troverà molte volte nel mondo sola, senza appoggio e dovrà (per quale compenso, in nome di Dio, dacchè l'umanità rifugge per natura dal dolore?) mantenere illibato il suo nome. Specialmente se ancora giovane e se avvenente sarà circondata dai Don Giovanni che sperano di poter divenire presto suoi consolatori. Dapprima la povera donna lotterà, ma a mano a mano il tempo sminuirà la resistenza di lei, gli stimoli si faranno più forti, le insistenze del corteggiatore più audaci, ed un bel momento cadrà, e, se non discenderà al livello delle etère professionali, sarà sempre una donna galante, poichè difficilmente potrà celare al mondo la sua tresca. Non è una ribelle, è una vinta, imperocchè è inutile pretendere che una persona sia più torte di quello che la natura sua il comporti.

Chè, se invece quest'uomo, che è divenuto l'amante, saprà infonderle un amore potente, una forte passione, questa nella cerchia ferrea non potrà forse essere contenuta e potrà spingerla al delirio, alla disperazione ed il suicidio può battere tetro, colla sua gelida ala, alla porta della sventurata.

Ed a queste morti per disperazione noi possiamo aggiungere altre, e forse in maggior numero: quelle delle donne che non chiamano come liberazione la morte, ma la lasciano sopravvivere, quelle delle misere consorti che, trascurate ed obliate da colui cui hanno consacrata la vita, si lasciano spegnere di languore, vittime immolate ad una legge troppo esigente, che non vede *di che lagrime grandi e di che sangue* lo scettro del preteso interesse sociale che essa invoca a giustificazione di tanti dolori, di tanto soffrire.

Nè si dica che ragioniamo da giovani, chè parliamo col sentimento.

Noi risponderemo che ragioniamo le cose semplicemente dal loro lato più umano, imperocchè è inutile, è vana ipocrisia voler coprire d'un pio velo le miserie di questa nostra povera natura. Per me è più moralista lo Zola che nei suoi libri ci scopre le bruttezze del vizio e ce ne fa conoscere le letali conseguenze che non tutti quei parrucconi che, ragionando astrattamente di alta morale superumana, fanno precisamente nascere la curiosità del contrario.

Ed umanamente debbono ragionare le leggi, imperocchè non si possono foggiare gli uomini alle istituzioni, ma si debbono foggiare le istituzioni agli uomini e cercare di cambiare questi per altre vie che non siano quelle coattive di quel giure che pretende la società foggiata secondo fini astratti da raggiungere, e non la sa considerare quale è in realtà.

« Il popolo apprezza le istituzioni in proporzione dei benefici che gli arrecano », disse un grande e lo chiamarono padre della patria.

Ma, facciamo pure una migliore ipotesi della precedente. Supponiamo pure che la donna abbandonata o separata dal marito condannato ritrovi in sè per certo tempo una forza sovrumana che la sorregga contro tutte le insidie dei Rabagas che la possono attorniare e si conservi onesta secondo la morale più alta dello stoico. Otterrà questa donna dalla società che la circonda almeno il riconoscimento del suo retto agire, potrà essa, se sola e senza appoggio, seguire la sua strada senza intoppi che la molestino? È inutile il dissimularlo. La società non vuole, non sa credere che una donna non vedova e senza il marito possa mantenersi illibata; anzi non la accoglierà neppure nei suoi ritrovi. Perchè questo? È una patente ingiustizia, ma è così, ed a togliere un pregiudizio, disse Voltaire,

occorre un secolo, ma certi pregiudizi e certe ingiustizie non scompariranno che col cessare dell'umanità.

Ammettiamo il divorzio: la donna divorziata, sapendo che le è possibile aspirare ancora a legittimo amore, sapendo che il freno che essa infligge ai proprii impulsi può ottenere un compenso, si riterrà da tutto ciò che può renderle pericoloso il perdere questo compenso, e potrà trovare sempre un uomo onesto che le porga il suo aiuto e la conduca all'altare.

Così avremo una donna onesta prima, un matrimonio, che non abbiamo ragione di ritenere possa essere infelice poi.

« L'uomo e la donna divorziati, dice il pregevole libro di Orazio Sechi, che possono aspirare ad un nuovo matrimonio si preservano con cura da tutte quelle cose che potrebbero renderli indegni. Quando essi, invece, essendo semplicemente separati, non possono aspirare ad altro che ad un'unione libera ed illegittima, ad un concubinato o ad un adulterio, non hanno più alcun ritegno; e siccome, per istabilire questi illegittimi legami, essi hanno bisogno di un complice, vanno a cercarlo là ove hanno qualche speranza di trovarlo, e cioè nei matrimoni ancora uniti che li circondano, e nei quali essi vanno quindi a portare il disordine e la disunione. Gli sposi separati diventano così degli elementi di dissoluzione sociale, lo che certamente non avverrebbe degli sposi divorziati.

« E d'altra parte la società, purchè lo scandalo non sia pubblico, permette a coloro, cui il matrimonio è proibito, ciò che non permetterebbe certo a coloro che potessero contrarre liberamente legittimi legami, poichè, per regola generale, i costumi si rilassano tanto maggiormente quanto più severa è la legge » (1).

(1) Op. cit.

Ecco adunque uno dei mali che la indissolubilità costrittiva produce all'interesse sociale, ecco uno dei motivi che ci dimostrano come questo non possa essere danneggiato dall'ammissione del divorzio.

Ma, ci si risponde, è inutile che voi parliate in favore del divorzio ponendo innanzi il miraggio di una nuova famiglia che si costituisce, di una nuova felice coppia che al divorzio, che ne scioglie una infelice, possa succedere.

In pratica, ci si dice, non è vero che al divorzio susseguano altre nozze, e la statistica ci dimostra che i divorziati non pensano a valersi di questa possibilità di passare ad altro matrimonio, accontentandosi della fatta esperienza.

E gli avversari ci mettono innanzi le cifre dei matrimoni in cui figurano coniugi divorziati. Ci dicono essi; Vedete la Francia, il paese che meglio ci conviene esaminare perchè più ha comune con noi il carattere del suo popolo: nel 1885 su 1000 matrimoni vi furono solamente 0,4 matrimoni di celibi con divorziate; 0,8 di vedovi con divorziate; 1,4 di divorziati con nubili; 0,4 di divorziati con vedove; 0,3 di divorziati con divorziate.

Anzitutto, diciamo noi, se facciamo, secondo questi dati, il calcolo sul quantitativo di matrimoni in Francia che furono 283,170, troveremo che il numero di persone divorziate che nel 1885 è passato a nuove nozze non è tanto insignificante, perchè è di 1019.

Ma nel fare tale calcolo per la Francia, se si prende in esame l'anno 1885 deducendone poi che scarsissimo è il numero dei coniugi divorziati passati ad altre nozze, si cela un tranello. Imperocchè, essendo stato accolto dalla Repubblica francese il divorzio solo colla legge del 20 luglio 1884, non è possibile certo che tante persone nel 1885, a così breve intervallo dacchè era stata promulgata la possibilità di sciogliere il precedente matrimonio, abbiano

avuto il tempo di divorziare, poi di combinare ed attuare un altro matrimonio.

Ma, per quanto non ci sia possibile qui sottoporre all'esame di chi legge la statistica dei divorziati ripassati a coniugio in un anno più vicino a noi, siamo però ben certi che negli anni susseguenti al 1885, in cui le cose da una condizione di transitorietà passarono ad uno stato normale, la cifra esigua del 1885 è di molto aumentata.

Ed una nuova conferma ce la dà un'altra nazione vicinissima a noi ed alla Francia, la Svizzera, in cui, come ammette lo stesso Relatore del Terzo Congresso giuridico di Firenze « i coniugi divorziati contraggono con moltissima frequenza nuovi matrimoni, e per giunta nel primo anno da che il divorzio è stato pronunziato:

Celibi	N. 57	Nubili	N. 64
Vedovi	» 134	Vedove	» 39
Divorziati	» 193	Divorziate	» 56 (1)

Ed il numero dei divorzi non è esiguo nella nazione di cui stiamo parlando, poichè nel periodo di anni corrente dal 1876 al 1880 troviamo 35 divorzi per 100,000 abitanti, e 48 divorzi su 1000 matrimoni (2).

« Se noi vediamo molto più elevato il rapporto medio dei matrimoni tra celibi e vedove di quello dei matrimoni tra celibi e divorziate, nota uno dei migliori studiosi di sociologia (3), non per questo possiamo affrettarci a concludere che i celibi preferiscano le vedove alle divorziate. In tutte le combinazioni dello stato civile degli sposi, la cifra dei divorziati comparirà sempre minore perchè effettivamente piccolissimo è il loro numero in rapporto agli

(1) CHIRONI, *Relazione al III Congresso ecc.*
 (2) BODIO, *Annali di statistica* (Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio), serie 3^a, vol. I.
 (3) TAMMEO, *La statistica*, pag. 264.

sposi. Il numero maggiore di divorziate sposate da celibi si riscontra nella Svizzera, dove sopra 100 sposi celibi, 1,01 si ammoglia con una divorziata ».

X.

Il matrimonio legalmente indissolubile e la figliazione illegittima.

Un altro vantaggio deriva allo Stato nell'ammettere il divorzio. Imperocchè, per esiguo che ne sia il numero, i divorziati che ripassano a matrimonio saranno sempre tolti dalla schiera dei procreatori di figli illegittimi, ed il numero minore di questi reietti sarà un vantaggio innegabile per la comunità.

Il Mayr ci dice che la quota dei figli illegittimi non è l'indice della maggiore o minore corruzione di un popolo, ma i figli naturali indiscutibilmente sono sempre una sciagura sociale, imperocchè, come dice il Tammeo, « non essendo essi nutriti, allevati, educati come i figli legittimi, sono sempre viziosi, miseri, turbolenti: non hanno affetto in generale per la società, perchè nè questa e neppure le madri, che d'ordinario li abbandonano, ne hanno per loro.

« Quindi sono una minaccia sociale permanente... e compariscono ogni anno in numero molto più notevole dei legittimi nella statistica criminale » (1).

Lombroso nota che un 36 per cento dei recidivi è fornito dai figli naturali ed esposti (2); che gran parte dei

(1) TAMMEO, *La statistica*, pag. 236.

(2) Ciò che è spaventevole se si considera che dal 1890 al 1895 il numero dei recidivi in Italia da 35958 salì progressivamente a 45579 cioè il 27,13 per cento dei condannati. Quelli da una sola condanna furono il 48 per cento; il 44 per cento avevano riportato da due a cinque con-

camorristi di Napoli ha nome di *Esposito*, come molti grassatori lombardi e bolognesi quello di *Colombo*, soprannome che colà si usa dare ai trovatelli.

« Appunto, continua il Tammeo, perchè mal vestiti, male educati, peggio nutriti, vanno più soggetti facilmente alle malattie comuni (1), e a quelle più speciali della mente.

« Onde la morte miete a piena falce tra questi infelici, che giacciono sempre nei ridotti più bassi della miseria e delle sciagure umane, e sono perciò una razza degenerata, guasta in mezzo ad un popolo sano, un elemento sociale di grande debolezza in mezzo ad una popolazione vigorosa per altri aspetti » (2).

Ora, innegabilmente, tanto le persone divorziate quanto quelle semplicemente separate di corpo dal coniuge, contraendo relazioni illecite possono mettere al mondo figli naturali, ma è poi vero che per la società sia la stessa cosa che tali figli nascano da divorziati o da separati personalmente?

Vediamo le nostre leggi riguardanti la figliazione della prole nata fuori di matrimonio: « non possono essere riconosciuti i figli nati da persone di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con

danne; il numero dei recidivi con più di sei condanne fu di 8 su cento ed in cifra assoluta 3000 all'anno, e di questi 172 in media avevano riportato da 16 a 25 condanne, 23 più di 25; 43 su cento erano ricaduti nello stesso reato; 23 in reati prodotti dallo stesso movente criminoso; 61 in reati di indole differente. E sono le forme più gravi della delinquenza che danno le proporzioni più gravi dei recidivi. In media mentre la popolazione aumenta dell'1 per cento all'anno, i delitti aumentano del 3 per cento.

(1) « Il numero dei bambini morti di sifilide è straordinariamente, incomparabilmente più elevato tra i nati illegittimi che tra i legittimi. Per esempio basterà conoscere che nel 1892 per 10000 nati in Italia morivano di sifilide 11 bambini legittimi e 210 illegittimi, di età tra la nascita ed 1 anno; da un anno a 5 anni di età morivano 3 nati legittimi e 18 illegittimi » (TAMMEO, op. cit.).

(2) TAMMEO, op. cit., pag. 286.

sposi. Il numero maggiore di divorziate sposate da celibi si riscontra nella Svizzera, dove sopra 100 sposi celibi, 1,01 si ammoglia con una divorziata ».

X.

Il matrimonio legalmente indissolubile e la figliazione illegittima.

Un altro vantaggio deriva allo Stato nell'ammettere il divorzio. Imperocchè, per esiguo che ne sia il numero, i divorziati che ripassano a matrimonio saranno sempre tolti dalla schiera dei procreatori di figli illegittimi, ed il numero minore di questi reietti sarà un vantaggio innegabile per la comunità.

Il Mayr ci dice che la quota dei figli illegittimi non è l'indice della maggiore o minore corruzione di un popolo, ma i figli naturali indiscutibilmente sono sempre una sciagura sociale, imperocchè, come dice il Tammeo, « non essendo essi nutriti, allevati, educati come i figli legittimi, sono sempre viziosi, miseri, turbolenti: non hanno affetto in generale per la società, perchè nè questa e neppure le madri, che d'ordinario li abbandonano, ne hanno per loro.

« Quindi sono una minaccia sociale permanente... e compariscono ogni anno in numero molto più notevole dei legittimi nella statistica criminale » (1).

Lombroso nota che un 36 per cento dei recidivi è fornito dai figli naturali ed esposti (2); che gran parte dei

(1) TAMMEO, *La statistica*, pag. 236.

(2) Ciò che è spaventevole se si considera che dal 1890 al 1895 il numero dei recidivi in Italia da 35958 salì progressivamente a 45579 cioè il 27,13 per cento dei condannati. Quelli da una sola condanna furono il 48 per cento; il 44 per cento avevano riportato da due a cinque con-

camorristi di Napoli ha nome di *Esposito*, come molti grasatori lombardi e bolognesi quello di *Colombo*, soprannome che colà si usa dare ai trovatelli.

« Appunto, continua il Tammeo, perchè mal vestiti, male educati, peggio nutriti, vanno più soggetti facilmente alle malattie comuni (1), e a quelle più speciali della mente.

« Onde la morte miete a piena falce tra questi infelici, che giacciono sempre nei ridotti più bassi della miseria e delle sciagure umane, e sono perciò una razza degenerata, guasta in mezzo ad un popolo sano, un elemento sociale di grande debolezza in mezzo ad una popolazione vigorosa per altri aspetti » (2).

Ora, innegabilmente, tanto le persone divorziate quanto quelle semplicemente separate di corpo dal coniuge, contraendo relazioni illecite possono mettere al mondo figli naturali, ma è poi vero che per la società sia la stessa cosa che tali figli nascano da divorziati o da separati personalmente?

Vediamo le nostre leggi riguardanti la figliazione della prole nata fuori di matrimonio: « non possono essere riconosciuti i figli nati da persone di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con

danne; il numero dei recidivi con più di sei condanne fu di 8 su cento ed in cifra assoluta 3000 all'anno, e di questi 172 in media avevano riportato da 16 a 25 condanne, 23 più di 25; 43 su cento erano ricaduti nello stesso reato; 23 in reati prodotti dallo stesso movente criminoso; 61 in reati di indole differente. E sono le forme più gravi della delinquenza che danno le proporzioni più gravi dei recidivi. In media mentre la popolazione aumenta dell'1 per cento all'anno, i delitti aumentano del 3 per cento.

(1) « Il numero dei bambini morti di sifilide è straordinariamente, incomparabilmente più elevato tra i nati illegittimi che tra i legittimi. Per esempio basterà conoscere che nel 1892 per 10000 nati in Italia morivano di sifilide 11 bambini legittimi e 210 illegittimi, di età tra la nascita ed 1 anno; da un anno a 5 anni di età morivano 3 nati legittimi e 18 illegittimi » (TAMMEO, op. cit.).

(2) TAMMEO, op. cit., pag. 286.

altra persona », recita la prima parte dell' art. 180 del Codice civile. La separazione personale dei coniugi noi sappiamo che non scioglie il vincolo legale del matrimonio, quindi di necessaria conseguenza un figlio nato da una relazione illecita contratta da persona legalmente separata dal proprio coniuge è di quelli considerati in questa prima parte dell' art. 180. Non potrà mai essere legittimato ed il nome *di bastardo, di adulterino* gli starà come un marchio d' infamia per sempre segnato sulla fronte.

Quando pure il padre e la madre restassero vedovi e si sposassero, non li chiameranno mai figli, perchè « non possono essere legittimati per susseguente matrimonio nè per decreto reale i figli che non possono essere riconosciuti » (art. 195 Cod. civ.).

Nè l' adozione che può legare i loro genitori ad un estraneo qualunque, potrà salvare questi infelici, imperocchè inesorabile si presenta un altro articolo, il 205 del Codice civile, il quale grida che « i figli nati fuori matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori ».

Nè solamente la legge vuole estranei assolutamente ai genitori questi poveretti, ma nemmeno la successione vuole concedere ai figli adulterini, poichè l' art. 752 lo vieta nel modo più esplicito.

Queste non sono chiacchiere, sono le lagrime delle cose che la vantata civilà odierna collo stesso motivo che la induce a negare la felicità a tanti coniugi disgraziati sotto gli auspici della *suprema necessitas* crea annualmente a gran parte dei 75.800 figli illegittimi che nascono in Italia ogni anno.

Invece vediamo quale sia, o piuttosto come possa farsi migliore la condizione di un figlio naturale i cui genitori siano divorziati.

Ad esso non è più applicabile la prima parte dell' articolo 180, poichè esula l' estremo in essa contemplato del-

l' essere il genitore legato in matrimonio con altra persona, il divorzio sciogliendo il vincolo della società coniugale, epperò potrà il figlio per la stessa ragione venire legittimato per susseguente matrimonio, o quanto meno, in qualunque caso, essere riconosciuto. Ed in ultimo la successione non è più vietata. Ecco adunque di quanto si avvantaggia a questo riguardo il divorzio sulla separazione.

Che vale la moralità dei matrimoni legalmente non sciolti, quando d' altra parte si aumetano straordinariamente questi poveri paria della società che la natura matrigna volle figli di un incancellabile peccato, ed a cui la società non vuol togliere la macchia originale che Cristo stesso (e qui porto l' autorità di Cristo come grande filosofo e legislatore sociale), nella sua sapienza ha creduto si dovesse cancellare ?

In Inghilterra, come sappiamo, la procedura per il divorzio fu semplificata col *bill* del 28 agosto 1857 che affidò la competenza per le domande di divorzio, che prima dovevansi presentare direttamente al Parlamento, ad un tribunale speciale detto *Court of divorce and matrimonial causes*, la quale Corte si unì ad altre Corti speciali e si formò la *Supreme Court of judicature*, tribunale che giudica attualmente sulle domande di divorzio colla sua quinta Camera, Prima sessione (*Probate, divorce and admiralty division*). Ebbene, noi vediamo che dopo il 1872, in cui fu concessa in Inghilterra maggior facilità, se non altro di procedura, per divorziare, su cento nati (esclusi i nati morti) da 5.96 illegittimi che vi erano nel periodo di anni 1865-69, si discese a 4.75 nel periodo 1876-80 ed a 4.52 nel periodo 1897-91.

Così pure nella Scozia negli stessi periodi d'anni, sempre su cento nati, si ebbero successivamente 9.92, 8.48, 7.93 illegittimi ; nell' Irlanda 3.26, 2.40, 2.78 ; nella Norvegia

ago
Londra
Londra

®

8.13, 8.39, 7.33; nella Danimarca 11.21, 10.09, 9.43; nella Svizzera da 4.70 nel periodo 1876-80 discesero a 4.63 nel 1887-91.

Nell'Italia invece il numero dei nati illegittimi aumenta sempre; su cento nati si ebbero 5.53 illegittimi nel periodo 1865-68, 7.21 nel periodo 1876-80 e 7.30 nel periodo 1887-91 (1).

Fra le Nazioni meridionali dell'Europa, le quali sappiamo dalla statistica offrire quote d'illegittimi molto meno elevate delle settentrionali, porta per il numero di questi infelici un biasimevole primato la nostra penisola, se si eccettua un sensibile aumento per la Francia, la quale ha ben altre cause a spiegare la propria corruzione.

E, in questo numero stragrande di disgraziati, quanti figli i quali avrebbero potuto nascere solamente illegittimi, ed invece per la prescrizione del divorzio dalla nostra legislazione nacquero adulterini, epperò il Codice non avrà mai una pagina benigna per concedere loro ciò che non demeritarono per propria colpa?

E quanti ancora non sarebbero nemmeno nati illegittimi, ma invece sotto l'usbergo delle giuste nozze, se in Italia le leggi non fossero così restrittive della libertà matrimoniale?

Imperocchè la libertà delle leggi riguardanti l'istituto del matrimonio, e il numero dei nati illegittimi, sono pur troppo in un triste rapporto indirettamente proporzionale. La quota maggiore dei nati illegittimi, come nota giustamente il Tammeo, è data appunto dalla cattolicissima Austria (14.67 illegittimi per cento nati) per le sue leggi restrittive della libertà coniugale, le quali danno larga occasione al celibato.

(1) TAMMEO, op. cit.

XI.

L'indissolubilità matrimoniale costrittiva è causa dell'aumento del celibato e della prostituzione.

E, da quando siamo venuti a parlare di libertà matrimoniale in raffronto col celibato, sottoponiamo altresì ad esame la correlazione che esiste fra questi due rapporti relativamente all'Italia, tanto più poi perchè fra l'argomento del celibato e quello delle nascite illegittime corre una vera relazione, essendochè queste vengono accresciute a causa del maggior quantitativo di quello.

Vediamo adunque come il celibato sia un male per le nazioni, e come in Italia, per la mancanza appunto del divorzio, si accresca il celibato e, per conseguenza, il male derivante da esso.

Malthus imputa al matrimonio la causa di molti mali che col tempo dovranno avvenire a causa della soverchia procreazione; ma, fra i mali futuri che produrrà il matrimonio, ed i mali presenti che arreca il celibato, noi crediamo sia bene per ora curare quelli che in questo momento appunto si fanno più sentire.

Ed ecco pertanto ciò che sta al giorno d'oggi a carico del celibato. Anzitutto il celibe, per i disagi stessi che sono inerenti alla vita celibataria, corrompe più presto la propria fibra organica. Su 100 uomini morti, come ci attesta il Tammeo in uno specchietto relativo al 1894, il numero è di 63.14 celibi, 25.09 ammogliati, 11.51 vedovi; e su 100 donne morte il numero è di 59.10 nubili, 20.66 maritate, 20.11 vedove.

Certamente, seguendo ancora l'accennato scrittore di statistica, non negheremo che il numero dei celibi e nubili morti debba essere superiore a quello dei coniugati, perchè

maggiore è pure il numero dei due primi sulla totalità dei viventi, ma, pur eliminando le prime età, e cioè tutti i maschi sino a 18 anni compiuti e tutte le femmine sino a 15 anni compiuti, ad ogni modo risulta pure sempre un fatto accertato che la mortalità è più frequente fra i celibi che tra i coniugati.

« Dai 20 ai 25 anni in poi, i celibi ed i vedovi offrono il maggiore contingente di morti. Così che dopo i 25 anni lo stato naturale dell'uomo è il coniugale, contro di cui quasi si spuntano le frecce della morte, specialmente nell'età dai 25 ai 30 anni » (1).

Inoltre, noi vediamo dalla statistica criminale che il delitto fa le sue reclute in molto maggior numero fra i celibi dell'uno e dell'altro sesso che non fra i coniugati ed i vedovi; la pazzia morale, la follia, hanno maggiori vittime nel campo dei non coniugati, e la morte fa strage su più vasta scala fra i celibi che non fra i coniugati, proporzionatamente all'età, mentre invece parrebbe che i sopraccapi delle cure domestiche, le privazioni che i genitori molte volte s'impongono per sopperire all'allevamento della prole, la necessità più impellente che può spingere al reato, dovrebbero offendere la salute e cagionare la delinquenza più nei coniugati che non nei celibi, i quali, generalmente, avendo da pensare solo a sè, sembra che dovrebbero soggiacere meno oltrechè a disagi, altresì alla criminalità. Mentre invece si constata che i figli sono il più forte ritegno contro tutte le specie di delinquenza dei genitori.

Abbiamo detto che il celibato è in relazione colle nascite illegittime, e difatti noi vediamo come coll'estendersi di quello aumenta il numero di queste.

Un esempio abbiamo digià veduto darcelo l'Austria, la quale a causa della restrittività delle leggi relative all'isti-

(1) TAMMEO, op. cit., pag. 303.

tuto matrimoniale ha colla piaga del celibato la maggiore piaga ancora di un gran numero di nascite illegittime.

Ma, un caso più dimostrativo ancora ci riferisce il Tammeo a proposito della Baviera. La legge di questa nazione credette giustizia condannare al celibato quelli che non potessero disporre di mezzi sufficienti per mantenere quella famiglia che stavano per iniziare. « La conseguenza della legge bavarese fu una grande diffusione di figli illegittimi, senza aver potuto sensibilmente diminuire lo sviluppo della popolazione. Il numero dei nati illegittimi nella Baviera, nel periodo 1861-68, raggiunse i 22.2 per cento dei nati in generale. Gli stessi effetti produsse il divieto di matrimonio tra gli ordini religiosi e i militari di tutte le nazioni » (1).

Inoltre il celibato è causa non solo dell'aumento delle nascite illegittime, ma altresì della prostituzione.

E la prostituzione dal celibato viene aumentata in due modi, cioè direttamente ed indirettamente.

Direttamente, perchè, posti l'istinto ed il bisogno sessuale, posto che l'appagare l'appetito afrodisiaco è per gli animali, come afferma Westermarck (2), un bisogno non meno prepotente che estinguere la sete e saziare la fame, è certo che se l'uomo non soccorre a questa necessità naturale col matrimonio che è il più corretto e legittimo appagamento dell'istinto stesso, deve suffragarvi con la illegittimità. Invece della moglie sarà la prostituta quella che appagherà i desideri dell'uomo; ed invece di domandare il bacio alla sua legale compagna, l'uomo, che tale compagna non ha, solleciterà il bacio illegittimo, frequenterà e creerà delle prostitute; perchè è canone commerciale che la ricerca fa affluire la merce sulla piazza. Indirettamente il celibato

(1) TAMMEO, op. cit., pag. 239.

(2) Op. cit., pag. 115.

accrescerà la cifra delle votate al piacere collo aumentare che esso fa delle nascite illegittime. È straziante pensare che un gran numero delle bambine nate sotto la maligna stella della illegalità, nascono candidate al turpe mercimonio del loro corpo già frutto della colpa.

Parent-Duchatelet nel suo lavoro *De la prostitution dans la ville de Paris* ci dice come egli potè constatare che la quarta parte del numero delle prostitute nate nella capitale francese era di figlie naturali e che negli altri dipartimenti della Repubblica trovavasi una prostituta di nascita naturale in confronto di 7,78 di nascita legittima (1).

E, promovendo il celibato la prostituzione, ci pare superfluo il dire che fomenta altresì il libertinaggio negli uomini, imperocchè se vi sono prostitute vi debbono necessariamente per il rapporto di causa ad effetto essere coloro che le praticano, e quanto maggiore sarà il numero delle venditrici di grazie, tanto maggiore dovrà essere il numero di coloro che tali grazie raccolgono, ed inversamente, quanti più sono i celibi tante più saranno le compiacenti amiche dei medesimi.

Potremmo inoltre dimostrare che il celibato, le nascite illegittime, la prostituzione, il libertinaggio, sono altresì coefficienti non minimi per altri mali che affliggono la società, come per i reati contro il pudore e l'ordine delle famiglie e contro la proprietà, per la nevrosi alcoolica, la sifilide ed in ultimo per la morte precoce, ma facilmente tali deduzioni ognuno può fare senza profondi studi, e noi preferiamo senz'altro di passare ad esaminare quello che forse avremmo dovuto studiare prima, come cioè il celibato sia appunto in parte fomentato dall'indissolubilità matrimoniale.

(1) PARENT-DUCHATELET, *De la prostitution dans la ville de Paris*, 1837, vol. I, pag. 70. — Cfr. pure TAMMEO, *La prostituzione*, pag. 96.

Diciamo *in parte*, imperocchè non saremo noi certamente che vorremo negare che altre cause, come i cresciuti bisogni sociali, la difficoltà di trovare stabili impieghi remunerativi, le aumentate pretese di coloro che dovrebbero passare a matrimonio, la attività che si spende nel lavoro, la quale molte volte è tale da assorbire tutte le altre, siano tutte cause che concorrono a far sì che molti non si decidano al matrimonio, ma innegabilmente, ed in proporzione maggiore di quanto a qualcuno possa parere, concorre a cagionare il celibato come concausa potente la sancita indissolubilità dei matrimoni.

Orazio Sechi dice che se si riflettesse prima di stringere il matrimonio, che esso è indissolubile, ben tristi sarebbero forse gli effetti, e nocevoli di molto alla società, poichè indurrebbero al celibato od al libero amore anzichè al matrimonio (1).

E difatti, se si considera su che basi è poggiata attualmente la società in cui viviamo, e ciò si confronta alla importanza capitale che ha il matrimonio nella vita d'una persona, alla rovina morale e materiale che un coniugio mal riuscito può essere per la persona che vi è incappata, non so se dopo una matura riflessione potrebbe essere molto grande il numero di coloro che si deciderebbero a fare questo salto nel buio colla probabilità di prodursi un male senza rimedio.

La società odierna ha creato un ambiente che è il meno adatto alla combinazione di un buono e stabile matrimonio. Questo, checchè si dica, ha bisogno per la sua efficace riuscita del soffio vivificatore dell'affetto, il quale stringe le anime dei due sposi in un mutuo, indissolubile amplesso, che renderà piana la lunga via ai componenti di questa società domestica; ha d'uopo di una reciproca

(1) Op. cit., pag. 143.

ed incrollabile stima basata sulla conoscenza intellettuale e morale dei coniugi fra di loro, la quale non lascerà sorgere equivoci, insensate gelosie. Inoltre, non bastano affetto e stima, ma sarebbe necessaria altresì una certa omogeneità dei caratteri, poichè è incontestabile che due persone, per quanto siano buone e leali, possano non saper vivere assieme a causa di diversità stridenti di vedute, di aspirazioni, di volontà, di ideali.

Ora, i matrimoni che generalmente si compiono hanno questo fondamento che ne assicurerà per l'avvenire la saldezza e la indissolubilità?

Sarebbe semplicemente mentire l'affermarlo. Molte, troppe volte, gli sposi si accostano a far pronunciare dall'uffiziale dello stato civile la loro unione, dopo una conoscenza la più superficiale, dopo essersi veduti pochissime volte e dopo che in queste rare occasioni in cui furono a contatto non ebbero campo a farsi quegli scambi di sentimenti che formerebbero i dati, i quali ad una persona prima di decidersi a compiere un atto legale che vincoli la propria libertà, sono necessari, indispensabili per poter riflettere circa la convenienza o non convenienza che può avere di vincolarsi in quel dato modo.

Ed ecco perchè: una ragazza della così detta *buona* società deve, non appena è giunta l'età di accasarsi, coprirsi tutta di un ipocrito velo di ingenua semplicità, ed i genitori di essa non cureranno tanto di farle conoscere quali siano i doveri che col dare la sua mano di sposa ad un uomo si assumerà, di renderla edotta sullo stato reale della donna moglie e madre.

Niente di tutto questo: purchè della loro figlia non si possa dire che ha perdute le bende verginali, purchè non si mostri troppo sciocca o troppo addentrata nei misteri dell'amore, purchè alla donna si accompagni un gruzzolo più o meno corrispondente al *disinteressato ideale* di colui

che le offrirà il suo nome, e tanto basterà perchè possa trovare chi la tolga dallo stato di nubile liberando nello stesso tempo i genitori dalla seccante guardia acchè la loro figlia non oltrepassi quel limite che la società ha prescritto non si debba oltrepassare da una ragazza onde trovar marito.

E così, non appena un uomo si presenta come aspirante, qual è la ricerca che si fa per vedere se è degno sposo della donna che egli chiama, per accertare se le qualità di lui unite alle qualità della futura moglie potranno costituire quella mutua integrazione delle persone la quale è e deve essere lo scopo precipuo dell'unione coniugale?

Si esamina semplicemente se sono buone le condizioni finanziarie di quest'uomo, in modo che la novella sposa possa *brillare* nel mondo, poichè, come dice il Vidieu, la virtù è divenuta sinonima di denaro; la posizione, prima di tutto, il resto è nulla, la vita comune finirà per far nascere l'affetto necessario. E nessuno va a pensare che vi possano essere divergenze, abissi, che renderanno impossibile la nascita di questo affetto, *conditio sine qua non* il matrimonio non sarà mai duraturo.

Questa educazione, questo ambiente furono ritratti con brillante perfezione dalla penna di una finissima e geniale scrittrice. La signora Rosselli nel suo dramma « Anima », palpitante di sincera attualità, ci fa precisamente assistere ad uno di questi matrimoni, in cui un uomo il quale è passato a nozze con una di queste damigelle della *buona società* senza riflettere al suo passo, trova poi che accanto alla verginità materiale non esiste nella sua sposa quella purezza, quella verginità dell'anima che è necessaria sempre nella donna per il buon andamento della società coniugale.

Di qui nascono gli equivoci, le finzioni, la disarmonia, le recriminazioni, che divengono sempre più acerbe, insop-

portabili, sino a spingere il marito infelice all'estremo passo della disperazione, al suicidio.

Ecco adunque le riflessioni cui si assoggettano i figli della odierna educazione prima di compiere l'atto il più solenne ed il più grave della vita.

Si sposano adunque in maggior parte coloro che non riflettono.

Ma, si può dire assolutamente che non vi sia alcuno che rifletta? No, certamente. Riflettono appunto molti che al matrimonio non si decidono a causa precisamente delle loro riflessioni, poichè non si sentono il coraggio di affrontare un vincolo che non si scioglierà e li farà forse soffrire.

Ammettete invece che tale vincolo si possa sciogliere quando vi siano giusti motivi, ammettete il divorzio, e molti indecisi finiranno per fare il passo cui erano avversi, nella speranza che nell'ipotesi peggiore di uno sbaglio possano rimediare. Ma, fintantochè il fantasma di una indissolubilità inesorabile starà nel nostro diritto matrimoniale, molti saranno coloro cui sembrerà bene non volgere l'incerto passo, e a misura che aumenterà la corruzione che abbiamo descritta, aumenteranno pure in egual misura i proseliti del celibato il quale ha con sè i mali di cui parliamo.

XII.

Coniugicidio, infanticidio e procurato aborto.

Ma altri mali, più gravi, più terribili ancora causa l'insana legge dell'indissolubilità matrimoniale, mali che fanno rabbrivire quotidianamente chiunque ponga occhio alle cronache dei giornali, e che fanno impallidire la bonaria fronte dei giurati cui passano dinanzi tante miserie sociali, mali fumanti di sangue sparso e di spasimi.

Sono i coniugicidii, i procurati aborti e gl'infanticidii, accrescentisi ogni anno in proporzione straziante e contro cui non bastano i ventiquattro ed i dodici anni di reclusione che il patrio Codice penale commina agli autori dei medesimi.

Seguaci in gran parte della scuola positiva, non possiamo credere che per arrestare un dato delitto possano bastare e la gravezza delle pene che rendono terrorizzante un Codice e la finezza di chi lo adopera nel saper colpire i veri autori dei reati. Non vi furono mai contro il duello pene così terribili come in Francia ai tempi del cardinale di Richelieu il quale colpiva di morte i duellanti, eppure non mai come in quegli anni tanti duelli funestarono le terre dei nostri vicini d'oltr'alpe.

Io credo, e non sono solo in questa credenza, chè mi trovo in buona compagnia, stantechè la mia è l'affermazione dei più valorosi e moderni scienziati, che le malattie del corpo sociale si debbano curare un po' come le malattie del corpo umano. Nella medicina non è la terapeutica quella che ottiene le migliori vittorie, ma la diagnosi, l'igiene. Devesi non cercare solamente di reprimere i mali, cosa che riesce sempre difficile, ma prevenirli disinfettando l'ambiente da tutti quei microbi, da tutte quelle cause che sono la genesi delle malattie, bisogna far le leggi in modo che sia possibile ed anche facile l'obbedirvi senza soverchio sacrificio della propria felicità, della propria libertà.

Già il ministro di grazia e giustizia esaminando nel 1881 la statistica, la quale gli dava il triste prospetto di 46 coniugicidii all'anno nel periodo 1866-1880, veniva nella conclusione « che l'indissolubilità del matrimonio è fonte perenne di delitti di quel genere » (1).

(1) Relazione ministeriale, pag. 11.

portabili, sino a spingere il marito infelice all'estremo passo della disperazione, al suicidio.

Ecco adunque le riflessioni cui si assoggettano i figli della odierna educazione prima di compiere l'atto il più solenne ed il più grave della vita.

Si sposano adunque in maggior parte coloro che non riflettono.

Ma, si può dire assolutamente che non vi sia alcuno che rifletta? No, certamente. Riflettono appunto molti che al matrimonio non si decidono a causa precisamente delle loro riflessioni, poichè non si sentono il coraggio di affrontare un vincolo che non si scioglierà e li farà forse soffrire.

Ammettete invece che tale vincolo si possa sciogliere quando vi siano giusti motivi, ammettete il divorzio, e molti indecisi finiranno per fare il passo cui erano avversi, nella speranza che nell'ipotesi peggiore di uno sbaglio possano rimediare. Ma, fintantochè il fantasma di una indissolubilità inesorabile starà nel nostro diritto matrimoniale, molti saranno coloro cui sembrerà bene non volgere l'incerto passo, e a misura che aumenterà la corruzione che abbiamo descritta, aumenteranno pure in egual misura i proseliti del celibato il quale ha con sè i mali di cui parlammo.

XII.

Coniugicidio, infanticidio e procurato aborto.

Ma altri mali, più gravi, più terribili ancora causa l'insana legge dell'indissolubilità matrimoniale, mali che fanno rabbrivire quotidianamente chiunque ponga occhio alle cronache dei giornali, e che fanno impallidire la bonaria fronte dei giurati cui passano dinanzi tante miserie sociali, mali fumanti di sangue sparso e di spasimi.

Sono i coniugicidii, i procurati aborti e gl'infanticidii, accrescentisi ogni anno in proporzione straziante e contro cui non bastano i ventiquattro ed i dodici anni di reclusione che il patrio Codice penale commina agli autori dei medesimi.

Seguaci in gran parte della scuola positiva, non possiamo credere che per arrestare un dato delitto possano bastare e la gravezza delle pene che rendono terrorizzante un Codice e la finezza di chi lo adopera nel saper colpire i veri autori dei reati. Non vi furono mai contro il duello pene così terribili come in Francia ai tempi del cardinale di Richelieu il quale colpiva di morte i duellanti, eppure non mai come in quegli anni tanti duelli funestarono le terre dei nostri vicini d'oltr'alpe.

Io credo, e non sono solo in questa credenza, chè mi trovo in buona compagnia, stantechè la mia è l'affermazione dei più valorosi e moderni scienziati, che le malattie del corpo sociale si debbano curare un po' come le malattie del corpo umano. Nella medicina non è la terapeutica quella che ottiene le migliori vittorie, ma la diagnosi, l'igiene. Devesi non cercare solamente di reprimere i mali, cosa che riesce sempre difficile, ma prevenirli disinfettando l'ambiente da tutti quei microbi, da tutte quelle cause che sono la genesi delle malattie, bisogna far le leggi in modo che sia possibile ed anche facile l'obbedirvi senza soverchio sacrificio della propria felicità, della propria libertà.

Già il ministro di grazia e giustizia esaminando nel 1881 la statistica, la quale gli dava il triste prospetto di 46 coniugicidii all'anno nel periodo 1866-1880, veniva nella conclusione « che l'indissolubilità del matrimonio è fonte perenne di delitti di quel genere » (1).

(1) Relazione ministeriale, pag. 11.

Il Gabba osserva a questo proposito che l'argomentare dal numero dei coniugicidii alle condizioni matrimoniali è così ardita illazione, che ben si può chiamare arbitraria e falsa del tutto.

« E invero, egli dice, dei 46 coniugicidii consumati annualmente in Italia, toccano 20 circa alle sole provincie di Napoli e Palermo, gli altri 26 distribuisconsi in tutto il rimanente del Regno. Ma in pari tempo le provincie di Napoli e Palermo danno rispettivamente 33 e 27 istanze di separazione, mentre Milano, che sorpassa in tali istanze tutte le altre provincie d'Italia, poichè ne fornisce 189, figura per un solo coniugicidio in ciascuno dei 15 anni suddetti. Egli è quindi manifesto non avere nessun diretto rapporto il coniugicidio colla infelicità coniugale e meno ancora colla indissolubilità del matrimonio . . . » (1).

A parte, diciamo subito, la gratuita affermazione del Gabba non avere nessun diretto rapporto il coniugicidio colla infelicità coniugale, poichè non sarà l'arte magica degli scritti del signor Gabba la quale riuscirà a convincere che non siano infelici, ma piuttosto felicissimi i coniugi che si scannano a vicenda, noi crediamo invece che dalle cifre dei coniugicidii e dalle premesse che con esse fa il citato autore scaturisca precisamente la dimostrazione della nostra tesi, che cioè la indissolubilità matrimoniale è fonte di coniugicidii. Questi, come tutti i reati di sangue, abbondano assai di più nelle provincie meridionali d'Italia che non nelle settentrionali, ed accompagnano, come le statistiche ci dimostrano, l'analfabetismo e l'ignoranza allo stesso modo che la truffa, il falso e gli altri reati, direi di mente, sono più proprii dell'alta Italia, ove anche è maggiore l'istruzione e la civiltà. Poste due coppie, una nella Sicilia e l'altra a Milano, ed i cui componenti sen-

(1) GABBA, op. cit., pag. 70.

tano il bisogno di riacquistare la propria libertà, quella di Milano, che può anche per l'indole stessa dei settentrionali ragionare maggiormente col cervello, comincerà coll'addivenire alla separazione legale, ed in seguito i coniugi si trasporteranno forse all'estero al fine di far pronunziare il loro divorzio. Che se invece, una volta separato, il marito si innamorerà di un'altra donna che vorrebbe far sua, adoprerà tutta la sua mente e tutte le sue parole a convincere questa donna affinchè conviva con lui in concubinato. La coppia meridionale, al contrario, non studia e non capisce tutti questi raggiri legali e non ne vede un esito diretto e buono, e l'individuo riscaldere il suo sangue sino a tentare di raggiungere la libertà col mezzo più spicciativo, la soppressione del coniuge che sta di impaccio, sperando poi altresì nella sua ignoranza che non sia difficile far sparire le tracce del delitto. Questo è nell'indole dei due tipi che esaminiamo, e questa indole si rivela quotidianamente in tutte le sue estrinsecazioni: un milanese invocherà i testimoni e risponderà all'insulto con una *querela*, un siciliano invece estrarrà il suo coltello e ne inferirà, senza tanto pensare oltre, un colpo a chi lo insulta. Jago è settentrionale e compar Alfio è siciliano.

Ma un altro fatto è non meno importante a notarsi. Oettingen e Lombroso osservano come i reati di sangue siano riguardo al luogo in cui avvengono in antagonismo coi suicidii. E così nell'Italia meridionale abbondano gli omicidii e scarseggiano i suicidii, mentre nella settentrionale avviene al contrario un numero grande di suicidii ed un numero minore di omicidii. E, se è vero questo fatto, chi potrà negare che molti coniugicidii siano stati prevenuti, risparmiati dal suicidio del coniuge infelice?

Fate che una provvida legge non obblighi a questi delitti, a questi dolori, a questi vergognosi retroscena dell'invo-care il beneficio della legislazione straniera o del far scom-

parire ciò che si oppone al riacquisto della agognata libertà, e diminuirete tanto i suicidii, quanto i coniugicidii, i concubinati, le emigrazioni, e gli altri fatti con cui per eludere un articolo del Codice se ne offendono dieci altri.

Quanto ai procurati aborti ed agli infanticidii ognuno può capire facilmente come possano essere in rapporto coll'indissolubilità matrimoniale.

L'aumentato numero dei celibi concorre, nel modo in cui abbiamo veduto, come concausa a rendere maggiore il numero delle donne che si danno all'amore illegittimo.

Molte volte una fanciulla tenta di far scomparire le tracce del *pondo ascoso* o del frutto vivente del peccato per la sola considerazione che il padre della creatura che è nata o che sta per nascere, legato in altro vincolo indissolubile, non potrà sposare mai quella che *extra lege* ha resa madre.

L'aumentato numero di prostitute poi di per se stesso porta all'aumento dei procurati aborti e degli infanticidii, poichè la donna che vuole per professione sua passare dalle braccia dell'uno a quelle dell'altro amante cerca senza dubbio di liberarsi dall'impaccio di una gravidanza e peggio poi di un figliuolo, epperchè non avremo che o un procurato aborto, o un trovatello di più da consegnare alla morte precoce dei brefotrofi od alla delinquenza, od un infanticidio.

Ed ecco come tutto sia concatenato, e come una legge civile, che certe volte può avere la più leale apparenza di moralità, possa lontano da sè causare molte immoralità ed infiniti danni sociali.

XIII.

Il divorzio, la separazione e l'interesse morale dei figli.

Abbiamo parlato dei figli illegittimi. Ora parliamo invece dei figli cui la natura più benigna converse sul visino infantile i due genitori legati in giuste nozze.

Esaminammo a suo tempo la teoria del Portalis, il quale vorrebbe che i figli intervengano, rappresentati dall'autorità, come contraenti nel matrimonio e che perciò per un ipotetico loro interesse sia a bandirsi dalla legislazione il divorzio.

Abbiamo sostenuto che la antica teoria del Portalis sia del tutto destituita di fondamento, poichè nel contratto-matrimonio l'autorità interviene solamente come funzione e non come parte, come rappresentante di alcuno che non esiste e potrebbe in seguito anche non sopravvenire.

La legge non ha il diritto di imporre preventivamente il sacrificio dei genitori per il preteso interesse dei figli. La scuola positivista, la quale si fonda su principii di biologia e di fisiologia, allorquando indica che in un parto difficile se non sia possibile salvare la donna ed il nascituro, si deve tentare di salvare la madre col sacrificio del figlio, ragiona ottimamente, imperocchè è un delitto di lesa natura anteporre il benessere della generazione avvenire al benessere della presente (1).

Ciò nondimeno la natura, alla quale per prima cosa deve ispirarsi il diritto, per dare le sue norme impone ai coniugi dei doveri verso i figli. Questi, messi al mondo per volontà altrui, ed ai quali non è permesso senza l'aiuto di altri sviluppare le proprie facoltà materiali, hanno per

(1) *Progetto Zanardelli sul divorzio*. Relazione Giurati (IX legislatura).

natura il diritto a tutte le cure, a tutti i riguardi dei genitori e lo Stato ha il dovere di stabilire preventivamente dei diritti per i figli che verranno, imponendo conseguentemente ai genitori determinati obblighi nonchè le necessarie restrizioni della naturale libertà.

Il Naquet dice però che i diritti del padre e della madre non sono meno innegabili, meno imprescrittibili di quelli dei loro figli, tanto che i genitori non debbono per la prole ridursi all'annientamento di tutta la loro felicità. Pertanto lo Stato dovrebbe ispirarsi ad ambedue questi interessi, e bilanciarli in modo che uno non sia più dell'altro sacrificato. Ma l'interesse dello Stato è altresì impegnato a studiare quale sia veramente la cosa più vantaggiosa ai figli, prima di stabilire sacrifici ai genitori.

Vediamo se dai sacrifici che l'indissolubilità del matrimonio impone ai coniugi i figli ritraggano sempre un interesse certo. È innegabile che i figli allevati da ambo i genitori concordi ritraggono un giovamento incomparabile tanto dal lato morale quanto dal lato materiale, come è innegabile altresì che la condizione dei figli allorquando per la sopravvenuta impossibilità di convivenza fra i genitori questi devono dividersi, ha conseguenze morali e patrimoniali gravissime le quali commovono più ancora che non la infelicità di un coniuge innocente vincolato per tutta la vita ad una persona che non ama e da cui è stato tradito.

Chè, se non altro, il coniuge innocente è stato legato al colpevole per sua elezione, mentre invece per il figlio è una disgrazia fatale della quale non è responsabile affatto nemmeno per la colpa *in eligendo*. Ora, posto che la disgrazia su questo figlio è piombata inesorabile, non potendola allontanare del tutto e non rimanendo che cercare di alleviarla, si presenta migliore per questo scopo l'istituto del divorzio o quello della separazione ?

La discussione adunque deve ridursi ad esaminare quale di questi due rimedi ottenga migliori effetti.

I sostenitori della indissolubilità del matrimonio mettono come precipuo vantaggio della separazione personale la maggiore possibilità di una riconciliazione fra i coniugi. Riuscito impossibile in una famiglia prevenire i disordini ed avvenuti questi, il legislatore deve usare ogni sua possa per farli cessare e ritornare la famiglia nella sua primitiva armonia. Ma in certi casi tali disordini diventano irreparabili nè vi è rimedio in mano al legislatore che riesca efficace.

L'affetto, che è base essenzialmente della comunanza di vita dei coniugi, scosso dall'offesa di uno di essi, molte, troppe volte, durante la separazione personale si estingue del tutto, la riconciliazione diventa impossibile, ed il legame ferreo ed indissolubile che avvinghia, loro malgrado, per sempre un coniuge all'altro, finisce per generare l'odio, il disprezzo. Sappiamo di quanti reati siano apportatrici queste due funeste passioni. Se il coniuge non sarà spinto da esse all'adulterio od alla vendetta contro il coniuge che è causa del suo soffrire, non si potrà evitare però uno stato di ostilità incessante fra marito e moglie, e questo odio e disprezzo che essi nutrono in seno cercheranno di infondere nell'animo dei figliuoli facendosi, per respingere da sè l'accusa, accusatori l'uno dell'altro affine di tirare i figli dalla propria parte.

« Ciò che produce la sventura dei figli, dice il Laurent, non è appunto la rottura legale, è la discordia, l'odio, il delitto di cui sono i testimoni e le vittime » (1).

Ma vi ha di più: « il peggio è, nota il professor Fiore, che essi (i figli), sono di frequente obbligati a vedere il loro padre e la loro madre in una posizione degradante, »

(1) LAURENT, *Principes de droit civil*, tome III.

in conseguenza degli inevitabili rapporti, in cui l'uno e l'altra vengono fatalmente a trovarsi per forza della legale impossibilità di celebrare altre nozze oneste » (1).

Non creda il professore Gabba che noi in questo momento per acciecatrice prevenzione diamo per fondamento alla invocata riforma una esagerazione *dell'animalità* nel meccanismo dello spirito umano. Non regge il confronto che egli fa tra i vedovi ed i separati. Il vedovo ha interesse a conservarsi, anche dal lato dei buoni costumi, ad una elevatezza tale che gli permetta di poter aspirare con onorate pretese ad un matrimonio nuovo e buono, mentre il separato tale interesse, che sarebbe un freno, non ha; il vedovo può essere legato alla memoria del coniuge perduto da un reverente affetto che lo ferma in tempo nei suoi travimenti; inoltre il vedovo nei figli, per cui forse si sacrifica, vede pure il dono e l'effigie di quel compagno che ama ancora, mentre invece all'uomo separato da una moglie adultera può essere vivo, persistente, terribile dinanzi agli occhi il sospetto mordente che i figli, per cui dovrebbe sacrificarsi, non siano suoi.

Non è supposizione contraria alla ragione, nè contraddizione nei termini il raffigurare il coniuge innocente, separato con prole, in un costante bivio fra una vita scandalosa e un nuovo matrimonio, conseguibile soltanto per mezzo di divorzio. Il coniuge innocente, impossibilitato a sottrarsi all'onta ed alla posizione umiliante prodotte dalla colpa dell'altro coniuge, non potendo trovare in altro legittimo legame quelle gioie e quella soddisfazione di bisogni morali e fisiologici di cui il coniuge colpevole l'ha defraudato nella precedente unione, finisce per pervertire il proprio carattere e lasciar indebolire i suoi sentimenti morali. Onde lo spettacolo immorale di coniugi viventi

(1) FIORE, op. cit., pag. 55.

nello stato abituale di adulterio, di concubinato, di odio e di vendetta.

« I rabidi rancori di una unione infelice, scrive il Mantegazza, sono spasimi quotidiani dei figliuoli, ed essi, riuniti come serpi avvelenate in un rovelto, ogni giorno si mordono e si arrovellano, e l'unione è quella che avvicina vittima e carnefice, tigre ed agnello. E quante volte la impossibilità del divorzio, generando il concubinato nelle sue forme più laide e schifose, dà ai figliuoli questo lieto spettacolo di un padre e di una madre che odiandosi a morte si sfidano ogni giorno col livore della vendetta, e nel nido della famiglia profanano la santità di un patto, che la legge tien fermo, ma che essi hanno lacerato con strazio orrendo e di cui si gettano in faccia ogni giorno i frammenti insanguinati. Nel dì del divorzio i figliuoli seguono le attrazioni morali dell'affinità elettiva, e chi ha più cuore più si assume di sacrificio e di abnegazione; e le povere creature cui la sorte negò la gioia suprema di sentirsi stringere in una sol volta da quattro braccia innamorate, piangono la dolorosa separazione, ma non bestemmano, soffrono, ma non si disperano.

« L'antica famiglia muore, ma muore con dignità e in religioso silenzio; così come stanno, cento famiglie vivono in una perpetua agonia, ch'è in una volta sola tortura e vitupero, maledizione e tradimento » (1).

« Si può dire in buona fede — noi domanderemo col Fiore — che il mantenere i figli in questa atmosfera demoralizzante sia il meglio relativo per essi? I disordini nella famiglia sono il più grande irreparabile danno a riguardo dello sviluppo fisico, intellettuale e morale dei figli. Chi oserebbe dubitarne? » (2).

(1) MANTEGAZZA, *La fisiologia dell'amore*.

(2) FIORE, op. cit.

Innanzi a queste ragioni di ordine etico, che perciò diventano altresì di ordine sociale e pubblico, cadono tutti gli argomenti che si fondano sul preteso interesse morale dei figli per sostenere l'applicazione rigorosa del principio della indissolubilità del matrimonio, temperato solo dallo istituto della separazione personale.

L'argomento dei figli, come ci dichiarò lo stesso Féval, è quello che fa scendere ancora ai nostri tempi alcuni fautori dell'indissolubilità a pugnare contro il divorzio.

« Pochi al giorno d'oggi » — osserva ancora l'eletto autore della *Fisiologia dell'amore* — fra noi osano combattere il divorzio con argomenti presi dalla felicità degli sposi, ma molti difendono ancora l'assoluta indissolubilità del matrimonio, come sicura guarentigia dei figliuoli della sventura.

« Nelle unioni sterili essi non avrebbero forse difficoltà a concedere il divorzio; dinanzi ai figliuoli abbandonati e divisi sentono farsi gonfiare il cuore dal singhiozzo e non osano più votare la singolare riforma. Questo singhiozzo profondo, che prorompe spontaneo alla vista crudele delle membra disgiunte di una famiglia, è pianto pietoso, ma non è sapiente pietà ».

XIV.

Il divorzio e gl'interessi patrimoniali della prole.

Ma, sotto altri aspetti dobbiamo esaminare ancora la condizione dei figli di fronte ai due istituti della separazione e del divorzio; dobbiamo vedere cioè quali siano pei figli di questi matrimoni disgraziati le conseguenze economiche, patrimoniali. I sostenitori dell'indissolubilità ci dicono che la nostra legge proibisce il divorzio altresì per l'interesse patrimoniale dei figli. Secondo il Gabba il legis-

latore deve preoccuparsi del fatto che « il matrimonio dei divorziati trae seco naturalmente una diminuzione di eredità dei genitori pei figli del matrimonio precedente, obbligati a condividere la successione coi fratelli venuti in soprannumero », preoccupazione che ebbero torto di non prendersi nè il ministro di giustizia del 1° febbraio 1881, nè i deputati commissari.

Non so se al Gabba sia mai venuto in capo di fare proporre alla Camera legislativa che in considerazione del danno materiale che ne può derivare alla prole di primo letto si proibisca il matrimonio ai vedovi che hanno figli; nè so se l'argomento di salvare il patrimonio ai figli del primo matrimonio possa valere anche contro il divorzio di quei coniugi che patrimonio non hanno.

So però di certo che egli non trova a ridire allorché la legge colpisce degli innocenti per altri interessi. Forse che la legge si preoccupa dei figli a cui toglie il pane quando condanna il padre e la madre loro a pagare ciò che devono?; forsechè la legge si preoccupa dei figli quando l'esattore, cui non sono state pagate le imposte, li getta sul lastrico?; ha riguardo ai figli la legge che manda loro il padre in prigione per un minimo reato, che toglie colla fucilazione la vita al padre soldato? « Ai figli naturali, ai figli adulterini, ai figli incestuosi, che sono altrettanti innocenti, e soltanto più disgraziati degli altri, e a cui l'errore di chi li ha generati non ha potuto far perdere la loro qualità di figli, vale a dire di creature interessanti per loro stesse e interessanti ancor più in vista della loro situazione anormale, dolorosa e immeritata, a codesti infelici la legge dimostra forse qualche interesse? Lungi da ciò essa li classifica come pestiferi, li marca come criminali. Questa severità, questa parzialità, per non dir qui la parola vera, di cui la legge fa prova verso questi fanciulli innocenti, fornisce dunque alla legge un argomento

inconfutabile, e le dà il diritto di usare la stessa severità, la stessa parzialità verso dei coniugi innocenti, che essa condanna al matrimonio indissolubile come ha condannato i figli naturali, adulterini, incestuosi ed innocenti all' illegittimità eterna? No di certo, la verità è che la legge civile è incompleta ed insufficiente in questi due casi; ma siccome non ha la pretesa di essere divina, siccome è umana e di conseguenza modificabile e perfezionabile, così noi le domandiamo una modificazione ed un perfezionamento ch'essa, tosto o tardi, dovrà accordarci per forza » (1).

Ma, dimenticando pure un momento che la condizione dei figli del divorziato non deve preoccupare più di quella dei figli del vedovo, e dato e non concesso che il legislatore debba con sacrificio dei genitori evitare un danno patrimoniale ai figli del primo letto, è poi vero che il patrimonio dei figli di primo letto sia più in pericolo nel divorzio che non nella separazione?

Certo è che funeste sempre sono le conseguenze patrimoniali in amendue i casi, imperocchè ritenuto che il perturbamento della unione coniugale sia, come veramente è, pei figli una disgrazia, deve, per il rapporto di causa ad effetto, inesorabilmente trarre dietro a sè una sequela di dolori inevitabili.

Vediamo però in quale delle due condizioni, separazione e divorzio, che sono oggetto del nostro studio, tali dolori riescano meno acerbi, meno gravi.

Si può seriamente affermare che la condizione di un coniuge ridotto, per mezzo della separazione di letto e di mensa, alla posizione di celibe sia più che le nozze susseguenti a divorzio favorevole alla conservazione del patrimonio ai figli?

(1) DUMAS, op. cit.

Sarà per l'uomo la dissipazione colle amanti, sarà per la donna la spesa della gestione patrimoniale che essa, per non esservi la sua femminilità e la sua delicata posizione adatte, deve affidare a mani mercenarie, ma sarà sempre un dispendio maggiore che va tutto a scapito dei figli.

Inoltre, come egregiamente osserva il Sechi, potrà sempre la legge ottenere che il patrimonio che il padre non ha dilapidato non vada in mano ad altri figli?

Salvo la prova in contrario, il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio. Ora, la donna, che nella separazione può vivere lontana quanto crede dal marito, può avere dei figli da unioni illegittime, figli che alla morte del padre possono reclamare la propria quota di eredità, nè è sempre certo che i veri figli legittimi possano provare il non diritto di essi e vogliano con qualche prova coprire d'onta il capo della loro madre, che debbono così dimostrare adultera.

Inoltre, anche senza questo, dai coniugi separati possono sempre nascere figli ai quali, quantunque il Codice faccia loro il viso arcigno, il padre e la madre che li misero al mondo col peccato possono devolvere una massima parte dei loro averi per mezzo di mille sotterfugi, che eludono la legge e danneggiano il vero interesse dei figli legittimi.

Quindi non si può neanche far luogo al dubbio che ammettendo il divorzio ne conseguirebbe un danno patrimoniale pei figli.

D'altronde « se le grandi riforme legislative dovessero essere ritardate in condizioni dei vantaggi patrimoniali, che possono arrecare agli uni ed agli altri, parecchie di tali riforme dovrebbero essere reputate inopportune.

« Dobbiamo però avvertire che le riforme giustificabili per forza degl'interessi sociali, che esse mirano mas-

simamente a tutelare, non possono essere ritardate in considerazione di certi interessi patrimoniali, perchè alla fin fine questi sono nel campo del diritto privato, e devono sottostare a quelli che sono nel campo del diritto sociale » (1).

E così, come conchiude il professore Ciccaglione, « anche l'argomento tratto dalle conseguenze morali e patrimoniali che il divorzio trarrebbe seco di fronte ai figli dei coniugi divorziati, non resiste alla critica severa e spassionata. Se tristi, e nessuno potrebbe revocarlo in dubbio, sono le conseguenze morali di fronte ai figli nel divorzio, più tristi sono le conseguenze morali di fronte ad essi nella separazione divenuta permanente ».

XV.

Il divorzio rialza la condizione della donna.

Altro argomento, per il quale i nostri avversari ci gettano gratuitamente in faccia l'accusa di *galanteria*, è quello del dire che il divorzio risolveva la condizione giuridica e morale della donna.

Non creda il signor Gabba che in siffatto argomento a noi la galanteria faccia *concedere troppo, transigere colla ragione, e persino col buon senso*, in modo maggiore che a lui la prevenzione clericale.

Egli, non solo senza galanteria, ma con una illogicità ed un accanimento degni di altra causa, ripetendo ciò il Montesquieu già circa centocinquanta anni prima disse e molti altri dopo lui scrissero, sostiene che il legislatore deve proscrivere il divorzio, perchè la donna fisiologica-

(1) FIORE, op. cit., pag. 57.

mente si logora nel primo matrimonio più del marito, epperò mentre l'uomo può ben passare di divorzio in divorzio, la donna divorziata non possiede di certo le stesse attrattive per un nuovo matrimonio.

Eppure, anche in fatto di fisiologia, un uomo che se ne intende un po' più del Gabba e che gli potrebbe dire come quel pittore a quel ciabattino: *Nec sutor supra crepidam*, il senatore Moleschott affermò che « il divorzio è più diritto delle donne che degli uomini, è più indispensabile alle donne che agli uomini ».

L'argomento dei sostenitori dell'indissolubilità servirebbe quando venisse domandato che in ogni caso tanto l'uno che l'altro dei coniugi potesse domandare ed ottenere il divorzio anche contro il coniuge innocente. Ma noi invece, che sosteniamo non debba avere azione di divorzio il coniuge colpevole di fronte all'innocente, non possiamo proibire, in nome di un preteso interesse della donna, lo scioglimento di un matrimonio mal riuscito. Imperocchè o la donna è colpevole, ed in questo caso ha torto di aver mal compensato e di essersi resa indegna di quel collocamento che le era stato fatto dal marito; o la donna è innocente ed allora libera come essa è di non esperire contro il marito l'azione di divorzio che le compete, se questa invece intenta, vuol dire che giudica sia suo vantaggio separarsi da un marito traditore e cessare una vita divenuta intollerabile. Nè si può validamente sostenere che la donna sia meno competente giudice dei propri interessi materiali e morali che non quanto possa esserlo lo Stato od il legislatore.

Ma poi, non ammesso il divorzio, ed essendo d'altronde certo che le separazioni coniugali molte volte sono permanenti, si può rimaritare la donna in tali separazioni?

Fosse pure giovane ed avvenente, a lei non resterà campo aperto a giuste nozze, e non si presenteranno che

due vie, penose amendue, o il sacrificio di ogni sua grazia e bellezza ad un eterno celibato, o il declivio sdruciolevole e sozzo dell'adulterio.

Ed a proposito dell'età dei divorziati la statistica è lì a dimostrarci che le separazioni ed i divorzi in maggior numero avvengono quando gli sposi hanno dai 30 ai 40 anni, e, come dice il Dumas figlio, « nei nostri climi temperati le donne da 30 a 40 anni sono all'apogeo della loro vita passionale e sarebbe un argomento privo del tutto di verità il pretendere che a questo grado di vitalità morale e corporale esse siano incapaci di eccitare l'amore. La biologia e la statistica provano esattamente il contrario ». La statistica ci dimostra altresì come le istanze delle separazioni e dei divorzi sono in molto maggior numero promosse dalle mogli, tantochè in Francia nel 1887, di fronte a 2507 domande di divorzio e 309 domande di separazione presentate dai mariti, si ebbero 4098 domande di divorzio e 2240 domande di separazione avanzate dalle mogli.

Ma, piuttostochè dedurre, come si fece, da queste cifre « che i dissensi matrimoniali provengono nei più dei casi dalla durezza dei modi del marito o dalla sua condotta non regolare o poco delicata », onde per conseguenza se si ammettesse il divorzio si renderebbe più soggetta la donna ai cattivi trattamenti del marito stanco della vita coniugale, il quale cercherebbe con questo mezzo di ridurre la donna a domandare il divorzio, ci pare invece potersi trarre da ciò un'altra illazione, che cioè nei perturbamenti coniugali le donne sono quelle che soffrono di più. D'altronde la cosa si spiega benissimo in un altro modo, colla considerazione cioè della condizione sociale della donna che, come afferma il Bodio, in generale non può offrire al marito per la separazione ed il divorzio altro motivo legale, se non l'adulterio e l'incompatibilità di carattere. Vediamo perciò che in quasi tutti i paesi, il numero delle istanze

di divorzio o separazione promosse dal marito cresce colla frequenza dell'adulterio della moglie.

L'unico fatto che si potrebbe attribuire alla diversità del carattere naturale dei due sessi è quello che gli uomini domandino piuttosto il divorzio mentre le donne domandano di più la separazione. Si potrebbe forse dubitare che l'eccezione che su questo fatto avviene per la Francia potesse avvenire altresì per l'Italia che colla sua vicina d'oltr'alpe ha tanta affinità di carattere; ma, senza fondarci su ipotetiche prevenzioni, il fatto si spiega benissimo quando si consideri che l'uomo anche in età avanzata è ancora atto al matrimonio epperò domanda il divorzio che a questo gli dà adito, mentre nella donna avviene il contrario.

Si osservò pure a questo proposito che nei paesi dove non è accolto il divorzio i dissidi coniugali perdono di gravità e la pace si ristabilisce fra i coniugi. Mentre nei paesi che hanno l'istituto del divorzio, la possibilità di rompere il vincolo coniugale toglie ogni possibilità d'indugio.

A tutta prima ciò può sembrare vero ma non lo è più quando si consideri che coloro che domandano la separazione, specialmente le donne, pensandoci su, finiscono molte volte per convincersi che questa separazione da essi invocata è un povero palliativo per le piaghe da cui sono afflitti e non insistono sulla domanda che forse avevano avanzata per ottenerlo, precisamente come l'ammalato che finisce per abbandonare la medicina dopo che si è persuaso che non vale a risanarlo.

Inoltre non si può assolutamente affermare che tutti i coniugi che non risultano dalle statistiche giudiziarie come legalmente separati non lo siano, imperocchè sarebbe voler negare le numerose separazioni di fatto che molti coniugi effettuano senza portar le loro domande nelle aule

giudiziarie, tanto più poi quando non vi siano rapporti patrimoniali da regolare.

Il Giuriati ci riferisce che « sopra 4095 domande (di separazione), solamente 2000 vennero prodotte da nullatenenti, mentre calcolando il ragguaglio fra coloro che possiedono qualche po' di ben di Dio, a coloro che stentano la vita, dovrebbero essere almeno 3500 ».

Ed è questo il torto dei nostri avversari, di mirare cioè più a togliere l'apparenza dei mali sociali che non la vera sostanza. Come non è vero che tutti i malfattori vengano processati e mandati alle patrie galere, così non è nemmeno vero che tutti i matrimoni che non risultano ufficialmente infirmati, siano sani, onde non vale accontentarsi che l'ordine apparisca, occorre che vi sia.

« Suggellare la fogna, scrisse la Mozzoni, è un curioso sistema di disinfezione ».

XVI.

La riconciliazione dei coniugi, la separazione ed il divorzio.

Ma, ci osservano trionfalmente i sostenitori dell'indissolubilità del matrimonio, il divorzio toglie colla sua irrevocabilità ogni speranza di riavvicinamento tra i coniugi, mentre la separazione invece lascia sempre aperto il campo alla riconciliazione.

E qui diremo subito lealmente che questo motivo solo è quello che secondo noi dà diritto alla separazione di sussistere ancora per l'avvenire, e non solo di sussistere, ma di collocarsi in buona compagnia accanto al divorzio.

Nè perchè noi mostriamo i difetti della separazione, pecchiamo di logica quando dichiariamo di volerla lasciare sussistere accanto al divorzio. Imperocchè la separazione

tali difetti ha appunto perchè non ha con sè il divorzio e quindi riesce senza di questo inefficace. Divorzio e separazione sono due istituti che debbono integrarsi, sostenersi a vicenda, e senza tale integrazione tanto l'uno quanto l'altro, accolti separatamente dalla legislazione di uno dei nostri Stati, riescono di danno più che di vantaggio all'armonia sociale. Ed il perchè di questo sta nella natura stessa dei due istituti. Formatosi il matrimonio per la volontà manifestata dagli sposi di voler formare fra di loro un *consortium omnis vitae*, questo *consortium* trova il suo fondamento nell'affetto coniugale, nell'amore.

« Unico vincolo di famiglia, dice il Bovio, è l'amore, la famiglia dura quanto l'amore.....; spento l'amore non resta che il divorzio. Sono affermazioni connesse e l'una dimostra l'altra » (1).

Quando questo affetto coniugale adunque vien meno ed uno dei coniugi manca agli obblighi derivanti dal vincolo matrimoniale, quel *consortium*, quella società morale dell'uomo e della donna divengono impossibili. In questo caso al legislatore non si offre che un mezzo: sciogliere quella società tra i coniugi, slacciare quel vincolo che non può più sussistere, e si ha il divorzio.

Ma non sempre, come di subito può apparire, il venir meno agli obblighi coniugali od altre cause possono distruggere completamente l'amore necessario alla vita del matrimonio, la società può essere solamente scossa, onde, allontanati i motivi che hanno danneggiato il vincolo coniugale, l'affezione necessaria al matrimonio può riafferzarsi e ritornare la società coniugale nella sua pace.

Questo allontanamento dei motivi per riafferzare la società coniugale è dato dalla separazione personale.

« La quale può dirsi, come scrive il Ciccaglione, la

(1) Bovio, *Filosofia del diritto*, 1892, pag. 412.

dispensa data dall'autorità competente ai coniugi dal dovere della coabitazione » e lo scopo suo è quello di far sì che mercè una modificazione temporanea dei rapporti giuridici nella scossa società matrimoniale, questa ritorni allo stato normale.

Tendendo adunque a ricondurre la società coniugale allo stato normale, la separazione legale è di propria natura un istituto temporaneo.

E come istituto temporaneo, deve conseguentemente avere un termine, la riconciliazione. Se questa si raggiunge, segno è che l'amore, solo sentimento il quale abbia diritto di formare il matrimonio, non è venuto meno del tutto, epperò la famiglia non è distrutta; se alla riconciliazione non si perviene, vuol ciò significare che l'affetto coniugale necessario al *consortium omnis vitae* è scomparso, ed è inutile, assurdo volere con una presunzione *juris et de jure* considerarlo come sempre esistente, mantenendo indissolubile giuridicamente una società coniugale disciolta di fatto. La ricerca dunque, secondo la nostra teoria, deve limitarsi a vedere se quei perturbamenti che hanno infirmata la società coniugale abbiano distrutto oppure no il fondamento su cui essa si basa, l'amore.

E qui appunto sta il difficile, ma la difficoltà non è tale che non si possa sperare di superarla.

L'esperienza dimostra che alcune delle cause di perturbamento delle unioni matrimoniali sono permanenti, o tali vengono rese dall'ambiente, e queste sono appunto quelle che distruggono il fondamento del matrimonio, ed in una nazione in cui è ammesso daranno luogo al divorzio, in una nazione in cui il divorzio è vietato produrranno le separazioni legali perenni. E qui sta l'errore dei moderni legislatori che, rigettando il divorzio, credono di curare tutti i mali del matrimonio mal riuscito colla separazione personale che, diventando perenne, finisce per essere nè

più nè meno che un divorzio senza possibilità di conseguente matrimonio. Separazione personale non può più essere, perchè snaturata nella sua indole e nel suo scopo; snaturata nella sua indole, poichè, come abbiamo dimostrato, la separazione è un istituto avente il carattere di temporaneità che così le vien tolto; snaturata nello scopo, perchè mancando ogni speranza di riconciliazione, non raggiunge essa più il ripristinamento dei rapporti normali fra i coniugi, ciò che è e deve essere l'unico scopo suo.

Quindi il legislatore fondandosi sulla esperienza e sullo studio dell'ambiente sociale potrebbe benissimo con presunzioni legali, che non si distaccheranno molto dalla verità, stabilire quali siano quelle cause di perturbamento che infirmano talmente il *substratum* matrimoniale da rendere impossibile il sorreggersi oltre all'edificio coniugale, per quanto, affine di ottenere la maggior certezza che tale morbo distruttore veramente vi sia nella loro unione, possano prima i coniugi assogettarsi ad una specie di prova, di *quarantena*, per così esprimermi. La quale sarebbe quel periodo di separazione anteriore alla pronuncia del divorzio cui aderì nel suo progetto del 1881 il ministro Villa ed a cui aderirono le legislazioni della Norvegia, della Prussia, dell'Olanda, dei Cantoni svizzeri di Appenzel, Argozia, Berna, Friburgo, S. Carlo, Neuchâtel, Saletta, Zurigo, e di altri Stati ancora.

Ma riguardo a questa separazione temporanea che deve precedere alla pronuncia del divorzio, pel diritto *condendo* sorgerebbe una difficoltà.

Ultima eco dei tempi recante le aspirazioni di una società che assurge ad una legislazione più liberale e più consentanea colla etica sociale, sorse il progetto Villa sostenente la riforma per cui noi scriviamo queste righe.

Il progetto Villa, per non precorrere di troppo i tempi,

non presenta il divorzio come corollario del matrimonio civile, ma come un eccezionale rimedio laddove non può giungere la semplice separazione personale per far cessare i perturbamenti che danneggiano, oltrechè gli interessi privati della famiglia, le leggi della morale. Il Fiore però trova inopportuno l'aver il Villa ritenuta come giusta causa di divorzio la separazione personale durata per un certo tempo senza che si sia avverata la riconciliazione tra i coniugi separati, perchè ciò sarebbe nè più nè meno che l'ammettere il divorzio consensuale. « Da ciò conseguirebbe, egli dice, che nella stessa guisa che, col reciproco accordo, espresso legalmente innanzi all'ufficiale dello Stato civile, la famiglia può essere costituita, col reciproco accordo di volersi separare, e persistente per un breve periodo di anni, si arriverebbe a risolvere la famiglia costituita » (1).

Anzitutto è capziosa l'osservazione del Fiore, imperocchè dall'abuso che si potrebbe fare di una disposizione di legge non si può ancora inferire che tale disposizione sia cattiva, perchè altrimenti anche il matrimonio molte volte può servire a mire disoneste, eppure nessuno pensa a condannare tale istituto.

La separazione permanente che si avvera in moltissimi casi sotto l'egida delle nostre leggi, non sempre ha per causa uno di quei gravi perturbamenti che fanno presumere la distruzione completa dell'affetto coniugale e che noi vorremmo sanzionati come casi di divorzio. Saranno causa di questo distacco l'incompatibilità di carattere della legge svedese e della legge prussiana, la comunanza di vita impossibile del codice della Danimarca, l'avversione invincibile della legislazione austriaca, l'odio irreconciliabile del Cantone di Appenzel, e mille altri motivi, ma sempre si usa della separazione per scopo diverso da quello per cui essa ha ragione di essere.

(1) FIORE, op. cit., pag. 50.

Quindi più che per il divorzio, per le mille ragioni che abbiamo esposte, vi è un danno sociale allorquando la separazione di mensa e di letto, la quale secondo la mente del nostro legislatore doveva essere una modificazione temporanea dei rapporti coniugali (e ciò è pure dimostrato dalla cura posta nell'articolo 808 del Codice di procedura civile affinchè la riconciliazione possa riuscire), finisce per essere permanente.

Niente dunque vi sarebbe a ridire quando, potendosi addivenire per mutuo consenso alla separazione perpetua, che è così vicina all'adulterio ed al concubinato, si potesse altresì addivenire, e con molta minor facilità, allo scioglimento del matrimonio dopo alcuni anni di separazione, durante i quali se non vi fossero stati motivi seriissimi di repulsione fra i due coniugi, e fosse rimasta una scintilla di affetto nei loro cuori, questa avrebbe portati i suoi benefici effetti e prodotta la riconciliazione.

Abbiamo detto che per suffragare la nostra tesi difficilmente avremmo attinti argomenti dalle legislazioni estere, per la poca analogia esistente fra due Stati i quali pertanto possono aver duopo di legislazioni ben differenti, ma il fatto che il divorzio conseguente alla separazione temporanea, è accolto dalle legislazioni di alcuni altri Stati, come la Danimarca, la Prussia, i Cantoni svizzeri di Argovia, di Basilea, di Friburgo, il cantone di Appenzel, ove è persino stabilito che i coniugi separati non possono riunirsi senza notificarlo agli *ehogoeumer* del luogo del loro domicilio, ci sembra un argomento non del tutto trascurabile.

Non è poi giuridicamente vero che qualora fosse accolta questa disposizione del progetto Villa, gli sposi contrarrebbero le nozze colla possibilità di risolverle col mutuo consenso.

Imperocchè il mutuo consenso di cui parla l'articolo 158

del nostro Codice civile e che darebbe, secondo il progetto del ministro Villa, adito al divorzio dopo alcuni anni, è subordinato all'omologazione del Tribunale, il quale è dalla legge lasciato libero di concedere o ricusare la detta omologazione e quindi in mancanza di buone ragioni dovrà ricusarla.

Quindi non è in ultima analisi vero che al divorzio si possa in virtù di questa disposizione del progetto Villa pervenire ogni volta che a due coniugi possa garbare.

D'altra parte, è poi veramente bene, e non vi sarebbe mai pericolo di danno sociale quando il legislatore non ammettesse nemmeno in estremi casi la possibilità del divorzio all'infuori che per motivi tassativamente e restrittivamente contemplati come presumibilmente distruttori di ogni fondamento matrimoniale? Sarebbe come dire che all'infuori di quei due o tre casi scritti nel Codice non è possibile che scompaia dall'anima dei coniugi l'amore.

Imperocchè, è inutile il negarlo, senza l'amore nessuno sforzo di legislatura o di filosofo può validamente e senza infiniti altri danni sociali tener legati due esseri ragionevoli che si ripudiano.

Nè diverso è quanto asseri la penna severa e potente di Max Nordau quando scrisse questa splendida pagina:

« Il matrimonio è un recipiente, nel quale stanno racchiusi insieme due corpi differenti, due individualità chimiche. Se fra loro c'è affinità elettiva, il recipiente sarà pieno di vita; se no, esso albergherà la morte.

« Ma a chi sta a cuore che oggi nei matrimoni ci sia affinità elettiva?

« Non ci sono che due specie di relazioni fra uomo e donna: le relazioni che riposano su reciproche e naturali attrattive e che tendono perciò, consciamente o inconsciamente, alla procreazione; e le altre, che questo scopo trascurano e si preoccupano innanzi tutto ad appagare

l'egoismo, sotto una qualunque delle sue molteplici forme. Le prime sono giuste e morali; le seconde, quale che sia la loro forma apparente, costituiscono la grande categoria della prostituzione.

« L'abbietta creatura, che sulla pubblica via, di notte, offre per una moneta d'argento il suo corpo all'incurioso viandante di cui non discerne per l'oscurità neppure i tratti — si prostituisce.

« Quello sciagurato, che corteggia una vecchia sciocca e si fa da lei pagare in contanti i suoi corteggiamenti — si prostituisce.

« Non può essere che un solo il criterio per giudicare cotesti atti. Ora però io domando: e quale differenza c'è tra l'uomo che si fa mantenere dalla sua amante, e quello che corteggia, senza amore, una ricca erede o la figlia di un uomo altolocate, per ottenere assieme alla sua mano ricchezze o un grado elevato? E dov'è la differenza tra la squaldrina, che si vende per pochi soldi ad uno sconosciuto, e la casta sposa, che all'altare va con un giovane non amato, sol perchè egli le offre, in cambio dei suoi amplessi, un alto rango, o vesti, ornamenti e servi, od anche soltanto il pane quotidiano?

« Nell'un caso e nell'altro eguali sono i motivi e le cause, eguale il modo di procedere; dunque, per essere veritieri e giusti, bisogna dare alle due cose lo stesso nome. Quella madre contegnosa, tanto dal mondo rispettata, che severissima credesi in materia di buoni costumi e che, presentando alla figlia un pretendente ricco, cerca di vincere il di lei naturale ritegno con buone parole e massime prudenziali, come queste per esempio: che è una sciocchezza rifiutare un buon collocamento; che è una enorme imprudenza attendere una seconda occasione, che forse non succederà mai; che una ragazza deve avere scopi pratici e non badare alle insulse fandonie delle storie d'amore —

orbene, questa madre esemplare è una mezzana, tale quale la brutta vecchia in guerra col Codice penale, che seduta sulla panca dei pubblici passeggi, con mezze frasi lascia andare vituperevoli offerte alle operaie senza lavoro. È l'elegante pretendente, ricevuto con onore in tutti i salotti, il quale fiuta il grasso partito in mezzo alle figure intrecciate d'un *cotillon* e fa gli occhi languidi alla ricca erede e le parla con voce melliflua e patetica, e i suoi creditori e la sua cortigiana acquieta dando loro promessa di pagarli il dì dopo le nozze, coi danari presi dalla dote — è un cialtrone tale come colui che vive a spese delle prostitute e che persino il poliziotto ha ribrezzo a toccarlo quando lo arresta » (1).

L'amore, non l'indissolubilità, è fondamento del matrimonio; l'indissolubilità è figlia dell'amore.

Concetto che lo stile potente e smagliante di Giovanni Bovio ha espresso in modo nonchè insuperabile, inimitabile.

« L'amore, egli scrive, inteso come perfezionamento, cioè integramento vero di un sesso nell'altro, è la più alta e naturale fusione di due anime, onde risulta tale unità che non è più scindibile per vicende, leggi e tempo. È unità che non ammette divorzio, nè separazione o lontananza, e tutto si rivela e compendia nelle parole di Francesca :

Questi che mai da me non fia diviso.

« Basta ei solo questo amore nel deserto della vita a crear l'oasi. E se neppure il Dio terribile del medio evo bastava a separare i due, assai meno potranno uomini e

(1) MAX NORDAU, *Le menzogne convenzionali della nostra civiltà*, pag. 329.

Codici. Le leggi potranno non che permettere, imporre il divorzio, e i due resteranno uniti.

« Se questo amore è, per le anime amanti, un vero Dio, che veramente *a nullo amato amar perdona*, ben si potrà ripetere, ma in questo senso soltanto : *quod Deus coniunxit homo non separet*.

« Non è assurdo questo amore come quell'amore *dei intellectualis*, che, per filosofemi si traduce da Agostino a Spinoza, ma è ben raro nella vita, troppo raro, ed è Codice a sè; nei matrimoni ordinari o prevale l'interesse o un delirio, un turbamento momentaneo simulante i segni dell'amore. La stanchezza e la noia succedono, e allora contro la fittizia legge dell'indissolubilità si torce così il motto : *quod Deus separavit homo non coniunget*.

« Estinto — e si estinguerà presto — quel po' di vampa che pareva incendio, succederà il tedio, non la tolleranza, e nessuno stato dell'animo — neppure l'odio — è precursore del misfatto quanto il tedio.

« Allora la separazione, la tolleranza non sono uniti, sono esca al mal fare. — Bisogna proprio ricostruire la psicologia degli scolastici e degli asceti per affermare il contrario.

« Dalla psicologia dell'amore deriva il divorzio ».

XVII.

Il divorzio aumenta la dignità del matrimonio.

Dal concetto della temporaneità della separazione siamo venuti ad esaminare in quale rapporto questa debba stare col divorzio e come con quest'istituto debba accompagnarsi come rimedio contro i perturbamenti della vita coniugale. Ora, vediamo come la sana influenza del divorzio agisca

orbene, questa madre esemplare è una mezzana, tale quale la brutta vecchia in guerra col Codice penale, che seduta sulla panca dei pubblici passeggi, con mezze frasi lascia andare vituperevoli offerte alle operaie senza lavoro. È l'elegante pretendente, ricevuto con onore in tutti i salotti, il quale fiuta il grasso partito in mezzo alle figure intrecciate d'un *cotillon* e fa gli occhi languidi alla ricca erede e le parla con voce melliflua e patetica, e i suoi creditori e la sua cortigiana acquieta dando loro promessa di pagarli il dì dopo le nozze, coi danari presi dalla dote — è un cialtrone tale come colui che vive a spese delle prostitute e che persino il poliziotto ha ribrezzo a toccarlo quando lo arresta » (1).

L'amore, non l'indissolubilità, è fondamento del matrimonio; l'indissolubilità è figlia dell'amore.

Concetto che lo stile potente e smagliante di Giovanni Bovio ha espresso in modo nonchè insuperabile, inimitabile.

« L'amore, egli scrive, inteso come perfezionamento, cioè integramento vero di un sesso nell'altro, è la più alta e naturale fusione di due anime, onde risulta tale unità che non è più scindibile per vicende, leggi e tempo. È unità che non ammette divorzio, nè separazione o lontananza, e tutto si rivela e compendia nelle parole di Francesca:

Questi che mai da me non fia diviso.

« Basta ei solo questo amore nel deserto della vita a crear l'oasi. E se neppure il Dio terribile del medio evo bastava a separare i due, assai meno potranno uomini e

(1) MAX NORDAU, *Le menzogne convenzionali della nostra civiltà*, pag. 329.

Codici. Le leggi potranno non che permettere, imporre il divorzio, e i due resteranno uniti.

« Se questo amore è, per le anime amanti, un vero Dio, che veramente *a nullo amato amar perdona*, ben si potrà ripetere, ma in questo senso soltanto: *quod Deus coniunxit homo non separet*.

« Non è assurdo questo amore come quell'amore *dei intellectualis*, che, per filosofemi si traduce da Agostino a Spinoza, ma è ben raro nella vita, troppo raro, ed è Codice a sè; nei matrimoni ordinari o prevale l'interesse o un delirio, un turbamento momentaneo simulante i segni dell'amore. La stanchezza e la noia succedono, e allora contro la fittizia legge dell'indissolubilità si torce così il motto: *quod Deus separavit homo non coniunget*.

« Estinto — e si estinguerà presto — quel po' di vampa che pareva incendio, succederà il tedio, non la tolleranza, e nessuno stato dell'animo — neppure l'odio — è precursore del misfatto quanto il tedio.

« Allora la separazione, la tolleranza non sono uniti, sono esca al mal fare. — Bisogna proprio ricostruire la psicologia degli scolastici e degli asceti per affermare il contrario.

« Dalla psicologia dell'amore deriva il divorzio ».

XVII.

Il divorzio aumenta la dignità del matrimonio.

Dal concetto della temporaneità della separazione siamo venuti ad esaminare in quale rapporto questa debba stare col divorzio e come con quest'istituto debba accompagnarsi come rimedio contro i perturbamenti della vita coniugale. Ora, vediamo come la sana influenza del divorzio agisca

favorevolmente sui matrimoni che tali perturbamenti non hanno per elevarli ad altezze cui altrimenti non possono pervenire. Si disse che il matrimonio, unione libera di sessi, è il modo più legittimo per ottenere la giusta ed immediata soddisfazione delle libere aspirazioni morali e materiali della razza umana e che il consenso non è richiesto solamente *ad actum*, ma altresì *ad substantiam* nella società coniugale, cioè che è non solo forza creante, ma altresì integrante del *consortium omnis vitae*. Ora, colla indissolubilità costrittiva, confortata dalla inefficace tutela della separazione personale, il matrimonio se è unione libera di sessi all'atto della sua formazione, non lo è più in seguito quando l'indissolubilità forzata fa dell'unione libera un'unione coatta. Onde molte volte i coniugi sono tratti, a causa di questa legge fatale dell'indissolubilità, a considerare il matrimonio mal riuscito alla pari di un qualunque altro cattivo affare, come un contratto sbagliato le cui dannose conseguenze è giuoco forza sopportare. Onde, se sulla soglia del matrimonio accompagnato dal rimedio del divorzio si troverebbe in qualche caso quello che il Pisanelli chiama un eterno ed amaro sospetto del possibile scioglimento, sulla soglia del matrimonio indissolubile non mancherebbe quasi mai nel coniuge il sospetto che l'altro coniuge resti nella società coniugale per un semplice motivo, dirò così, di *adattamento*, cioè perchè, sapendo che non può liberarsi validamente di quel vincolo, finisce per acconciarvisi apparentemente. Ma non saranno certamente i coniugi che convivono legati da un così debole vincolo che sapranno, resistendo alle tentazioni di piaceri extramatrimoniali, seguire la retta via del dovere, imperocchè nella realtà del matrimonio, il dovere è sinonimo di amore. Questi coniugi non potranno far altro che ridursi talvolta a quello che il Gabba chiama « pur non del tutto spregevole spediente di salvare almeno le appa-

renze » e così la società sarà obbligata in eterno a quel curioso sistema di disinfezione descritto dalla Mozzoni, il quale consiste nel suggellare la fossa.

Ma vi ha di più. Non solo il divorzio toglierebbe il sospetto nei coniugi che l'amore che l'uno l'altro si professano sia simulato, imperocchè li accerta che, se potendo cessare la società matrimoniale, invece questa dura, è perchè è irradiata dal soffio di un'affezione cordiale e spontanea.

Il divorzio garantisce altresì la moralità dei matrimoni. Ed invero, molti mariti e molte mogli i quali sanno che la propria moglie od il proprio marito sono loro legati dalla catena indisgiungibile dell'indissolubilità, e che colla separazione non otterrebbero una equa rivendicazione dei loro naturali diritti, possono concedersi delle scappatelle fuori del campo coniugale, le quali non si permetterebbero quando sapessero che possono essere loro soverchiamente dannose portando allo scioglimento di un matrimonio che ad essi forse è sotto il massimo degli aspetti gradito. Così pure, come già dicemmo, non mettendosi il diritto positivo in conflitto colla legge naturale, si ovvierà alla formazione di tante unioni concubinarie e di tante famiglie adulterine.

Inoltre un altro vantaggio morale ci è indicato dal Sechi: « Il divorzio, egli scrive, potrebbe essere un freno per quegli sfacciati Don Giovanni amanti specialmente del frutto proibito, che son soliti ripetere non aver essi bisogno di prendere moglie, finchè vi siano le mogli degli altri. Essi infatti tendono quasi sempre i loro agguati alle maritate ed alle separate, di rado alle fanciulle ed alle vedove, poichè in tal caso potrebbe succeder loro di restar presi ai loro stessi lacci e di dover condurre all'altare le sedotte, incatenandosi per tutta la vita. Il loro cinismo è unicamente alimentato dalla indissolubilità del matrimonio e dalla

semplice separazione di corpo; il giorno in cui sapranno che le mogli degli altri da loro sedotte, potrebbero costringerli a farle loro mogli, questi seduttori che ora non guardano tanto pel sottile, penseranno assai più ai casi loro, e non comprometteranno più così leggermente una donna per soddisfare un passeggero capriccio » (1).

Ed allo stesso modo noi crediamo che, qualora venisse ammesso il divorzio, potrebbe venir punito con maggiore giustizia ed efficacia il reato d'adulterio. Ed a questo proposito noi domandiamo: è utile, è produttrice di buoni effetti la pena che il nostro Codice penale commina ai violatori del patto coniugale? Oltre ai fatti, all'esperienza ed alla statistica, si avanza per noi a dare una risposta negativa un numero stragrande di scrittori, di giurisperiti, di filosofi.

Il nostro Codice penale, sotto il capo che tratta dell'adulterio, la cui persecuzione è subordinata sempre alla querela del coniuge offeso, stabilisce due misure di pena per i rei di tale delitto contro l'ordine delle famiglie: l'una che va da tre a trenta mesi di detenzione se il reato è commesso durante la convivenza dei coniugi; l'altra che va sino a tre mesi di detenzione se il reato è commesso durante il tempo in cui il coniuge adultero è legalmente separato o è abbandonato dall'altro coniuge.

Esaminiamo singolarmente le due disposizioni e le applicazioni che se ne fanno all'atto pratico.

Diremo subito che per poco si potrebbe a queste disposizioni applicare il motto di Giovenale:

Ubi nunc lex julia dormis?

tanto sono poco usate.

E potremmo inoltre soggiungere degli odierni costumi

(1) SECHI, op. cit., pag. 344.

dei coniugi ciò che Montesquieu ai suoi tempi diceva delle donne in Francia: « che volendosi applicare la pena alle mogli infedeli, le carceri di Francia sarebbero troppo anguste ». Eppure quante vediamo noi querele d'adulterio? poche, quasi nessuna, se si eccettui quella di qualche « istrione vago di far parlare di sè o bramoso di acquistarsi l'impunità dei torti suoi mettendo in evidenza gli altrui » (1), imperocchè, come disse il Filangeri: « un mezzo inutile discredita la legge che lo adopera, e sparge il ridicolo sopra il lavoro che dev'essere il più venerato dagli uomini ».

E la pena che il nostro Codice penale stabilisce nei suoi articoli 353 e 354 non viene in pratica ad essere applicata per molteplici ragioni.

Non ricorrono anzitutto ai tribunali quei coniugi che di fronte all'enormezza del danno patito dall'affronto, ravvisano nella tenue vendetta che loro offre la legge nulla più che una derisione. E questi sono i casi che produrranno i clamorosi processi delle Assise, allorquando nel gabbione di ferro si vede un uomo onesto coniugicida che i giurati assolveranno.

Così pure non domandano la protezione della legge altri coniugi che si accontentano di punire l'infedele compagno colla legge del taglione.

Ma poi, non tutti coloro che si decidono a domandare alla legge un paio di mesi di carcere pel coniuge che loro ha contaminato la casa calpestando sacrosanti diritti, possono avere una soddisfazione, poichè alla legge non basta la prova morale della colpevolezza dell'imputato, ma occorre la prova materiale, palpabile, molte volte impossibile. Prova che d'ordinario si riduce a lettere scambiate fra due amanti, ma certo però non sempre facile a verificarsi

(1) GIURIATI, op. cit.

in una Italia nella quale un quaranta per cento degli sposi che si presentano al sindaco sono analfabeti.

E quando pure il coniuge oltraggiato finisse per ottenere una sentenza dichiarante la colpevolezza, lo compen-
serà questa sentenza (quando pure egli non si lasci vincere dalla benigna disposizione dell' art. 358 del Codice penale) dello scorno patito per ottenere la soddisfazione del suo diritto. dopo esser stato per alcun tempo argomento di tutti i maligni discorsi del *demi-monde*? « Se i costumi sono rilassati, se l'adulterio si è fatto più frequente, dice l'autore del celebre *Tue-la*, di ciò hanno colpa solamente le pene di soverchio mitigate contro l'adulterio, le quali da quelle che erano nelle nostre vecchie legislazioni..... a forza di essere raddolcite, sono oramai diventate derisorie ed inutili ».

Ed andiamo innanzi ancora.

Scontata la pena i colpevoli, il coniuge innocente ha diritto, secondo la nostra legge, a separarsi legalmente dal coniuge che è stato condannato.

Quale sarà questo nuovo stato della vita del coniuge innocente?

L'uomo, cui la legge ha dichiarata la moglie adultera, avrà ogni soddisfazione legale, ma nell'atto pratico la moglie continuerà a portare il nome di lui, ad insozzarlo ancora se così le piace, potrà allontanarsi e mettere per mezzo di illegali amplessi al mondo dei figli adulterini che forse domani contenderanno l'eredità dei figli legittimi che egli ebbe da giuste nozze.

La donna, il cui marito una sentenza di tribunale ha dichiarato uno spudorato libertino, non potrà svincolarsi mai completamente da quell'uomo che la rese infelice ed il nome di lui continuerà ad essere il suo.

« La legge, come dice il Sechi, entra così in conflitto con la natura, diventando quindi oppressiva e contraria

all'umana libertà ed all'umana dignità. Poichè tutte le volte che il diritto positivo è in conflitto con la legge naturale, bisogna concludere ch'esso è ingiusto; e, come tale, le conseguenze ne saranno fatali » (1).

Ma la legge penale, come sappiamo, non colpisce solamente l'adulterio, che i coniugi commettono durante la convivenza, ma altresì quello commesso durante la separazione legale. Questa disposizione che tendeva a conservare, per quanto mitigata, la pena per il coniuge, che durante la separazione legale non avesse saputo sacrificare al vincolo meramente giuridico tutti i suoi naturali diritti, fu quella che sollevò durante la discussione sul Codice penale alla Camera ed al Senato fra tutte le disposizioni riguardanti i buoni costumi e l'ordine delle famiglie le più alte critiche da parte di menti egregie che si pronunziarono e tuttora si pronunziano da quei banchi. Ma a tutti quell'anima di onesto liberale che tale disposizione sosteneva, Giuseppe Zanardelli, dovette rispondere che la causa di tale doloroso inconveniente dovevasi ricercare solamente nel Codice civile, e più precisamente nell'istituto della separazione.

« L'onorevole Pessina — disse rispondendo ai vari oratori il Guardasigilli nella tornata del 15 novembre 1888 alla Camera dei deputati — nelle modificazioni da lui proposte, come ministro, al progetto da me preparato nel 1883 e presentato poi dal mio successore onor. Savelli, aveva appunto escluso la punibilità dell'adulterio nel caso di separazione legale..... Mettendo in luce tali inconvenienti, non è già di questa disposizione del progetto di Codice penale che si fa la critica, ma bensì all'istituto della separazione personale. Ma dato l'istituto medesimo, parmi che, volendo conformarsi ai principii, ne venga come na-

(1) SECHI, op. cit., pag. 242.

turale conseguenza l'impugnata disposizione del progetto, dal momento che la separazione legale, a differenza del divorzio, non fa cessare l'indissolubilità del vincolo. Finchè il Codice civile mantiene tale indissolubilità, il Codice penale non può dichiarare spezzato ogni legame di fedeltà e stabilire non esservi adulterio, mentre dal Codice civile i figli si dichiarano adulterini e vengono posti in condizione d'inferiorità di fronte ai semplici figli naturali ».

Il vizioso istituto della separazione che non può essere seguita da divorzio, è adunque causa della incriminabilità dell'adulterio in casi nei quali se legalmente è una conseguenza necessaria e giuridica, umanamente poi è una ingiustizia o per lo meno una cosa illogica.

Per quanto la giurisprudenza inglese a forza di evoluzione sia venuta a considerare l'adulterio solo come un motivo per ottenere la separazione od il divorzio od una indennità pei danni e non lo punisce pertanto con pene afflittive, per quanto il Tissot sostenga che questo dovrà essere in avvenire per tutte le legislazioni civili, per quanto a prima vista possa sedurre la teoria che nell'adulterio si debba ravvisare solamente l'inadempimento di un patto, di un contratto civile, senza che in tale inadempimento si possano trovare tutti i caratteri proprii del reato, non possiamo noi, che pur vogliamo la massima libertà in tutto, approvare quella che Brusa chiamò *scriminazione dell'adulterio* (Diciamo *chiamò*, perchè se egli la sostenne nelle sue considerazioni sul Codice penale olandese, ora, come egli medesimo afferma nella sua *lealtà di studioso*, si è ricreduto). Imperocchè « la trasgressione della fedeltà *coniugale durante la convivenza* ha tali caratteri da volere un premeditato tradimento e quindi da essere veramente meritevole di pena per l'uno e per l'altro reo » (1).

(1) Senatore CANIZZARO, 14 novembre 1888, Discussione sul Cod. pen.

L'adulterio durante la convivenza, mentre la società coniugale esiste non col semplice legame ideale del diritto, ma altresì col legame reale del fatto, sia per il danno morale e materiale in sè stessi, che per le conseguenze facenti seguito ad esso è senza dubbio tale da far sì che il legislatore si armi la mano contro di esso.

Basti accennare al disonore che nell'opinione pubblica arreca al nome ed alla casa del marito il fatto della moglie adultera, allo sperpero frequentissimo di denaro per un uomo che si mantenga una concubina, all'incertezza della prole, al carico ingiusto di alimentare i figli altrui a detrimento dei proprii.

Inoltre nell'adulterio commesso durante il matrimonio si esplica, direi quasi, maggiormente il dolo, la volontà malefica, la quale combatte e vince colla astuzia, colla finzione l'oculatezza del coniuge il quale ha nella persona sceltasi a compagna della vita piena fiducia. Ma, dopo la separazione di talamo e di mensa, quando il coniuge, che non ragiona colla morale sublime dello stoico, ma ragiona umanamente, epperò non può concepire come possa esser legato ancora da certi doveri alla persona che più non gli presta la propria protezione, assistenza ed aiuto, è certo che « l'imputabilità in questi casi si affievolisce, ed anche il dolo, nonchè tutti i caratteri che costituiscono il reato » (1).

Il nostro Codice penale considera questa diminuzione di imputabilità e diminuisce la pena, ma non è tutto quanto occorre, imperocchè noi affermiamo che fin quando la nostra legge punisce come reato l'adulterio del coniuge nel caso di separazione personale, essa è illogica.

Illogica tanto verso il coniuge per colpa del quale si è pronunciata la separazione e dal quale si pretende che mantenga durante la separazione intatta quella fede che già nel

(1) Id., id.

prestigio del nodo sacro del matrimonio e sotto più severe sanzioni penali non ha saputo serbare; illogica verso il coniuge innocente dal quale, in compenso dei torti ad essa inflitti dal coniuge colpevole pretende che, violentando i più sacrosanti diritti della natura, dopochè la legge stessa gli interdi un nuovo matrimonio, non abbia modo di ottemperare alle più vitali aspirazioni del suo essere e del suo sentire.

« Con tutto ciò io — col senatore Canizzaro — biasimerò sempre quella donna, che non ha saputo custodire il proprio onore, quand' anche nessun legame la ritenga, poichè è per lo meno colpevole di non avere applicato il precetto (ecclesiastico): *qui amat periculum peribit in illo*.

« Ma tra questo biasimo e la pena che suppone piena ed intera responsabilità dell'atto che costituisce il reato, c'è un gran tratto ».

Il Codice penale olandese riesce col fatto a questo, cioè di conservare il reato di adulterio soltanto nella connivenza.

Dicemmo che pochissime sono le querele di adulterio che la statistica ci registra, mentre non si può d'altra parte affermare che pochissimi siano gli adulterii. Ma altri fatti che non possono essere raccolti dalla statistica sono i ricatti che per mezzo delle minacce di processi per adulterio si fanno a donne separate da parte di certi infami mariti affine di impossessarsi della fortuna di esse, e gli avvocati, che continuamente vivono in mezzo a tali fatti, potrebbero ben citarne numerosi esempi.

Per la rivendicazione della propria libertà oppressa da un coniuge cattivo l'esperienza ci dimostra che le persone oneste rifuggono dai processi penali e ricorrono ai magistrati civili; ai processi penali per adulterio ricorrono solamente persone che di essi si servono come di strumenti di basse cupidigie, di passioni turpi. Ora, è giusto che un Codice penale tenga di siffatte armi a disposizione di gente,

che è mossa a servirsene da sentimenti così brutali, da sentimenti che è meglio tacere? È giusto che il Codice civile debba colle sue disposizioni sulla separazione legale, non più consone ai tempi, obbligare i legislatori a mantenere pene contro fatti che tutti gli scrittori competenti in materia penale ritengono non doversi comprendere nel novero dei reati in un Codice, che vuole portarsi al livello della scienza moderna?

Potremmo parlare ancora della emigrazione, poichè è innegabile che fra le cause di questa piaga che in Italia accenna sempre ad aumentare vi è pure la maggiore liberalità delle leggi straniere, e potremmo dimostrare altresì come la mancanza del divorzio da noi spinga non pochi italiani all'esodo dalla patria.

Ma ci pare basti questo fatto da noi accennato potendo ognuno da sè trarre le facili illazioni.

L'ammissione del divorzio nel nostro diritto positivo adunque, come brevemente venimmo delineando, oltre al rispondere più giuridicamente al concetto del matrimonio civile, porterà in Italia tutti i vantaggi fin qui descritti, e cioè:

- 1° Diminuzione del libertinaggio;
- 2° Diminuzione del numero dei suicidii, dei coniugidii, degli infanticidii, dei nati illegittimi ed adulterini, dei concubinati, dei reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, della prostituzione, del celibato, della criminalità in genere, delle morti precoci, delle malattie mentali e della pazzia;
- 3° Creerà un ambiente più morale e più sano all'allevamento dei figli nati da matrimoni disgraziati;
- 4° Produrrà vantaggi economici a questi figli stessi;
- 5° Consentirà utili innovazioni nelle leggi penali;
- 6° Risolleverà la condizione della donna;
- 7° Nobiliterà maggiormente il matrimonio;
- 8° Diminuirà l'emigrazione.

XVIII.

La giurisprudenza odierna favorisce l'ammissione del divorzio in Italia.

E, come vedemmo, le considerazioni giuridiche e le condizioni dell'ambiente sociale suggeriscono tutte l'accoglimento del divorzio in Italia.

Ma una forza nuova, potente, è venuta a collocarsi, forse inconsciamente, accanto ai campioni del divorzio per combattere ed ottenere la nostra riforma.

Questa forza nuova, potente è la *Giurisprudenza*. Le Corti italiane hanno reso possibile, ad una coppia che abbia contratto matrimonio in Italia, il divorzio.

E vediamo il modo. Supponiamo che due coniugi, nati e cresciuti in Italia, vogliano sciogliere il loro matrimonio e ricederne un altro.

In Italia, è inutile discorrerne, poichè il nostro Codice civile, magari vecchio e non più adatto ai tempi ed ai bisogni nostri, ma sempre Codice imperante, al suo articolo 148 dice inesorabilmente che « il matrimonio non si scioglie che colla morte di uno dei coniugi ». Adunque occorre cercare aure migliori. In Italia se ne potranno in seguito godere i benefici effetti, ma il divorzio occorre farlo all'estero.

I due coniugi dovranno adunque, per ogni migliore garanzia, anzitutto a termini dell'articolo 11 del Codice civile nostro, presentarsi davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio al quale faranno dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana.

Fatto questo trasferiranno all'estero la propria residenza, si stabiliranno in una nazione in cui esista il di-

vorzio, assumeranno la cittadinanza di tale nazione e, per uno dei motivi ammessi dalla loro nuova patria, divorzieranno davanti ai tribunali stranieri.

Fatto questo ritornano in Italia come stranieri, e sottopongono la sentenza estera unita ad un ricorso ad un giudizio di delibazione dinanzi la Corte d'appello che ha giurisdizione nel luogo in cui tale sentenza deve essere eseguita.

La Corte d'appello esaminerà in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero:

1° se la sentenza sia stata pronunciata da un'autorità giudiziaria competente;

2° se sia stata pronunciata citate regolarmente le parti;

3° se le parti siano state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;

4° se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno.

Se la Corte permetterà l'esecuzione, darà facoltà all'ufficio dello stato civile di annotazione del divorzio sull'atto di matrimonio e renderà così in Italia i coniugi, amendue viventi, liberi di passare a nuovo matrimonio in barba al Codice civile il quale dice all'articolo 148 che « il matrimonio non si scioglie che colla morte di uno dei coniugi » e all'articolo 56 sostiene che « non può contrarre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente ».

Qualcuno ammette lo scioglimento del matrimonio di due stranieri in Italia anche senza il giudizio di delibazione (Cassazione Torino, 5 febbraio 1895) (1).

Così pure il Mattiolo (2) dice che « quando si tratta

(1) *La Legge*, 1895, vol. I, pag. 443.

(2) *MATTIOLLO, Diritto giudiziario civile*, vol. VI, 1880, pag. 693.

di stranieri (il nostro Codice non distingue gli stranieri per nascita da quelli che hanno acquistata la cittadinanza straniera) (1) e il divorzio sia stato legalmente dichiarato nella loro patria in base alla loro legge....., non è più contrario al nostro ordine e diritto pubblico, nè più è vietato ai nostri magistrati di apprezzare le conseguenze giuridiche dello Stato degli stranieri quale venne legalmente riconosciuto dai tribunali esteri competenti ». E nella nota che appose a questo punto, il Mattiolo confuta l'opinione contraria del De-Rossi. Il De-Rossi dice che secondo l'articolo 102 capoverso del nostro Codice civile, essendo gli stranieri sottoposti agli stessi impedimenti stabiliti per i cittadini italiani nella Sezione 2^a del Capo I, Titolo V, Libro I dello stesso Codice, si opporrebbero l'articolo 56 secondo cui « non può condurre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente », e l'articolo 148 che proibisce il divorzio. Il Mattiolo invece sostiene che « lo straniero che dai tribunali del suo paese ottenne sentenza irrevocabile di divorzio, non è più vincolato da un matrimonio precedente, nè gli si può applicare l'articolo 56 del nostro Codice civile » (2).

Un'altra ragione sarebbe che « l'articolo 56 del Codice civile non è scritto per proibire il divorzio, ma la poligamia, la poliandria. In conseguenza lo straniero legalmente divorziato, secondo le leggi del proprio paese, può contrarre nuovo matrimonio » (Appello Modena, 12 aprile 1898) (3).

In sintesi, per ottenere il divorzio, basta rendersi stranieri, imperocchè (art. 6 Disp. prel. Cod. civ.) « lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono

(1) Corte d'Appello di Modena, 12 aprile 1898.

(2) Confr. quanto dice il FIORE, *La Legge*, 1889, vol. I, pag. 534.

(3) *La Legge*, 1898, vol. I, pag. 588.

regolati dalla legge delle nazioni a cui esse appartengono », nè al contrarre nuovo matrimonio si oppone l'articolo 56 Codice civile, imperocchè (giusta l'opinione del Mattiolo rafforzata dalla suindicata sentenza della Corte d'appello di Modena) in seguito a sentenza straniera di divorzio si è liberi, epperò, concorrendo tutti i requisiti richiesti dall'articolo 79 del Codice civile, si può passare a nuove nozze.

Così fecero i coniugi Franchetti-Levi di cui parla la accennata sentenza della Corte di Modena.

Il barone Franchetti, il 19 luglio 1897, con dichiarazione fatta davanti l'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, ove aveva domicilio e residenza, rinunciò alla cittadinanza italiana; in quello stesso giorno emigrò in quel Comune diretto a Baden-Baden; nel 7 agosto susseguente ottenne la naturalizzazione e la nazionalità del ducato di Baden, in cui aveva fin da quel giorno trasferita la residenza propria, della consorte baronessa Franchetti-Levi e della famiglia.

Divenuti così cittadini germanici, i coniugi Franchetti-Levi domandarono, e con sentenza 11 novembre 1897 ottennero dal Tribunale di Monaco, in forza della nuova loro legge nazionale, sentenza di divorzio, della quale il 12 aprile 1898 (appena cinque mesi dopo) ottennero in Italia, con sentenza della Corte d'appello di Modena, esecuzione.

Nè occorre che i due coniugi vadano tanto lontano per potere in barba alle leggi nazionali ottenere l'intento quando aspirano al divorzio.

Una ancor più recente sentenza della Corte d'appello di Brescia ne fa fede.

Certo Massarani e certa Finzi, nati a Mantova, nell'età di anni 26 il primo, di 16 la seconda, si univano in matrimonio in detta città nel giorno 11 dicembre 1887 come risulta dal relativo atto dell'ufficio dello stato civile.

Per gravi divergenze di temperamento e di carattere, essendo la convivenza dei coniugi divenuta impossibile, con convenzione 6 settembre 1893 omologata dal Tribunale con atto 18 settembre 1893, si separarono di fatto e di diritto.

Parendo poi in seguito ai due coniugi di non essere ancora abbastanza estranei l'uno all'altro, trasportarono la loro residenza nel Canton Ticino ove ottennero la naturalizzazione Svizzera per sè e per il figlio unico e minore Luigi.

Poscia colle conclusioni 17-23 settembre 1897 entrambi i coniugi domandarono al Tribunale di Lugano di pronunciare il divorzio, cui non si oppose ravvisandone fondati i motivi il Pubblico Procuratore. Ed il Tribunale civile distrettuale, in conformità degli articoli 76 del Codice civile e 45 della legge federale sugli atti dello stato civile e sul matrimonio, ritenendo che dallo stato delle cose risultava essere incompatibile la convivenza ulteriore dei coniugi coll'essenza del matrimonio, con sentenza 30 settembre 1897 pronunciò il divorzio, riportandosi alla convenzionale 6 settembre 1893 per quanto riguardava i rapporti d'interesse dei divorziati ed educazione del figlio.

E sull'istanza poi della signora Finzi, nell'udienza 26 aprile 1898, sotto la presidenza del primo presidente Resti-Ferrari, la Corte d'appello di Brescia, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, dichiarò esecutiva in Italia la sentenza del Tribunale di Lugano.

Due sentenze, come si vede, assai sintomatiche ed importanti pel nostro diritto matrimoniale.

D'altronde non si può negare che la giurisprudenza patria abbia non solamente tendenza, ma quasi spere nell'ammissione del divorzio nella nostra legislazione. A provarlo basterebbe, oltre quelle riferite dalla sentenza della Corte d'appello di Modena, riportare le parole di questa ul-

tima sentenza della Corte di Brescia, le quali dicono testualmente: « Sarebbe erroneo ritenere in via assoluta, riguardato in se stesso atto immorale l'istituto del divorzio. Ogni popolo si dà le leggi che rispondono ai suoi bisogni, alle sue condizioni storiche, politiche e morali; per quei paesi nei quali è dalla legge ammesso deve ritenersi che il divorzio risponda ai fini morali dell'istituto del matrimonio e della famiglia ».

« Se in nazioni che occupano un alto grado di civiltà, quali la Francia e l'Inghilterra, gli Stati dell'Impero Germanico, l'Impero Austro-Ungarico, il Belgio ed altre, il divorzio è stato ammesso, sarebbe far onta alle medesime il credere che col sanzionarne la legalità abbiano commesso un atto riprovevole ed immorale, contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi.

« Devesi invece supporre che quei legislatori siansi ispirati a provvidi fini, al bene della società e della famiglia.

« E se in Italia l'istituto del divorzio non è diventato legge, sappiamo tuttavia che vari progetti furono presentati al Parlamento, onde farlo approvare, e *non è stata ancor detta l'ultima parola se debba o non diventare legge dello Stato...* ».

Strano contrasto per la Corte di Brescia che in un'altra sua sentenza del 10 ottobre 1883 aveva dichiarato il divorzio « cosa del tutto contraria alle regole fondamentali del nostro ordinamento sociale ».

La sentenza di Brescia 26 aprile 1898, con pressochè identica motivazione, fu poi ancora dopo riconfermata da quella di Milano nella causa Duca Litta-Contessa Tarsis.

Per non « fare offesa alle nazioni che il divorzio ammettono » la Corte di Milano dichiarò la legalità del divorzio del Duca Pompeo Litta-Visconti-Arese, cittadino francese, dalla contessa Rosa-Tarsis, ed il Duca già passò ad altre nozze.

Contro le due sentenze del 12 aprile 1898 di Modena

e del 26 aprile 1898 di Brescia si scaglia il professore Gabba, il quale, macchiato pur esso, e più di tutti, del peccato d'origine per cui la più parte di coloro che si oppongono all'ammissione del divorzio in Italia lo fanno per quel pregiudizio professionale descritto da Bovio, è furente contro questo precedente che coniugi israeliti (israeliti sono tanto il Massarani quanto la Finzi della Corte di Brescia) hanno stabilito, precedente che sarà presto seguito « da quei cattolici di nome i quali non si fanno scrupolo di porre in non cale l'insegnamento cattolico contrario al divorzio » e vorrebbe che nell'interesse della legge il Pubblico Ministero facesse ricorso contro questi mutamenti di nazionalità e susseguenti divorzi fatti solamente per eludere la nostra legge nazionale.

A questa obbiezione della *fraus legis* risponde egregiamente un altro professore, il Ratto, nè vale che io riproduca o riassuma (chè nel riassunto perderebbe della propria efficacia ed originalità) la dotta disquisizione che a questo proposito fa in nota al dispositivo della sentenza della Corte di Brescia riportata a pag. 377 del II vol. 1888 del periodico *La Legge*.

« Ogni tentativo, fra l'altro il Ratto scrive, di eccipire la violazione della legge italiana, o meglio della straniera, si spunta contro l'osservazione che si tratta nel caso in esame, di una serie di atti giuridici collegati bensì da una segreta intenzione peccaminosa, ma tutti giuridicamente isolati ed aventi causa lecita presunta per volontà di legge (rinuncia alla cittadinanza d'origine, domanda di naturalità, concessione, domanda di divorzio, sentenza di delibazione, ritorno in Italia, ricupero della cittadinanza). La pretesa frode è sparsa in tutti questi atti complessivamente considerati, ma non si riscontra in nessuno isolatamente preso, come deve essere preso perchè giuridicamente autonomo ».

Ed è grave che si possa addivenire sacrificando la propria cittadinanza a ciò che la legge nostra non permette per influenza postuma del diritto canonico, all'esercizio di un diritto naturale.

Diciamo influenza del diritto canonico, imperocchè, se si esamina, incominciando dall'illustre Gabba per il primo, i sostenitori dell'indissolubilità matrimoniale sono tutti, fatte pochissime eccezioni, qual più qual meno impegolati di questo antiggiuridico indirizzo religioso, il quale alla formola sacramentale vuole sacrificare la sostanza e far persistere il contratto matrimoniale anche quando siano venuti meno gli elementi sostanziali che soli possano conservarlo.

Immorale è questo stato di cose creato dalla legge italiana contraria ad ogni progresso in tale materia, il quale obbliga con disposizioni contraddittorie i magistrati a sentenze le quali non sono punto in armonia collo spirito della legge stessa e dell'intenzione del legislatore.

Il primo che pose la giurisprudenza su questa via, che porterà certamente a scrivere il divorzio nella nostra legislazione, fu un uomo che da poco l'Italia ha perduto e che rimpiange ancora, il ministro Costa. Egli nel 1884 era procuratore generale alla Corte d'Ancona, allorquando quell'alto collegio fu chiamato a giudicare di una strana ma importantissima causa per la nostra giurisprudenza.

Ecco il fatto: La signora Giulia Salvini, italiana, sposata nel 1870 al signor von Bremen di Oldenburg, residente in Ancona, nel 1876 era fuggita dalla casa del suo legittimo marito ed erasi recata nel Michigan in America. Assunta la cittadinanza di quello Stato, con sentenza in data 25 giugno 1879, dopo aver citato il marito che non comparve, otteneva, previa la pronuncia della legale contumacia del signor von Bremen, dalla Corte di Hilsdale la pronuncia di divorzio contro il marito sposato in Italia.

Poco dopo, anzi nello stesso anno, la Salvini si sposò col signor Carlo Kapp, nato in Baviera e dimorante a Bombay. Il Bremen allora domandò contro la moglie una condanna per adulterio e la pronuncia del divorzio. Il Tribunale di Ancona con sua elaboratissima sentenza in data 23 maggio 1882 ammise l'adulterio della Salvini-Bremen, ma non concesse il divorzio. Ed ecco il perchè, riferito nella motivazione: « Il matrimonio, dice la sentenza, è l'atto più essenziale ed il più vitale per la società. Il legislatore italiano ha voluto dargli l'impronta dell'indissolubilità, perchè con tale carattere fu ravvisato meglio rispondere all'ordine morale e civile della nazione. Sotto il punto di vista di alta istituzione sociale, lo ha sottratto alla potestà della convenzione, e molto più lo doveva dalle influenze straniere. Accogliendo la domanda del Bremen si eliminerebbe questo concetto, la cui integrità è reclamata dall'ordine pubblico, voluta dalla legge positiva, ed imposta per la sua applicazione ai magistrati, i quali devono assistere imparziali alle lotte dei pubblicisti che preconizzano diverso avvenire. Per ora non basta persuadersi che il divorzio non è una istituzione incivile e mostruosa come la schiavitù e la poligamia. Di fronte alla legge positiva basta solo persuadersi che il matrimonio è una istituzione d'ordine pubblico, che altrettanto devono esserlo i caratteri tutti che lo informano, e che uno dei caratteri sostanziali è la indissolubilità: basta riflettere che il divorzio è l'antitesi di questa, per convincersi che il divorzio è contrario all'ordine pubblico ».

Il divorzio, che il Tribunale non ammise, fu poi sostenuto dal Pubblico Ministero Costa e concesso con sentenza in data 22 marzo 1884 dalla Corte d'appello di Ancona la quale accolse le conclusioni del von Bremen.

Certamente l'esatto rigore della sentenza del Tribunale è più conforme ai principii di diritto che informano il

nostro Codice civile, imperocchè, come scrive il Gambarotta: « Ritenuto il matrimonio un istituto di ordine pubblico, ritenuto il divorzio un istituto, di fronte alla legge italiana, contrario all'ordine pubblico, il matrimonio contratto da uno straniero in Italia non può derogare (art. 12 Disp. gen. del Codice civile) alla base essenziale dell'istituto matrimoniale italiano: l'indissolubilità. Un Tribunale italiano, quindi, non può pronunciare divorzio fra stranieri sciogliendoli da un matrimonio contratto in Italia. Una Corte italiana non può dare forza esecutiva ad una sentenza di Tribunale estero che sciolga un matrimonio contratto in Italia » (1).

Ma nessuno può negare che la sentenza della Corte d'appello di Ancona non sia invece più conforme, più consona al moderno sentire, agli odierni bisogni, alla coscienza giuridica attuale del popolo italiano, e che non abbia dato alla controversia Bremen-Salvini la soluzione più equa, se non la più legale.

Nè noi ci vogliamo dissimulare che tale andazzo preso dalla giurisprudenza nostra, se divenisse sistema oltrechè per questo anche per altre istituzioni giuridiche, sarebbe un grave danno per le patrie leggi e pel giure positivo italiano che così vengono ad essere snaturati. Ma, appunto per questo, invociamo una sana riforma, che ponga la legge in corrispondenza della vita e delle giuste aspirazioni dei nostri tempi. Imperocchè è certo che in trentacinque anni dacchè vige il nostro Codice civile, in Italia l'evoluzione, che anche ai dì nostri progredisce più velocemente, ha cambiato un po' le basi su cui deve fondarsi per dar norme giuridiche al legislatore. E vediamo intanto quali altri inconvenienti e mali produca all'atto pratico fra di noi questo cozzo dei bisogni e delle aspirazioni mo-

(1) G. GAMBAROTTA, *Il divorzio*, pag. 31.

derne rappresentati dalla giurisprudenza e la inflessibile e rigida legalità circoscritta dalle omai vecchie formule del nostro Codice civile.

Notammo già la sentenza della Corte d'appello di Ancona, la quale, per essere fedele al Codice, non avrebbe dovuto ammettere il divorzio, costringendo così il signor von Bremen ad essere il marito fedele di una donna legittima moglie di un altro uomo. Ora, la sentenza 22 marzo 1884 di Ancona fu seguita da quella 22 novembre dello stesso anno della Corte d'appello di Roma, la quale nella causa della contessa Beccadelli contro il conte Donhoff di Prussia afferma che il matrimonio di una donna italiana con uno straniero fa a tale donna acquistare la nazionalità del marito e che perciò il matrimonio stesso dovrà essere in tutte le sue future conseguenze regolato non dalla legge imperante nel luogo in cui fu celebrato ma dalla legge nazionale del marito, dicendo testualmente nella motivazione: « Nel regolare il matrimonio, istituzione naturale che precede la formazione della famiglia e di ogni civile società, può esistere, ed esiste sempre, l'interesse pubblico; ma il matrimonio in sé non appartiene nè all'ordine pubblico, nè al diritto pubblico; esso appartiene essenzialmente al diritto individuale, e rientra nella categoria dei contratti. Ragioni di indole elevata, attinenti all'ordine pubblico, possono farne prescrivere le forme, sanzionare impedimenti fondati dalla pubblica moralità; ma sono le singole disposizioni che potranno essere di ordine pubblico, non il matrimonio stesso..... » (1).

Tennero dietro alla sentenza di Roma, oltre quelle già citate del 12 e del 26 aprile 1898 della Corte d'appello di Modena e di Brescia, altre sentenze: 29 novembre 1887 della Corte d'appello di Milano che confermò il divorzio

(1) *Monitore dei Tribunali*, 1884, pag. 1199.

Pantaleoni contro Costopulo (1); 28 giugno 1888 della Corte d'appello di Venezia che ammise il divorzio Nenzi-Taffatz (2); 7 giugno 1894 del Tribunale di Genova in causa Goldfink-Harding contro Worms (3); 30 giugno 1898 del Tribunale di Milano (4); 1898 della Corte d'appello di Milano nella causa duca Litta contro la contessa Tarsis, oltrechè molte altre.

Ora, tutte queste sentenze, compilate da magistrati egregi, se sono forse censurabili dal lato della logica giuridica, contano però per qualche cosa all'attivo della riforma che noi invociamo per portare la legislazione al livello dei tempi. Questi giudicati, questi pronunciati della giurisprudenza sono ben più salienti, ben più validi a dimostrare quale sia la vera opinione pubblica in Italia circa il divorzio che non il famoso documento disseppellito dal Salandra e contenente la firma di 637,712 persone formanti nemmeno la sessantesima parte dei cittadini italiani, che più o meno spontaneamente nei Seminari apposero la loro firma di protesta contro la minaccia che il Parlamento faceva di sanzionare *l'infesta riforma*, documento che i nostri avversari, come se avessero scoperta la fenice, ci scartabellano sul viso con tanta compiacenza e con così poca serietà.

Dal 1865, in cui fu dato il vigente nostro Codice civile, ad ora la pubblica opinione giuridica si è trasformata e la giurisprudenza, che di essa è il vero riflesso, volle dare alle norme del vecchio Codice una nuova interpretazione. Tanto è vero che diversamente da quanto avviene al giorno d'oggi, essendochè diversa era pure la coscienza giuridica pubblica, più conformi alle parole del testo legale suonarono le sentenze 13 febbraio 1873 della Cassazione di To-

(1) *Monitore dei Tribunali*, 1888, pag. 26.

(2) *Id.*, id., pag. 796.

(3) *Id.*, 1894, pag. 785.

(4) *Id.*, 1898, pag. 753.

rino la quale dichiarava che « l'ordine pubblico ed il buon costume siano interessati singolarmente alla conservazione del vincolo coniugale, niuno v'ha che possa seriamente dubitare », e 10 ottobre 1883 dalla Corte d'appello di Brescia la quale diceva essere il divorzio « cosa del tutto contraria alle regole fondamentali del nostro ordinamento sociale » (1).

La giurisprudenza attuale dunque coi suoi giudicati frustra nel modo più assoluto la indissolubilità matrimoniale stabilita dalla legge scritta.

Questo dissidio in Italia deve scomparire, per il danno che ne avverrebbe alle istituzioni, per il rispetto che si deve a queste ed alla magistratura.

Il Gambarotta dice che innanzi a questi inconvenienti non dubita « che si debba tornare alla antica e retta interpretazione del Codice nostro, vecchio e disadatto ai tempi nuovi e alla nuova pubblica coscienza, ma sempre Codice, e ancora legge imperante..... » ed aggiunge che « tornata la giurisprudenza all'antico diritto, confermata per tutti la indissolubilità di un matrimonio contratto innanzi ad un ufficiale dello stato civile italiano, non per questo la grande riforma necessaria al diritto italiano, l'ammissione del divorzio per tutti, possa essere ritardata, al contrario ».

Noi, invece, pur riconoscendo che il modo suggerito dall'esimio scrittore citato sia il più legale per far cessare il conflitto esistente fra la legge e la giurisprudenza, non crediamo però sia il caso di sacrificare nuove vittime sull'ara insanguinata dall'indissolubilità onde giungere al suo contrario, il divorzio. Purtroppo è uso che i provvedimenti si aspettino ad adottare solo allorquando il male che si vuol togliere, per una delle sue recrudescenze terri-

(1) *Foro italiano*, III, pag. 1173. Vedi pure GAMBAROTTA, op. cit.


bili, scuote la pubblica opinione; questa è la causa per cui le leggi risentono quasi sempre della fretta con cui vengono racimolate.

Svanito il bollore del momento passionale si ritorna nell'apatia e nell'indifferenza. Nei giorni della tragica morte avvenuta due anni or sono di Felice Cavallotti, caro agli Italiani, tutti elevarono la voce contro il duello; ora che il duello Macola-Cavallotti non è più l'argomento del giorno, nessuno si prende più pensiero di combattere *l'avanzo di barbarie*, ed i duelli continuano a disdoro della civiltà.

Così pel divorzio: si modifichi la legge, si esamini come noi nel silenzio, colla assoluta assenza di prevenzioni e colla sola scorta di norme giuridiche e studi sociali la riforma da un legislatore intelligente e spassionato; sia proposto un elaborato progetto alle Camere; forse questa legge così giusta e così importante verrà approvata.

Poichè dall'ultimo progetto di divorzio presentato la pubblica opinione ha forse potuto mutarsi e raggiungere un grado ancora più elevato di evoluzione.

La giurisprudenza su questo ci affida.




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

BIBLIOGRAFIA

- C. F. GABBA. — Il divorzio nella legislazione italiana, 3ª ediz.
A. MARESCHALCHI. — Il divorzio e la istituzione sua in Italia, 1891.
O. SECHI. — Separazione o divorzio?, 1892.
SALANDRA. — Il divorzio in Italia, 1892.
G. GAMBAROTTA. — Il divorzio nell'odierno diritto italiano, 1899.
— — Inchiesta sulla donna, 1900.
P. FIORR. — Sulla controversia del divorzio in Italia, 1891.
A. DUMAS fils. — La question du divorce.
I. LUZZATTI. — Sul divorzio (Conferenza tenuta a Torino).
M. GIOIA. — Il divorzio.
CICCAGLIONE. — La separazione personale (Nel *Digesto italiano*).
D. GIURIATI. — Le leggi dell'amore, 1881.
C. P. CHIRONI. — « . . . se e sotto quali condizioni sia da ammettersi l'istituto del divorzio ». Relazione al Terzo Congresso Giuridico Nazionale. Firenze.
— — Istituzioni di diritto civile italiano.
ROMAGNOSI. — Assunto primo della scienza del diritto naturale.
SPENCER. — Principii di sociologia.
G. BOVIO. — Filosofia del diritto, 4ª edizione.
RICCI. — Diritto civile.
DELVITTO. — Commento del Codice civile.
CASANOVA. — Del Diritto costituzionale, 1875.
E. BRUSA. — Introduzione alle Lezioni di Diritto costituzionale del Casanova.
C. TAMMEO. — La statistica, 1896.
— — La prostituzione, 1890.
MANTEGAZZA. — La fisiologia dell'amore.
MAX NORDAU. — Le menzogne convenzionali della nostra civiltà.
C. LOMBROSO. — Lezioni di medicina legale raccolte da V. Rossi, 1886.
E. WESTERMARCK. — Storia del matrimonio umano.
LAURENT. — Principes de Droit civil.
ORTOLAN. — Histoire de la législation romaine.
OLAUS MAGNUS. — Historia de gentibus septentrionalibus. ®



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

INDICE

CAPITULO I. — Natura dell'uomo. — Genesi della Società e dello Stato	Pag.	1
» II. — Genesi del matrimonio. — Il divorzio	»	7
» III. — Sotto quale aspetto debbasi esaminare la questione del divorzio	»	11
» IV. — Il concetto del matrimonio secondo il diritto moderno	»	22
» V. — Matrimonio e contratto	»	24
» VI. — Esame di alcune obiezioni degli avversari	»	29
» VII. — Il matrimonio nel nostro diritto positivo	»	35
» VIII. — Il matrimonio ed il divorzio considerati sotto l'aspetto sociale	»	43
» IX. — L'indissolubilità coatta del matrimonio favorisce il libertinaggio	»	51
» X. — Il matrimonio legalmente indissolubile e la figliazione illegittima	»	60
» XI. — L'indissolubilità matrimoniale costrittiva è causa dell'aumento del celibato e della prostituzione	»	65
» XII. — Coniugicidio, infanticidio e procurato aborto	»	72
» XIII. — Il divorzio, la separazione e l'interesse morale dei figli	»	77
» XIV. — Il divorzio e gl'interessi patrimoniali della prole	»	82
» XV. — Il divorzio rialza la condizione della donna	»	86
» XVI. — La riconciliazione dei coniugi, la separazione ed il divorzio	»	90
» XVII. — Il divorzio aumenta la dignità del matrimonio	»	99
» XVIII. — La giurisprudenza odierna favorisce l'ammissione del divorzio in Italia	»	110
BIBLIOGRAFIA	»	125





UAQ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
SECRETARÍA GENERAL DE BIBLIOTECA